Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Lunedì, 15 marzo 1926** — **Numero 61**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 29 novembre 1925, n. 2583, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1926, n. 56, concernente le modifiche apportate alla competenza territoriale del Magistrato alle acque e dell'Ufficio del Genio civile di Brescia, per inesattezza della copia trasmessa, è stata omessa là dove dice: « Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, coi Ministri per l'interno, per le finanze e per l'economia nazionale », la seguente dizione che deve essere aggiunta: « previa domanda delle Amministrazioni provinciali interessate », come risulta dall'originale del decreto stesso e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 677.
LEGGE 11 marzo 1926, n. 396.
Ordinamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Regio esercito comprende una parte metropolitana ed una parte coloniale.

La parte metropolitana è alla dipendenza del Ministero della guerra il quale provvede alla relativa spesa; la parte coloniale è alla dipendenza, per l'impiego, del Ministero delle colonie, che vi provvede con il proprio bilancio.

Nella presente legge viene considerata soltanto l'organizzazione della parte metropolitana.

L'organizzazione della parte coloniale è stabilita da altre leggi.

Art. 2.

Il Regio esercito si compone del seguente personale militare:

a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) truppa.

A). UFFICIALI.

La gerarchia nei gradi di ufficiale è la seguente:

Ufficiali generali.

Maresciallo d'Italia;
Generale d'armata;
Generale di corpo d'armata;
Generale di divisione, generale di divisione comandante in 2ª dell'arma dei carabinieri Reali, tenente generale d'artiglieria, tenente generale medico, tenente generale commissario;
Generale di brigata, generale di brigata comandante di gruppo dei carabinieri Reali, maggiore generale d'artiglieria, maggiore generale medico, maggiore generale commissario.

Il grado di Maresciallo d'Italia può essere conferito esclusivamente per azioni di guerra.

Ufficiali superiori.

Colonnello, tenente colonnello, maggiore.

Ufficiali inferiori.

Capitano;
Tenente . . . . } ufficiali subalterni
Sottotenente, maestro direttore di banda, maestro di scherma . . . . . }

Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo d'amministrazione militare, del corpo veterinario militare, hanno grado effettivo

con diritti ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell'Esercito e ne portano i distintivi. Però essi percorrono altrettante carriere distinte, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri corpi ed armi, farne le veci.

B). SOTTUFFICIALI.

La gerarchia nei gradi di sottufficiale è la seguente:

maresciallo (maggiore, capo, ordinario), maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali, (maggiore, capo, ordinario);

sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri Reali;

sergente, vice brigadiere dei carabinieri Reali.

C). TRUPPA.

La gerarchia nei gradi truppa è la seguente:

caporal maggiore, appuntato dei carabinieri Reali;

caporale, carabiniere;

appuntato, soldato, allievo carabiniere.

Art. 3.

Il Regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:

a) corpo di Stato Maggiore;
b) arma dei carabinieri Reali;
c) scuole militari;
d) arma di fanteria;
e) arma di cavalleria;
f) arma di artiglieria;
g) arma del genio;
h) carri armati;
i) centro chimico militare;
l) distretti militari;
m) corpo sanitario militare;
n) corpo di commissariato militare;
o) corpo di amministrazione militare;
p) corpo veterinario militare;
q) servizio automobilistico militare;
r) istituti, stabilimenti e riparti vari;
s) tribunale supremo militare e tribunali militari;
t) riparti di correzione e stabilimenti militari di pena.

La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti è stabilita dai successivi articoli.

Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati nella presente legge e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione, ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzione o per speciale necessità, unità delle diverse armi e servizi. Tali unità vengono formate ricorrendo anche a personale richiamato dal congedo. Il numero e la costituzione di dette unità sono stabiliti per decreto Reale.

Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalità che vengono stabilite dal Ministero della guerra, i corpi armati dello Stato non facenti parte del Regio esercito.

Art. 4.

Il Regio esercito metropolitano è così ordinato:

un comando del corpo di Stato Maggiore;

quattro comandi designati d'armata;

dieci corpi d'armata territoriali;

truppe della Sicilia, rette da un Comando militare della Sicilia;

truppe della Sardegna, rette da un Comando militare della Sardegna;

ventinove divisioni militari territoriali.

Presso i Comandi di grande unità territoriale sono istituiti 30 ispettorati di mobilitazione.

Art. 5.

COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.

Il Comando del corpo di Stato Maggiore è retto dal Capo di Stato Maggiore generale. Il comandante in 2ª di detto corpo è il Sottocapo di Stato Maggiore generale.

Una legge speciale fissa le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale, del Sottocapo di Stato Maggiore generale e dei comandanti designati d'armata.

Art. 6.

GRANDI UNITÀ.

Le grandi unità comprendono:

un Comando di grande unità (Comando di corpo d'armata, Comando militare della Sicilia, Comando militare della Sardegna, Comando di divisione militare territoriale);

truppe e servizi, in misura variabile.

Le truppe e i servizi, facenti parte di ciascuna grande unità, saranno stabiliti dal Ministero della guerra.

Art. 7.

L'organico degli ufficiali generali per il Comando del corpo di Stato Maggiore, per i Comandi designati d'armata e per i Comandi di grande unità di cui all'articolo 4 è il seguente:

Generali d'armata	5
Generali d'armata o di corpo d'armata	1
Generali di corpo d'armata	11
Generali di divisione	30
Generali di divisione o di brigata	29
Generali di brigata	30
Totale ufficiali generali	106

Ai Comandi predetti sono assegnati altresì ufficiali superiori e inferiori, i quali sono compresi nelle tabelle organiche delle varie armi e corpi di cui agli articoli seguenti.

Art. 8.

UFFICIALI GENERALI PER INCARICHI VARI.

Oltre agli ufficiali di cui all'articolo precedente, si hanno i seguenti per vari incarichi:

a) il 1° aiutante di campo generale di S. M. il Re;

b) il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;

c) il comandante generale della Regia guardia di finanza.

d) il presidente del Tribunale supremo militare;

e) l'ispettore dei bersaglieri, l'ispettore delle truppe alpine, l'ispettore della cavalleria, l'ispettore dell'artiglieria e i generali a lui addetti, l'ispettore del genio e il generale a lui addetto;

f) il 1° aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte;

g) l'aiutante di campo generale di S. M. il Re;

h) i generali a disposizione per ispezione e per incarichi vari.

Art. 9.

L'organico degli ufficiali generali di cui all'articolo precedente è il seguente:

Generali di corpo d'armata	4
Generali di corpo d'armata o di divisione	2
Generali di divisione	3
Generali di divisione o di brigata	3
Generali di brigata	2
Generali a disposizione per ispezioni per incarichi vari:	
Generali d'armata	1
Generali di corpo d'armata	1
Generali di brigata	6
Totale	22

Art. 10.

CORPO DI STATO MAGGIORE.

Il corpo di Stato Maggiore è formato dagli ufficiali di Stato Maggiore.

Art. 11.

L'organico degli ufficiali di Stato Maggiore è il seguente:

Colonnelli	29
Tenenti colonnelli o maggiori	175
Capitani	146
Totale	350

Detti ufficiali appartengono alle varie armi e sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma rispettiva.

Art. 12.

ARMA DEI CARABINIERI REALI.

La composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali saranno determinati con apposita legge.

Art. 13.

SCUOLE MILITARI.

Le scuole militari comprendono:

1° collegi militari;

2° accademia di fanteria e cavalleria, accademia di artiglieria e genio;

3° scuola di fanteria;

4° scuola di cavalleria;

5° scuole di reclutamento di ufficiali di complemento;

6° scuole centrali;

7° scuola di guerra;

8° scuola controaerei;

9° scuola di sanità militare.

Il numero dei collegi militari, quello delle scuole di reclutamento di ufficiali di complemento e l'ordinamento di ciascuna scuola militare saranno stabiliti per decreto Reale.

Art. 14.

Alle scuole militari sono addetti i seguenti ufficiali generali:

Generali di divisione o di brigata	4
Generali di brigata	2
Totale	6

Ad esse sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi, i quali sono compresi nelle tabelle organiche di dette armi e corpi.

All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti delle scuole governative.

Art. 15.

ARMA DI FANTERIA.

L'arma di fanteria comprende:

a) un comando di brigata granatieri;
b) 3 reggimenti granatieri;
c) 29 comandi di brigata di fanteria di linea;
d) 87 reggimenti di fanteria di linea;
e) 12 reggimenti bersaglieri;
f) 3 comandi di brigata alpini;
g) 9 reggimenti alpini.

Ciascun reggimento si compone di un Comando e di un numero vario di battaglioni.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

Art. 16.

L'organico degli ufficiali di fanteria è il seguente:

Generali comandanti di brigata di fanteria	30
Generali comandanti di brigata alpini	3
Totale	33
Colonnelli	256
Tenenti colonnelli	824
Maggiori	680
Capitani	2543
Tenenti e sottotenenti	1820
Maestri direttori di banda	11
Totale	6134

Art. 17.

ARMA DI CAVALLERIA.

L'arma di cavalleria comprende:

a) 3 comandi superiori di cavalleria;
b) 12 reggimenti di cavalleria;
c) 4 squadroni di palafrenieri.

Il reggimento si compone di un Comando, 2 gruppi di squadroni.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

Esistono inoltre tre centri speciali di cavalleria; del Lazio, della Sicilia e della Sardegna.

Art. 18.

L'organico degli ufficiali di cavalleria è il seguente:

Generali comandanti superiori di cavalleria	3
Colonnelli	22
Tenenti colonnelli	70
Maggiori	58
Capitani	216
Tenenti e sottotenenti	165
Totale	531

Art. 19.

ARMA DI ARTIGLIERIA.

L'arma di artiglieria comprende:

1° l'arma e il servizio territoriale di artiglieria;

2° il servizio tecnico di artiglieria.

Costituiscono l'arma e il servizio territoriale d'artiglieria:

a) 10 Comandi di artiglieria di corpo d'armata;

b) un Comando d'artiglieria della Sicilia;

c) un Comando d'artiglieria della Sardegna;

d) 30 reggimenti di artiglieria da campagna;

e) 11 reggimenti di artiglieria pesante campale;

f) un reggimento di artiglieria a cavallo;

g) 3 reggimenti di artiglieria da montagna;

h) 5 reggimenti di artiglieria pesante;

i) 3 reggimenti di artiglieria da costa;

l) 12 centri contraerei e la scuola contraerei;

m) un riparto palafrenieri;

n) 10 direzioni di artiglieria con sezioni il cui numero è stabilito per decreto Reale, in relazione alle esigenze del servizio.

Il reggimento comprende un Comando e un numero vario di gruppi.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

Il centro contraerei comprende un Comando del centro, uno o più gruppi, un riparto fotoelettrici e un deposito.

Costituiscono il servizio tecnico d'artiglieria:

a) una direzione studi ed esperienze di artiglieria, con centri delle esperienze e ufficio tavole di tiro;

b) stabilimenti d'artiglieria il cui numero e la cui specie saranno stabiliti per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 20.

L'organico degli ufficiali d'artiglieria è il seguente:

Per l'arma e il servizio territoriale d'artiglieria (ruolo combattente).

Generali comandanti d'artiglieria di corpo d'armata	10
Generali comandanti di artiglieria della Sicilia	1
Generali comandanti di artiglieria della Sardegna	1
Totale (1)	12
Colonnelli	137
Tenenti colonnelli	446
Maggiori	370
Capitani	1402
Tenenti e sottotenenti	1099
Totale	3454

Per il servizio tecnico d'artiglieria (ruolo tecnico).

Tenenti generali d'artiglieria	1
Maggiori generali d'artiglieria	3
Totale	4
Colonnelli direttori di stabilimenti e capi servizio	9
Tenenti colonnelli direttori di stabilimenti e capi di servizio; Tenenti colonnelli vice direttori, capi sezione	20
Maggiori, vice direttori, capi sezioni, addetti	18
Capitani, addetti	42
Tenenti, addetti	30
Totale	119

(1) Detti generali sono compresi in quelli previsti dalla tabella di cui all'art. 7.

I predetti ufficiali del ruolo tecnico percorrono una carriera distinta da quella degli ufficiali d'artiglieria del ruolo combattente.

Alla direzione studi ed esperienze e agli stabilimenti di artiglieria possono essere comandati anche ufficiali delle varie armi e corpi, per il temporaneo disimpegno di servizi d'ausilio al servizio tecnico. Tali ufficiali sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma o corpo rispettivo.

Art. 21.

ARMA DEL GENIO.

L'arma del genio comprende:

a) 10 comandi del Genio di corpo di armata, un comando del Genio della Sicilia, un comando del Genio della Sardegna; ciascun comando con un dipendente ufficio fortificazioni;

b) 11 reggimenti Genio;

c) 2 reggimenti radiotelegrafisti;

d) 1 reggimento pontieri-lagunari;

e) 1 reggimento ferrovieri;

f) 1 gruppo aerostieri;

g) 1 istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica;

h) 1 officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;

i) 1 officina di costruzioni del Genio militare.

I reggimenti sono formati da un comando e da un numero vario di battaglioni.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

Art. 22.

L'organico degli ufficiali del genio è il seguente:

Generali comandanti del genio di corpo d'armata (1)	10
Colonnelli	42
Tenenti colonnelli	135
Maggiori	113
Capitani	424
Tenenti e sottotenenti	336
Totale	1050

Art. 23.

CARRI ARMATI.

I carri armati sono così organizzati:

a) un centro di formazione, costituito da un comando, un deposito, gruppi di istruzione;

b) unità di carri armati.

Il numero e la specie di unità di carri armati e l'organico degli ufficiali per il centro di formazione e per dette unità, saranno stabiliti dal Ministro della guerra.

Gli ufficiali appartengono alle varie armi e corpi e sono compresi nella tabella organica dell'arma o corpo rispettivi.

Art. 24.

CENTRO CHIMICO MILITARE.

Il centro chimico militare comprende:

una direzione del centro chimico militare;

un gruppo chimico.

(1) Detti generali sono compresi in quelli previsti dalla tabella di cui all'art. 7.

La direzione del centro chimico militare è tenuta da un generale di brigata. Al centro chimico militare sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori che appartengono alle varie armi e corpi e sono compresi nelle tabelle dell'arma o corpo rispettivo.

Art. 25.

DISTRETTI MILITARI.

I distretti militari sono cento.

Ai distretti militari sono assegnati ufficiali delle varie armi e corpi, i quali sono compresi nelle tabelle organiche delle armi e corpi rispettivi.

Art. 26.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Il corpo sanitario militare consta di:

a) ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti;

b) 11 direzioni di sanità militare;

c) 12 compagnie di sanità;

d) un istituto chimico farmaceutico militare;

e) ospedali militari principali e secondari e infermerie presidiarie il cui numero è determinato per decreto Reale.

Art. 27.

Al corpo sanitario militare sono preposti un tenente generale medico e tre maggiori generali medici ispettori.

L'organico degli ufficiali superiori e inferiori del corpo sanitario militare è il seguente:

Ufficiali medici.

Colonnelli	25
Tenenti colonnelli	87
Maggiori	155
Capitani	392
Subalterni	205
Totale	864

Ufficiali chimici farmacisti.

Colonnelli	1
Tenenti colonnelli	4
Maggiori	26
Capitani	41
Subalterni	45
Totale	117

Art. 28.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Il corpo di commissariato militare comprende:

a) ufficiali commissari;

b) ufficiali di sussistenza;

c) 11 direzioni di commissariato con sezioni staccate;

d) 11 compagnie di sussistenza;

e) stabilimenti di commissariato.

Le sezioni staccate e gli stabilimenti di commissariato sono stabiliti per decreto Reale, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 29.

Al corpo di commissariato sono preposti un tenente generale commissario e due maggiori generali commissari ispettori.

L'organico degli ufficiali superiori e inferiori del corpo di commissariato è il seguente:

Ufficiali commissari.

Colonnelli	11
Tenenti colonnelli	30
Maggiori	48
Capitani	90
Subalterni	82
Totale	261

Ufficiali di sussistenza.

Tenenti colonnelli	4
Maggiori	11
Capitani	62
Subalterni	75
Totale	152

Gli ufficiali inferiori di sussistenza potranno gradualmente, col prodursi delle vacanze e a cominciare dai gradi e cariche inferiori, essere sostituiti da marescialli, sia di sussistenza, sia delle varie armi e corpi, che abbiano frequentato con buon esito un corso tecnico-amministrativo.

Art. 30.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE MILITARE.

Il corpo di amministrazione militare è formato dagli ufficiali di amministrazione.

Art. 31.

L'organico degli ufficiali di amministrazione è il seguente:

Colonnelli	3
Tenenti colonnelli	39
Maggiori	89
Capitani	406
Subalterni	402
Totale	939

Art. 32.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Il corpo veterinario militare è formato dagli ufficiali veterinari.

Art. 33.

L'organico degli ufficiali del corpo veterinario militare è il seguente:

Colonnello (capo del corpo)	1
Tenenti colonnelli	15
Maggiori	26
Capitani	81
Subalterni	56
Totale	179

Art. 34.

SERVIZIO AUTOMOBILISTICO MILITARE.

Il servizio automobilistico militare comprende:

a) 12 centri automobilistici;
b) un ispettorato tecnico automobilistico;
c) un'officina automobilistica.

I centri automobilistici sono formati di un comando, un deposito, un gruppo o una compagnia automobilistica.

Art. 35.

L'organico degli ufficiali per il servizio automobilistico militare è il seguente:

Generale di brigata o colonnello, ispettore tecnico automobilistico	1
Colonnelli o tenenti colonnelli	15
Tenenti colonnelli	12
Maggiori	30
Capitani	95
Subalterni	60
Totale	213

Detti ufficiali appartengono alle varie armi e sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma rispettiva.

ISTITUTI, STABILIMENTI E RIPARTI VARI.

Art. 36.

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.

L'Istituto geografico militare è retto da un generale di divisione o di brigata e ad esso sono assegnati i seguenti ufficiali superiori ed inferiori:

Colonnello vice-direttore	1
Ufficiali superiori d'arma combattente	3
Capitani o subalterni d'arma combattente	3
Ufficiale superiore d'amministrazione	1
Capitano d'amministrazione	1
Subalterni d'amministrazione	2
Totale	11

Tali ufficiali superiori ed inferiori sono compresi in quelli previsti dalle tabelle organiche delle varie armi e corpi.

All'Istituto geografico militare sono inoltre assegnati per i servizi tecnici ufficiali superiori e inferiori delle varie armi, in numero variabile. Essi sono collocati fuori quadro nell'arma rispettiva e sono compresi tra quelli previsti dalla presente legge quali ufficiali a disposizione del Ministero per necessità speciali di servizio (art. 46).

Art. 37.

UFFICIO D'AMMINISTRAZIONE DI PERSONALI MILITARI VARI.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari attende all'amministraizone di tutti i personali dipendenti dall'Amministrazione della guerra che non hanno amministrazione autonoma.

All'ufficio predetto sono assegnati ufficiali d'amministrazione i quali sono compresi nella tabella organica di detto corpo.

Art. 38.

DEPOSITI ALLEVAMENTO QUADRUPEDI.

I depositi allevamento quadrupedi sono costituiti di una direzione militare e di personale inferiore civile.

Ai detti depositi sono addetti squadroni di rimonta.

Il numero dei depositi e degli squadroni di rimonta sono stabiliti per decreto Reale.

Art. 39.

Ai depositi di allevamento quadrupedi sono assegnati ufficiali di cavalleria e di artiglieria, i quali sono compresi nelle tabelle organiche di dette armi.

Art. 40.

TRIBUNALE SUPREMO MILITARE E TRIBUNALI MILITARI.

I tribunali militari sono:

a) il tribunale supremo militare;
b) 11 tribunali militari territoriali.

Al tribunale supremo militare e ai tribunali militari sono assegnati o comandati ufficiali e funzionari civili.

Art. 41.

RIPARTI DI CORREZIONE E STABILIMENTI MILITARI DI PENA.

I riparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

a) un comando;
b) compagnie di disciplina;
c) carceri militari preventive;
d) un reclusorio militare principale e reclusori militari succursali;
e) un carcere centrale militare e carceri sussidiarie.

Il numero delle compagnie di disciplina, dei reclusori succursali e delle carceri preventive e sussidiarie è determinato per decreto Reale.

Il Ministero della guerra ha facoltà — ove lo reputi opportuno e sentiti i Ministeri interessati — di ridurre o sopprimere taluni dei riparti e degli stabilimenti sopra indicati.

Art. 42.

Gli ufficiali assegnati ai riparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena sono i seguenti:

Colonnelli	1
Tenenti colonnelli o maggiori	4
Capitani	22
Tenenti e sottotenenti	50
Totale	77

Detti ufficiali appartengono alle varie armi e sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma rispettiva.

Essi potranno essere ridotti per decreto Reale, in relazione alla riduzione dei riparti e degli stabilimenti di cui all'articolo precedente.

Art. 43.

CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE.

La circoscrizione militare territoriale è fissata per decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.

Hanno giurisdizione territoriale i Comandi di corpo d'armata, il Comando militare della Sicilia, il Comando mili-

tare della Sardegna, i Comandi di divisione, le Direzioni e sezioni di artiglieria, i Comandi del genio, i distretti militari, le Direzioni di sanità e di commissariato ed i Tribunali militari.

Art. 44.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI UFFICIALI.

a) Gli ufficiali generali di cui agli articoli precedenti sono in totale i seguenti e così suddivisi:

Generali d'armata	6
Generali d'armata o di corpo di armata	1
Generali di corpo d'armata	17
Generali di divisione	43
Generale di divisione comandante in 2ª dell'arma dei carabinieri Reali	1
Tenente generale d'artiglieria	1
Tenente generale medico	1
Tenente generale commissario	1
Generali di brigata:	
di fanteria	55
di cavalleria	5
di artiglieria	30
del genio	10
delle varie armi (1)	5
	105

Generali di brigata comandanti di gruppo dei carabinieri Reali	5
Maggiori generali d'artiglieria	3
Maggiori generali medici	3
Maggiori generali commissari	2

Non sono compresi in questa tabella il Ministro per la guerra e il Sottosegretario di Stato, gli ufficiali generali addetti al Ministero della guerra quali direttori generali o ricoprenti altri incarichi non previsti dalla presente legge, nonchè quelli addetti a servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Quando un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato mentre è completo l'organico degli ufficiali generali, potrà rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado e nella carica che gli possono competere.

I Principi Reali sono sempre considerati in soprannumero alle tabelle organiche previste dalla presente legge. Quando una o più cariche o Comandi previsti dalla presente legge siano retti da Principi Reali, si intende aumentato di altrettanto il numero degli ufficiali del grado corrispondente a disposizione.

Art. 45.

La ripartizione degli ufficiali di ciascuna arma o corpo tra i vari Enti previsti dalla presente legge e tra i loro elementi è stabilita dal Ministero della guerra, con apposite tabelle graduali e numeriche da approvarsi per decreto Reale.

L'impiego degli ufficiali generali dei vari gradi nelle cariche previste dalla presente legge è stabilito per decreto Reale.

(1) La ripartizione di detti 5 generali fra le varie armi è stabilita anno per anno per decreto Reale su proposta del Ministro della guerra.

Art. 46.

I. — Le tabelle organiche degli ufficiali superiori ed inferiori stabilite dalla presente legge per ciascuna arma e per ciascun corpo comprendono tutti gli ufficiali di dette armi o corpi impiegati nei vari Enti della parte metropolitana del Regio esercito e nell'Amministrazione centrale della guerra.

Oltre gli ufficiali superiori ed inferiori previsti da dette tabelle si hanno i seguenti, che sono a disposizione del Ministero della guerra, per essere impiegati secondo necessità speciali di servizio.

Colonnelli	13
Tenenti colonnelli	61
Maggiori	46
Capitani	160
Subalterni	127
Totale	407

Essi appartengono alle varie armi e sono collocati fuori quadro nell'arma rispettiva. La loro ripartizione tra le varie armi è stabilita anno per anno per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra.

II. — Sono inoltre collocati fuori quadro e non sono perciò compresi nelle tabelle organiche i seguenti ufficiali:

a) un generale di divisione per speciali incarichi;

b) ufficiali generali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi assegnati ai Regi corpi di truppe coloniali od altri Enti e servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra fatta eccezione degli ufficiali del genio di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 1936, in data 15 ottobre 1925;

c) i sottotenenti maestri di scherma: sottotenenti 150. Essi appartengono alle varie armi.

III. — Non sono altresì compresi nelle tabelle organiche dell'arma di fanteria e sono collocati fuori quadro dell'arma stessa gli ufficiali invalidi di guerra di fanteria riassunti in servizio. Il loro numero è variabile, secondo le disposizioni vigenti per il loro reclutamento.

Art. 47.

Nelle tabelle organiche stabilite dalla presente legge non sono compresi gli ufficiali di complemento.

Il loro numero è variabile, dipendentemente dal gettito che annualmente si ottiene in virtù delle disposizioni vigenti per il loro reclutamento.

DISPOSIZIONI ESECUTIVE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 48.

La suddivisione delle varie unità o corpi in minori riparti o elementi ed il numero dei riparti e degli elementi stessi, degli istituti, degli stabilimenti previsti dalla presente legge, ove non siano in essa specificatamente indicati, saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

Art. 49.

L'organizzazione prevista dalla presente legge, per quanto riguarda scioglimento o costituzione o trasformazione di unità, verrà raggiunta gradualmente, con disposizioni particolari del Ministro per la guerra.

Altresì gradualmente, con particolari disposizioni legislative, dovranno essere raggiunti gli organici degli ufficiali stabiliti dalla presente legge.

Il Ministro per la guerra curerà il completamento e la sistemazione di tutti i materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione stabilite dai progetti di difesa, nei limiti dei fondi che saranno all'uopo stanziati in bilancio. Tali dotazioni sono intangibili; è ammesso soltanto l'impiego di aliquote delle medesime per rinnovazione, nei limiti delle disponibilità ordinarie di bilancio, per la loro immediata ed integrale sostituzione e con le norme che saranno stabilite di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 50.

Il grado di generale d'esercito è abolito. Gli attuali generali d'esercito conserveranno *ad personam* tale grado. Quando uno o più generali d'Esercito coprono una o più cariche previste dalla presente legge per il grado di generale d'armata, si intende diminuito di altrettanto il numero dei generali d'armata.

Art. 51.

Le tabelle organiche stabilite dalla presente legge per le armi di artiglieria e del genio comprendono transitoriamente fino ad esaurimento anche gli ufficiali superiori ed inferiori tutt'ora in servizio già appartenenti alla specialità treno.

A detti ufficiali sono riservati non più di 6 posti di tenente colonnello e 10 di maggiore, cumulativamente nei predetti organici delle armi d'artiglieria e del genio. Gradualmente il numero dei capitani dovrà ridursi a 40.

Art. 52.

Le vacanze che rispetto all'esistenza attuale si verificano nel ruolo tecnico d'artiglieria in base agli organici stabiliti dalla presente legge, possono essere ricoperte anche con tenenti colonnelli e maggiori di qualsiasi anzianità che abbiano frequentato con esito favorevole il corso superiore tecnico di cui alla legge numero 443 del 10 luglio 1910 e che siano stati per due anni almeno aggregati o comandati per mansioni tecniche al ruolo tecnico d'artiglieria disimpegnando lodevolmente il loro servizio.

Art. 53.

Con l'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dalla presente legge, la facoltà del Ministro della guerra, di cui al R. decreto-legge 25 novembre 1925, n. 2049, di collocare in aspettativa per riduzione dei quadri ufficiali dei ruoli e gradi in cui si verificano eccedenze, potrà esercitarsi anche nei riguardi di ufficiali che abbiano 13 anni di servizio computate le campagne, ma non meno di 10 anni di effettivo sercizio prestato, ferme rimanendo tutte le altre condizioni indicate nel citato R. decreto-legge, ed è estesa altresì a quelle armi e corpi ed a quei gradi nei quali per effetto del presente ordinamento vengono a verificarsi nuove eccedenze.

Il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati, anche per quanto concerne le nuove eccedenze, è prorogato al 30 giugno 1926.

Art. 54.

In via provvisoria il numero organico dei colonnelli del R. T. è portato a 15 e quello dei tenenti colonnelli è ridotto a 17.

Fino al raggiungimento degli organici prescritti dalla vigente legge le vacanze che si formeranno nel ruolo dei colonnelli saranno devolute alternativamente, la prima ad aumento del ruolo transitorio dei tenenti colonnelli, la seconda a promozione al grado di colonnello.

Art. 55.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di impiegare transitoriamente nel corpo di amministrazione e nel ruolo tecnico d'artiglieria ufficiali del grado superiore nelle funzioni devolute agli ufficiali del grado inferiore. Tale facoltà avrà termine non appena saranno eliminate le eccedenze attualmente esistenti nei gradi superiori del corpo d'amministrazione e del ruolo tecnico d'artiglieria.

Art. 56.

E' fatta facoltà al Ministro per la guerra di trasferire ufficiali subalterni dalle armi nelle quali si verranno a verificare eccedenze, in quelle nelle quali si manifesteranno deficienze di subalterni rispetto agli organici fissati dalla presente legge.

Il trasferimento avverrà previo corso di abilitazione e con modalità da fissarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra.

Art. 57.

E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge, la quale andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 678.

LEGGE 11 marzo 1926, n. 400.

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I servizi dell'Amministrazione centrale della guerra sono ripartiti nel modo seguente:

Gabinetto del Ministro;
Ufficio coordinamento;
Ufficio dei generali;
Segreteria del Sottosegretario;
Direzione generale personali civili e affari generali;
Direzione generale personale ufficiali;
Direzione generale leva, sottufficiali e truppa;
Direzione generale artiglieria e automobilismo;
Direzione generale del genio;
Direzione generale serviz. logistici;

Direzione generale servizi amministrativi;
Direzione centrale di sanità militare;
Direzione del centro chimico militare;
Servizio ippico e veterinario;
Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari

Con decreto del Ministro della guerra saranno stabilite le attribuzioni particolari dei vari servizi ed uffici del Ministero.

Col 31 dicembre 1926 la Direzione generale dei servizi amministrativi sarà trasformata in Ispettorato generale amministrativo che verrà retto da un ispettore generale ed al cui ordinamento sarà provveduto con decreto del Ministro per la guerra.

Fino al 31 dicembre 1926 una delle Direzioni generali sarà retta da un funzionario civile mediante incarico.

Art. 2.

Alla tabella n. 52, allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, è sostituita, per quanto riguarda il personale della carriera amministrativa (gruppo *A*) del Ministero della guerra, la tabella seguente:

GRADO	Numero dei posti coperti da funzionari civili		Numero dei posti coperti da militari
4° Direttori generali	2		5 (*a*)
5° Ispettori generali	6		—
6° Direttori capi divisione	17		12
6° Ispettori superiori	1		—
7° Capi sezione	30	(*b*)	26
8° Consiglieri	35		
9° Primi segretari	59		—
10° Segretari	61		—
11° Vice segretari			

(*a*) Rimane ferma la disposizione di cui al Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1838.
(*b*) Di cui sei con funzioni di ispettore. I posti di capo sezione e di consigliere dovranno essere ridotti non oltre il 31 dicembre 1926 rispettivamente a 25 e 30.

UFFICIALI CHE NON RICOPRONO POSTI NEL RUOLO AMMINISTRATIVO.

Grado	Numero dei posti
6° Colonnello veterinario	1
6° Colonnello chimico farmacista	1
6° Colonnello medico	1
6° Colonnello d'amministrazione	1
7° Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi. 8° Maggiori delle varie armi e corpi	12
7° Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi. 8° Maggiori delle varie armi e corpi. 9° Capitani delle varie armi e corpi	27 (*a*)
9° Capitani delle varie armi e corpi	100
10° e 11° Tenenti o sottotenenti delle varie armi e corpi	2
10° e 11° Tenente o sottotenente dei carabinieri Reali	1 (*b*)

(*a*) Numero aumentabile sempre che all'aumento corrispondano altrettante vacanze negli organici fissati dalla nuova legge di ordinamento del Regio esercito
(*b*) Richiamato dal congedo.

Art. 3.

Il Comando del Corpo di Stato Maggiore si compone di tre reparti:

1° reparto — che comprende gli uffici:
a) operazioni (3 sezioni);
b) difesa aerea (2 sezioni);
c) addestramento (3 sezioni);
d) situazione (6 sezioni);

2° reparto — che comprende gli uffici:
a) ordinamento e mobilitazione (4 sezioni);
b) personale di Stato Maggiore e bollettino di mobilitazione (2 sezioni);
c) servizi (3 sezioni);
d) trasporti (3 sezioni);

3° reparto — che comprende gli uffici:
a) segreteria (2 sezioni);
b) storico (5 sezioni);
c) colonie (2 sezioni).

Dal 3° reparto dipende disciplinarmente una sezione amministrativa e contabilità distaccata dall'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Art. 4.

Presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore prestano servizio:

a) 3 generali di divisione o di brigata, con funzioni di direttori generali;
b) 12 colonnelli o tenenti colonnelli con funzioni di direttori capi divisione;
c) 35 tenenti colonnelli o maggiori con funzioni rispettivamente di capi sezione o consiglieri.

Tali ufficiali sono compresi negli organici fissati dalla nuova legge di ordinamento del Regio esercito.

Gli ufficiali generali di cui alla lettera *a*) possono essere in parte eventualmente sostituiti da colonnelli anziani.

Prestano inoltre servizio allo Stato Maggiore del Regio esercito ufficiali delle varie armi e corpi compresi tra quelli previsti per il quadro organico del Ministero della guerra (ufficiali che non ricoprono posti nel ruolo amministrativo).

Con decreto del Ministro per la guerra saranno stabilite le attribuzioni particolari dei vari uffici dello Stato Maggiore.

Art. 5.

I funzionari di grado non inferiore al 7° destinati presso i Comandi di Corpo d'armata e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali con funzioni di ispettori amministrativi territoriali, a senso del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2353, sono surrogati nel ruolo con le garanzie di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958.

Ai funzionari del grado 7°, destinati come sopra, è attribuito durante l'incarico il grado 6° della gerarchia.

L'indennità di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2353, sarà corrisposta soltanto ai funzionari destinati fuori di Roma.

Art. 6.

Per la prima applicazione della presente legge è data facoltà al Ministro della guerra di prescindere, per non oltre un biennio, dall'osservanza dei termini prescritti dalle vigenti norme per le promozioni ai posti dei gradi 5° e 6° del ruolo del personale della carriera amministrativa (gruppo *A*), nonchè per le promozioni a non oltre dieci posti nel grado 7° del ruolo medesimo.

Art. 7.

Alla tabella n. 56 allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituita la seguente:

PERSONALE DEI COMMISSARI DI LEVA.

(Gruppo B)

Commissari di leva, n. 140 (1).

Art. 8.

La tabella n. 57 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificata come segue:

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.

Personale civile tecnico.

(Gruppo A)

Grado	Numero dei posti
6° Geodeta capo	1
7° Ingegnere geografo superiore	1
8° Ingegnere geografo principale	1
9° Ingegneri geografi	2
10° Ingegnere geografo aggiunto	1
	6

(Gruppo B)

Grado	Numero dei posti
8° Topografi capi	17
9° Primi topografi	24
10° Topografi	30
11° Topografi aggiunti	(compresi sopra)
	71
8° Capi disegnatori tecnici principali	3
9° Capi disegnatori tecnici	7
10° Disegnatori tecnici	22
11° Disegnatori tecnici aggiunti	(compresi sopra)
	32

Art. 9.

La tabella n. 58 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificata come segue;

(1) In detto numero sono compresi i 22 commissari di leva del ruolo ad esaurimento. Questi, a mano a mano che cesseranno dal servizio, dovranno, a norma delle disposizioni in vigore, essere sostituiti con altrettanti commissari di leva provenienti dagli ufficiali.

PERSONALE TECNICO CIVILE D'ARTIGLIERIA.

(Gruppo A).

Grado	Numero dei posti
7° Specialisti tecnici capi	2
8° Specialisti tecnici principali	2
9° Specialisti tecnici	3
10° Specialisti tecnici aggiunti	3
	10

Art. 10.

La tabella n. 59 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificata come segue:

PERSONALE TECNICO CIVILE PER IL SERVIZIO CHIMICO MILITARE.

Grado	Numero dei posti
7° Specialista tecnico capo	1
8° Specialisti tecnici principali	2
9° Specialisti tecnici	2
10° Specialisti tecnici aggiunti	2
	7

Art. 11.

La tabella n. 60 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificata come segue:

PERSONALE TECNICO CIVILE DEL GENIO E DEL COMMISSARIATO MILITARE.

(Gruppo A)

Grado	Numero dei posti
6° Direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica	1
7° Ingegnere elettricista o professore di chimica o di fisica	1
7° Ingegnere specialista per i servizi tecnici del Commissariato militare (1)	1
8° Ingegnere elettricista o professore di chimica o di fisica	1
9° Ingegnere elettricista o professore di chimica o di fisica	2
	6

(1) Nella prima applicazione della presente legge, il posto di ingegnere specialista potrà essere conferito, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione ed in deroga alle norme vigenti per il conferimento dei pubblici impieghi, a chi abbia prestato servizio come ingegnere tecnico specialista nei servizi di Commissariato militare.

In seguito il posto sarà conferito in base alle norme che saranno stabilite per decreto Reale.

Art. 12.

La tabella n. 61 dell'allegato II al R. dereto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificata come segue:

MAESTRI CIVILI DI SCHERMA E DI EDUCAZIONE FISICA.

(Gruppo *B*)

Grado	Numero dei posti
10° Maestri di prima classe	35
11° Maestri di seconda classe	

I due maestri direttori, attualmente in servizio, continuano ad essere considerati come impiegati nel grado 9°.

Art. 13.

La tabella n. 63 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificata come segue, per i personali appresso indicati:

CAPI TECNICI DI ARTIGLIERIA E GENIO.

(Gruppo *B*)

Grado	Numero dei posti
8° Capi tecnici capi officina	11
9° Primi capi tecnici	29
10° Capitecnici	60
11° Capitecnici aggiunti	
	100

PERSONALE DEI DISEGNATORI TECNICI DI ARTIGLIERIA E DEL GENIO.

(Gruppo *B*)

Grado	Numero dei posti
8° Capi disegnatori tecnici principali	12
9° Capi disegnatori tecnici	30
10° Disegnatori tecnici	52
11° Disegnatori tecnici aggiunti	
	94

Art. 14.

Entro i limiti dei posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli del personale d'ordine di cui alle tabelle nn. 55 e 65 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e fino al massimo rispettivamente di 100 e di 40 posti, potranno riassumersi e mantenersi in servizio con le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 15 gennaio 1923, n. 10, altrettanti sottufficiali collocati a riposo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 15.

In analogia a quanto è stabilito dall'art. 148 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al professore ordinario del ruolo ad esaurimento degli insegnanti dell'Amministrazione militare, incaricato dell'insegnamento della geometria analitica proiettiva presso la Regia Accademia militare di artiglieria e genio, è conferito il grado 6°.

Art. 16.

Ai commissari di leva provenienti dagli ufficiali, nominati prima del 1° gennaio 1925, non è applicabile la disposizione del secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1216, rimanendo per essi in vigore quanto è disposto dall'art. 19 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, senza però che, per effetto degli aumenti di stipendio di cui all'articolo stesso, possano oltrepassare, in nessun caso, gli assegni di colonnello.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 679.

LEGGE 11 marzo 1926, n. 397.

Stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica si distinguono in:

a) ufficiali in servizio permanente;
b) ufficiali in congedo.

Gli ufficiali in congedo si suddividono alla loro volta in quattro categorie:

1ª) complemento;
2ª) ausiliaria;
3ª) congedo provvisorio;
4ª) riserva.

Art. 2.

Il grado è dato con decreto Reale, ed è rappresentato dai rispettivi distintivi.

Il grado è indipendente dall'impiego.

L'esercizio della professione di ufficiale costituisce l'impiego.

Non sono concessi gradi onorari.

Art. 3.

Salvo i casi ammessi per legge, o di speciale autorizzazione Sovrana, non può dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto il 39° anno di età.

L'ufficiale, provvisto di pensione vitalizia per servizio militare, non può dimettersi dal grado finchè conservi l'attitudine al servizio di riserva o non abbia raggiunto il limite d'età stabilito per detto servizio.

TITOLO II.

DEL GRADO.

CAPO I.

Nomina ad ufficiale.

Art. 4.

Per la nomina ad ufficiale occorre, oltre al possesso dei requisiti fisici, morali ed intellettuali prescritti da apposite disposizioni:

a) essere cittadino italiano;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato i limiti stabiliti dalle disposizioni anzidette.

CAPO II.

Dell'anzianità di grado.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 5.

L'anzianità è assoluta e relativa.

L'anzianità assoluta consiste nella durata della permanenza nel grado, salvo le modificazioni apportate ai termini di legge.

L'anzianità relativa consiste nell'ordine di precedenza gerarchica dell'ufficiale nei ruoli del grado, e ne determina il posto tra i colleghi.

SEZIONE II. — *Computo dell'anzianità.*

Art. 6.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

Art. 7.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, senza promozione, si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi tassativamente preveduti e diversamente regolati dalla legge.

Art. 8.

A parità di data di nomina, l'anzianità è determinata dalla graduatoria derivante dalla classificazione ottenuta alla uscita dal corso di reclutamento.

A parità di classificazione, l'anzianità è deteminata dalla età. A parità anche di età è determinata dalla diversità del grado precedentemente rivestito: ed a parità anche di questo, dal posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso.

Art. 9.

Per determinare l'ordine di precedenza, a tutti gli effetti, tra ufficiali di ruoli diversi e di pari anzianità di grado, si applica la norma di cui al precedente articolo.

A parità di età, si raffrontano le anzianità successivamente nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

In tal grado, però, l'ufficiale che ha goduto di avanzamenti speciali deve essere considerato come avente la stessa anzianità assoluta già posseduta nel grado medesimo dall'ufficiale dello stesso ruolo cui trovasi anteposto al momento della determinazione della precedenza suddetta, che abbia avuto andamento normale di carriera e non abbia subìto deduzioni di anzianità.

Art. 10.

Per gli ufficiali della Regia aeronautica l'anzianità relativa, a parità di data di nomina, è determinata colle norme vigenti per il reclutamento dei detti ufficiali.

Art. 11.

E' computato nell'anzianità il tempo passato in disponibilità ed in aspettativa, tranne, per l'aspettativa per motivi privati, le deduzioni prescritte dall'articolo seguente.

Art. 12.

L'ufficiale perde nel ruolo organico un numero di posti commisurato al tempo in cui sia stato:

1°) detenuto per condanna o sospeso per effetto della legge penale, se la condanna o la sospensione superi la durata di un mese;

2°) detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena restrittiva della libertà personale;

3°) sospeso dall'impiego;

4°) in aspettativa per motivi privati.

La misura e le modalità della deduzione sono stabilite dal regolamento.

SEZIONE III. — *Ruoli d'anzianità.*

Art. 13.

Gli ufficiali sono inscritti per grado in singoli ruoli di anzianità per categoria secondo le disposizioni degli ordinamenti militari.

Art. 14.

Non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi tassativamente specificati dalla legge per reclutamento o per cambio di categoria.

I trasferimenti di ruolo, senza promozione, sono fatti con decreto ministeriale.

CAPO III.

Disposizioni speciali pei carabinieri Reali.

SEZIONE I. — *Computo dell'anzianità.*

Art. 15.

I tenenti dei carabinieri Reali provenienti da altre armi assumono l'anzianità determinata dalla data di trasferimento nella nuova arma.

I tenenti dei carabinieri Reali ritrasferiti nell'arma di provenienza riprendono l'anzianità originaria.

Art. 16.

L'anzianità relativa dei tenenti dei carabinieri Reali trasferiti nell'arma con la stessa data è determinata dall'anzianità che avevano nell'arma di provenienza, ed a parità di essa, nei modi stabiliti dall'articolo 9.

SEZIONE II. — *Ritrasferimento nell'arma di provenienza.*

Art. 17.

Entro due anni dal trasferimento nell'arma, non compreso in questo termine il tempo eventualmente passato in aspettativa, i tenenti dei carabinieri Reali provenienti dalle altre armi possono essere ritrasferiti nell'arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto.

Nel detto termine di tempo non s'intende compreso il servizio prestato nello squadrone carabinieri guardie del Re.

TITOLO III.

DELL'IMPIEGO.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 18.

Soltanto l'ufficiale in servizio permanente è provvisto di impiego.

L'impiego non può cessare nè essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Con l'impiego non è compatibile l'esercizio di nessun'altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

Art. 19.

Le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente, in rapporto all'impiego, sono:

a) il servizio effettivo;
b) la disponibilità;
c) l'aspettativa;
d) la sospensione dall'impiego.

CAPO II.

Del servizio effettivo.

Art. 20.

L'ufficiale in servizio effettivo può essere:

a) nei quadri organici;
b) fuori quadro per incarichi speciali o missioni.

CAPO III.

Della disponibilità.

Art. 21.

La disponibilità è la posizione dell'ufficiale esonerato di autorità dal servizio effettivo a tempo indeterminato, con possibilità di richiamo, ed è propria degli ufficiali generali e dei colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio del Regio esercito e degli ufficiali di grado e di carica corrispondente della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 22.

Il collocamento in disponibilità e il richiamo in servizio effettivo hanno luogo con decreto Reale, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

CAPO IV.

Dell'aspettativa.

Art. 23.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:

a) riduzione di quadri;
b) prigionia di guerra;
c) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
d) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
e) motivi privati.

E' disposta a domanda o d'autorità per le cause *a)*, *c)*, *d)*; di diritto per la causa *b)*; soltanto a domanda per la causa *e)*.

Le cause indicate alle lettere *c)* e *d)* debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quella della lettera *e)* deve essere giustificata dall'ufficiale.

Art. 24.

Verificandosi una riduzione di quadri sono collocati in aspettativa, per ciascun grado, gli ufficiali che eccedono i rispettivi quadri ed a preferenza quelli che ne facciano domanda.

Gli ufficiali inscritti sul quadro d'avanzamento non potranno esservi collocati che a domanda.

Art. 25.

Nei collocamenti d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva un turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati di autorità in aspettativa per la stessa causa.

Art. 26.

L'accettazione della domanda d'aspettativa per motivi privati è subordinata alle esigenze del servizio, a giudizio insindacabile del Ministro.

Art. 27.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito ad altra aspettativa, purchè complessivamente non si ecceda il limite di tre anni.

Art. 28.

L'aspettativa decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di collocamento, quando non sia altrimenti stabilito dal decreto stesso.

Art. 29.

L'aspettativa non può durare più di tre anni tranne che per prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.

La durata dell'aspettativa per motivi privati non può essere inferiore a quattro mesi e sarà indicata nel relativo decreto.

Art. 30.

Per il richiamo in servizio effettivo gli ufficiali in aspettativa hanno diritto a due terzi dei posti, che si rendano vacanti nei rispettivi quadri e gradi in ordine:

a) di decorrenza dell'aspettativa o di ritorno dalla prigionia di guerra, e, a parità di data, di anzianità: gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e per prigionia di guerra;

b) di ricupero dell'idoneità incondizionata al servizio: gli ufficiali in aspettativa per infermità, con precedenza a parità di data, per chi era affetto da infermità provenienti da cause di servizio;

c) di scadenza dell'aspettativa: gli ufficiali in aspettativa per motivi privati, e d'anzianità a parità di data.

Art. 31.

Gli ufficiali, ai quali per ragione d'anzianità spetti l'inscrizione nel quadro d'avanzamento, debbono, se idonei al servizio e salva ad essi la facoltà di rinunciare all'avanzamento, essere richiamati immediatamente in servizio effettivo; e, ove manchino i posti, altri ufficiali del quadro e grado rispettivo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 32.

Trascorso il termine massimo d'aspettativa l'ufficiale deve essere immediatamente richiamato in servizio effettivo; e, ove manchi il posto, si applica la disposizione dell'articolo precedente.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente ad accertamenti sanitari e l'ufficiale non idoneo viene collocato a riposo o in riforma o dispensato dal servizio, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine massimo, in relazione alla durata dei suoi servizi e in conformità alle leggi.

Art. 33.

Nel caso di mobilitazione o di altre eventualità non ordinarie, gli ufficiali in aspettativa possono essere richiamati immediatamente in servizio.

Art. 34.

L'ufficiale, che già sia stato in aspettativa per motivi privati, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

Art. 35.

I collocamenti in aspettativa, le successive proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio effettivo, sono fatti con decreto ministeriale.

Capo V.

Cessazione dal servizio permanente.

Art. 36.

Ai marescialli d'Italia, ai grandi ammiragli, ai generali d'esercito ed agli ammiragli non viene applicato alcun limite di età.

Gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di età indicato nelle seguenti tabelle, vengono esonerati dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria od a riposo, a seconda della loro idoneità.

REGIO ESERCITO.

GRADO	S. M. Generale, Reali carabinieri, Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio	Ruolo tecnico d'artiglieria, corpo sanitario (e farmacisti), commissariato (e sussistenza), amministrazione, veterinari
Generale d'armata	68	—
Generale di corpo d'armata	66	—
Generale di divisione o Generale di divisione Comandante in 2ª dei carabinieri Reali	64	—
Tenente generale di artiglieria, medico o commissario	—	66
Generale di brigata e Generale di brigata Comandante di gruppo dei carabinieri Reali	62	—
Maggiore generale di artiglieria, medico o commissario	—	63
Colonnello	58	62
Tenente colonnello	56	58
Maggiore	53	56
Capitano	50	53
Tenente	48	50

Per il colonnello farmacista il limite di età è di anni 60.

I sottotenenti maestri direttori di banda e i sottotenenti maestri di scherma sono esonerati dal servizio permanente e collocati a riposo, gli uni al compimento del 60° anno di età e gli altri del 55°, salva a questi ultimi la facoltà di optare per il passaggio nel ruolo dei maestri civili qualora sianvi posti disponibili.

REGIA MARINA.

Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore generale e Ufficiali per la direzione macchine.

Vice ammiraglio d'armata, vice ammiraglio di squadra e tenente generale ispettore per la direzione macchine	65
Contrammiraglio di divisione e contrammiraglio; generale vice ispettore e generale per la direzione macchine	60
Capitano di vascello e colonnello per la direzione macchine	55
Capitano di fregata e tenente colonnello per la direzione macchine	52
Capitano di corvetta e maggiore per la direzione macchine	50
Ufficiali inferiori	45

Genio navale, medici e commissari.

Tenente generale ispettore, generale vice ispettore e generale del Genio navale; generale capo e generale medico; generale capo e generale commissario	65
Colonnello	60
Tenente colonnello	55
Maggiore	52
Ufficiali inferiori	50

Capitanerie di porto.

Generale capo e generale	67
Colonnello	62
Tenente colonnello	57
Maggiore	54
Ufficiali inferiori	52

Ufficiali farmacisti.

Tenente colonnello	58
Maggiore	56
Ufficiali inferiori	53

Ufficiali C. R. E.

Capitano Tenente Sottotenente	58

REGIA AERONAUTICA.

GRADI	Arma aeronautica	Genio aeronautico	Commissariato aeronautico	Motoristi, montatori, armieri, artificieri, radioelettricisti, radioaerologisti, fotografi, automobilisti, assistenti del Genio aeronautico, di ministr. stazionari
Generale di squadra aerea e corrispondenti	55	—	—	—
Generale di divisione aerea e corrispondenti	54	58	—	—
Generale di brigata aerea e corrispondenti	53	58	65	—
Colonnelli	51	55	58	—
Tenenti colonnelli	48	53	54	—
Maggiori	46	48	52	—
Capitani	43	45	48	58
Tenenti Sottotenenti	40	45	48	58

Art. 37.

Agli ufficiali inscritti nei quadri d'avanzamento, i quali, in ordine d'iscrizione nei medesimi, vengano investiti, con decreto Reale, delle funzioni nel grado superiore, e a quelli a cui spetti la promozione a posti già vacanti, si applica il limite di età prescritto pel grado superiore.

Art. 38.

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado è collocato a riposo. Qualora non abbia raggiunto il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, è collocato, in attesa di raggiungere tale limite, in congedo provvisorio.

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado che non conti almeno quindici anni di servizio utile per la liquidazione della pensione sarà dispensato dal servizio permanente e gli verrà corrisposta una indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

In ogni caso l'ufficiale non idoneo agli uffici del grado è tolto dai ruoli entro un mese dalla data del giudizio che lo riguarda e considerato temporaneamente trattenuto in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza spettantegli in un biennio.

Se sarà giudicato idoneo agli uffici della riserva, sarà inscritto nei relativi ruoli; altrimenti conserverà soltanto il grado con la relativa uniforme.

Art. 39.

L'ufficiale escluso definitivamente dall'avanzamento è collocato in ausiliaria (o direttamente o pel tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di età e di servizio) e trattenuto in tale posizione fino a che abbia raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il proprio grado, sempre però per non più di otto anni.

All'ufficiale escluso definitivamente dall'avanzamento che non conti almeno quindici anni di servizio utile per la liquidazione della pensione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 38.

In ambedue i casi all'ufficiale escluso definitivamente dall'avanzamento sarà fatto il trattamento previsto dal 3° comma del citato articolo.

Le disposizioni del presente articolo sono estese, a domanda, all'ufficiale, dal grado di capitano o di tenente di vascello in poi, che si trovi compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione nel quadro di avanzamento, salvo il caso in cui la domanda sia determinata da temporanea infermità.

Art. 40.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere di autorità al collocamento in ausiliaria degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo secondo le leggi vigenti.

L'attuazione di questo provvedimento è subordinata alle seguenti condizioni:

a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, se si tratti di generali di armata o di Corpo di armata o di gradi corrispondenti nella Regia marina o nella Regia aeronautica;

b) al parere favorevole delle competenti Commissioni od autorità previste dalle vigenti leggi per l'accertamento della idoneità allo avanzamento, se si tratti di ufficiali di qualunque altro grado, arma o corpo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica.

Art. 41.

L'ufficiale che abbia contratto matrimonio senza Sovrano assenso o unione matrimoniale con il solo rito religioso, è dispensato dal servizio permanente.

Art. 42.

L'ufficiale può essere dispensato dal servizio permanente anche a domanda. La dispensa può essere negata per motivi penali o disciplinari, o ritardata per gravi motivi di servizio.

Art. 43.

Il collocamento in ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo o in riforma, e la dispensa dal servizio permanente sono attuati con decreto Reale, nel quale è indicata la causa del provvedimento.

TITOLO IV.

OBBLIGHI DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

Art. 44.

L'ufficiale esonerato o dispensato dal servizio permanente, il quale sia ancora vincolato da' obblighi di servizio militare o sia provvisto di pensione vitalizia per servizio militare, viene inscritto con il suo grado e la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali in congedo che, ai termini di legge, gli competa a seconda dell'età e dell'idoneità.

Può esservi iscritto, a domanda, anche l'ufficiale esonerato o dispensato dal servizio permanente che, pur non avendo più obblighi di servizio militare, abbia ancora la idoneità necessaria e non abbia raggiunto il limite di età stabilito dall'articolo 53.

Art. 45.

Rispetto agli obblighi di servizio, l'ufficiale in congedo può trovarsi:

a) in servizio temporaneo;

b) in congedo temporaneo;

c) in congedo assoluto.

Art. 46.

L'ufficiale dell'ausiliaria è costantemente a disposizione del Governo, per essere all'occorrenza, a seconda della sua attitudine, chiamato a prestare servizi per i quali non siano negli ordinamenti militari stabiliti appositi personali, o altri servizi specificati dai regolamenti.

Art. 47.

Gli ufficiali in ausiliaria e quelli di riserva cessano di appartenervi, conservando il grado con la relativa uniforme:

a 78 anni, se generali di armata e di corpo di armata;
a 77 anni, se generali di divisione e tenenti generali;
a 75 anni, se generali di brigata e maggiori generali;
a 68 anni, se colonnelli;
a 66 anni, se tenenti colonnelli;
a 65 anni, se maggiori;
a 62 anni, se capitani;
a 60 anni, se subalterni,

e gradi corrispondenti nella Regia marina e nella Regia aeronautica.

Art. 48.

L'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) prestare il servizio di prima nomina di durata tale che aggiunto a quello comunque passato alle armi non superi in massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;

b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita, ed alle chiamate per speciali esigenze in altre circostanze.

Art. 49.

L'ufficiale di complemento può essere richiamato in servizio, col suo consenso, in qualsiasi circostanza e per qualunque tempo e, a sua domanda, anche senza assegni.

Art. 50.

Le chiamate collettive in servizio con la classe di nascita ed il rispettivo ricollocamento in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale non nominativa; negli altri casi con decreto ministeriale nominativo.

Art. 51.

Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e passano in congedo assoluto, conservando il grado con la relativa uniforme:

gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:
a 58 anni di età se ufficiali superiori;
a 52 anni di età se capitani;
a 50 anni di età se subalterni.

Gli ufficiali di complemento della Regia aeronautica sono prosciolti da qualsiasi obbligo militare quando abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per il rispettivo grado o corpo nell'articolo 36 per la cessazione dal servizio effettivo. Essi potranno, su domanda, essere inscritti sui quadri onorari.

Cessando dal far parte della suddetta categoria, per limite di età o per motivi di idoneità fisica, gli ufficiali possono a loro domanda essere inscritti col grado rispettivo nella riserva.

Art. 52.

Gli ufficiali di riserva, in tempo di pace, non hanno obbligo di servizio.

Art. 53.

Gli ufficiali cessano di appartenere alla riserva e passano in congedo assoluto dopo aver compiuto i limiti di età stabiliti dal precedente articolo 47.

Art. 54.

L'ufficiale che, prima di aver raggiunto il limite di età stabilito dagli articoli 51 e 53, sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare, passa in congedo assoluto.

Art. 55.

L'ufficiale in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

Art. 56.

L'ufficiale in congedo è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado ed alle norme disciplinari all'uopo stabilite dagli appositi regolamenti.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA.

Art. 57.

Qualunque militare può essere nominato sottotenente per merito di guerra, purchè abbia compiuto il 18° anno d'età.

Art. 58.

Tutti gli ufficiali in congedo sono costantemente a disposizione del Governo per essere chiamati in servizio.

Art. 59.

Gli ufficiali di complemento concorrono, con quelli in servizio attivo permanente, a disimpegnare qualsiasi servizio militare.

Art. 60.

Gli ufficiali di riserva non possono essere assegnati a corpi mobilitati che previo loro consenso.

Art. 61.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 36, 37, 47, 51, 53 della presente legge.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI SPECIALI PEI CARABINIERI REALI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA.

Art. 62.

I sottotenenti di complemento dei carabinieri Reali possono essere tratti anche dai sottufficiali non congedati dell'arma stessa che soddisfino alle condizioni di idoneità da determinarsi dal Ministro.

Art. 63.

I subalterni di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio, esclusi quelli provenienti dai sottufficiali congedati, possono essere trasferiti, col loro grado ed anzianità, nel ruolo degli ufficiali di complemento dei carabinieri Reali, qualora ne abbiano ottenuta la designazione fin dal tempo di pace in base a norme da determinarsi dal Ministro.

TITOLO VII.

DISCIPLINA.

CAPO I.

Della sospensione dall'impiego.

Art. 64.

La sospensione dall'impiego è di carattere penale e disciplinare o precauzionale.

Art. 65.

Fuori dei casi previsti dall'art. 71 e salvo le disposizioni delle leggi penali militari, le condanne alla reclusione, alla detenzione o all'arresto, proferite in applicazione della legge penale comune per un tempo non inferiore a due mesi, hanno per effetto la sospensione dall'impiego.

Art. 66.

Quando ad un ufficiale siano addebitati fatti per i quali debba essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare, e la gravità di essi lo consigli, egli può essere senz'altro sospeso dall'impiego a tempo indeterminato.

Tale provvedimento dovrà essere adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda la esistenza del fatto imputato o, pure ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, la sospensione viene revocata a tutti gli effetti.

Quando però dal procedimento penale emergano fatti o circostanze che lo rendano passibile di punizione, l'ufficiale dovrà essere sottoposto a provvedimenti disciplinari.

La stessa norma vale anche nel caso di assoluzione o di non luogo a procedere per difetto o desistenza di istanza privata.

Art. 67.

Nel caso di sospensione precauzionale di cui al primo comma dell'art. 66 il procedimento disciplinare dovrà essere iniziato non oltre sei mesi dalla sospensione.

Ove però tale procedimento non possa avere inizio entro detto termine, l'ufficiale potrà essere confermato nella sospensione.

Art. 68.

La durata della sospensione disciplinare non può essere inferiore a due mesi nè superiore a dodici e sarà indicata nel decreto con cui viene inflitta.

Art. 69.

La sospensione dall'impiego è inflitta con decreto Reale.

Art. 70.

Qualora alla scadenza della sospensione il posto dell'ufficiale sia occupato, questi viene collocato in aspettativa per riduzione di quadri in attesa del primo posto che si renda vacante.

CAPO II.

Della perdita del grado.

Art. 71.

Il grado si perde per una delle cause seguenti:

a) dimissioni volontarie nei casi ammessi dalla legge;

b) dimissioni d'autorità:

1° per interdizione civile;

2° per irreperibilità;

3° per posizione sociale incompatibile con lo stato d'ufficiale;

c) cancellazione dai ruoli per assunzione di servizio con qualsivoglia grado nei ruoli del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica;

d) perdita della cittadinanza;

e) rimozione per fatti politici contrari al giuramento o per motivi disciplinari, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina;

f) condanna:

1° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale per un reato preveduto nella legge penale militare;

2° ad una pena restrittiva della libertà personale per più di tre anni, eccettuato il caso previsto dagli articoli 239 e 242 del Codice penale comune;

3° per delitti preveduti negli articoli 168, 335, 345, 346, 402, 403, 404, 415 e 418 del Codice penale comune e negli articoli dall'856 all'861 del Codice di commercio;

4° ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto penale, la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta per sanzione di legge o per disposizione del giudice la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 72.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente si osservano le norme seguenti:

a) nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ma se trattasi di sentenza contumaciale pronunciata dalla Corte d'assise o da un giudice militare, si verifica tre mesi dopo l'affissione della sentenza.

La condanna pronunciata da un giudice straniero produce la perdita del grado quando, in seguito a domanda del Ministro competente, il magistrato competente abbia dichiarato che il procedimento fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero e che la condanna è tale che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe la perdita del grado;

b) la perdita del grado si effettua con decreto Reale.

CAPO III.

Del Consiglio di disciplina.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 73.

L'ufficiale, responsabile di atti reputati incompatibili con il grado, potrà essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina che, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, dichiari se, a suo avviso, egli sia *ancora meritevole di conservare il grado.*

Art. 74.

L'ufficiale non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina se: *a*) non gli siano stati prima comunicati personalmente o per il tramite dell'autorità militare che lo ha in forza, gli addebiti mossigli e non sia stato invitato a prender visione degli atti relativi; *b*) non abbia presentato le sue giustificazioni nei termini fissatigli.

Art. 75.

La decisione di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina spetta normalmente al comandante del corpo d'armata, all'alto comandante marittimo o navale, al comandante di zona aerea territoriale.

Se trattisi di ufficiali generali o ammiragli, o di più ufficiali corresponsabili e dipendenti da comandi diversi, o se gli addebiti siano di carattere politico, e, infine, nei casi previsti dall'articolo seguente, la decisione è riservata al Ministro.

Art. 76.

Nei casi di corresponsabilità di ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica viene ordinato un unico Consiglio dal Ministro della guerra, o della marina, o dell'aeronautica, a seconda che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali responsabili appartenga all'esercito o alla marina o all'aeronautica.

Art. 77.

Il Consiglio di disciplina è formato e convocato dal Ministro competente per gli ufficiali generali ed ammiragli; dal competente comandante di corpo d'armata o alto comandante marittimo o navale o comandante di zona aerea territoriale in ogni altro caso.

Ordinamento.

Art. 78.

Il Consiglio di disciplina è formato in relazione al grado dell'ufficiale che vi è sottoposto e si compone dei cinque ufficiali in servizio effettivo, più anziani, dipendenti dai comandi di cui al precedente articolo ed aventi i gradi indicati in apposite tabelle, che saranno annesse al regolamento.

Nel caso che nell'ambito di uno stesso comando non vi siano in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti, si ricorre ad ufficiali di uno o, se occorra, di più comandi vicini.

A parità di anzianità assoluta fra ufficiali di arma diversa, i componenti vengono designati secondo l'ordine di precedenza delle varie armi e dei vari corpi stabilito dalle leggi d'ordinamento.

Il presidente e almeno due membri debbono essere d'arma o corpo combattente.

L'ufficiale che abbia fatto parte di un Consiglio di disciplina non può essere nuovamente designato per tale incarico se non sono trascorsi almeno tre mesi.

Il Consiglio di disciplina per ufficiali generali o ammiragli si compone dei generali o ammiragli più anziani del grado prescritto dalle tabelle, osservate le norme di cui ai precedenti commi.

Art. 79.

Qualora non sia possibile formare il Consiglio per ufficiali generali o ammiragli nel modo prescritto dall'articolo precedente, esso potrà essere composto di generali od ammiragli di un unico grado, superiori, almeno in anzianità, all'ufficiale per il quale il Consiglio è ordinato.

In mancanza di generali od ammiragli, si ricorrerà ad ammiragli o generali del grado e dell'anzianità prescritta.

Art. 80.

Qualora tenuto anche conto dei casi di esenzione e di esclusione di cui all'art. 83 non siavi un ufficiale di pari grado più anziano di quello sottoposto a Consiglio, viene designato a far parte del Consiglio di disciplina l'ufficiale meno anziano del grado immediatamente superiore.

Art. 81.

Se il Consiglio riguardi più ufficiali appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, oppure a corpi d'armata, alti comandi marittimi o navali o zone aeree territoriali diverse, esso viene formato in relazione al più elevato in grado o in anzianità.

Art. 82.

Nei casi previsti dall'art. 76, ciascuna delle autorità interessate designa il gruppo di ufficiali che dovrebbero formare il Consiglio di disciplina, tenendo conto delle norme di cui al precedente articolo.

Il Consiglio definitivo viene quindi composto nel modo seguente:

a) se i gruppi sono due, il presidente ed il meno elevato in grado dei membri sono tratti da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e gli altri tre sono tratti dal secondo gruppo;

b) se i gruppi son tre, il membro meno elevato in grado è dato da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, il presidente è sorteggiato fra i due ufficiali più anziani degli altri due gruppi, e gli altri membri son tolti uno dal gruppo cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e gli altri due da quello che non ha dato il presidente.

Art. 83.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che siano Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;

b) il capo di Stato Maggiore generale e il sottocapo di Stato Maggiore generale, i capi o sottocapi di Stato Maggiore della Regia marina e della Regia aeronautica ed il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;

c) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare del Re e dei Reali Principi;

d) gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica, allo Stato Maggiore del Regio esercito, agli uffici di Stato Maggiore della marina o dell'aeronautica, al comando generale dell'arma dei carabinieri Reali, alla Segreteria della Commissione suprema di difesa;

e) gli ufficiali allievi delle scuole militari;

f) i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a Consiglio e i capi di Stato Maggiore del corpo d'armata o della divisione, del comando in capo di armata navale o di squadra, dei comandi in capo dei dipartimenti marittimi o dei comandi militari marittimi, o del comando di zona aerea territoriale;

g) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;

h) l'offeso o il danneggiato, ed i parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'inquisito, dell'offeso, o danneggiato;

i) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare, e chi per ufficio diede parere in merito;

l) coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o Consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

m) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto Consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta per mancanze punibili con provvedimento di stato.

Art. 84.

L'autorità competente a convocare il Consiglio di disciplina invita gli ufficiali designati a dichiarare se trovinsi in casi di incompatibilità previsti dal precedente articolo.

Sostituiti gli incompatibili, gli infermi, o impediti, con ufficiali dello stesso grado che li seguano immediatamente in anzianità, l'autorità stessa porta a conoscenza dell'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina la composizione di questo e l'ufficiale può una volta ricusare uno dei componenti senza indicarne il motivo.

Sostituito tale componente e costituito definitivamente il Consiglio, l'autorità predetta procede alla sua convocazione.

Art. 85.

E' presidente del Consiglio di disciplina l'ufficiale di grado più elevato o, a parità di grado, il più anziano tra i suoi componenti, fermo restando il disposto del precedente articolo 84.

Il presidente designa fra i membri un segretario.

SEZIONE II. — *Disposizioni speciali per unità mobilitate, all'estero o in colonia.*

Art. 86.

L'ordinamento del Consiglio di disciplina presso reparti del Regio esercito, della Regia aeronautica mobilitati o in servizio fuori del Regno, o di comandi navali all'estero o presso truppe coloniali o comandi navali dislocati in Colonia è stabilito da regolamenti speciali.

Ove per deficienza di ufficiali non possa costituirsi il Consiglio, questo si formerà nel Regno secondo le decisioni del competente Ministro.

SEZIONE III. — *Procedura.*

Art. 87.

L'autorità che ha formato il Consiglio ne dà comunicazione all'ufficiale che v'è sottoposto, avvertendolo che egli può scegliersi un ufficiale che lo assista durante il procedimento.

L'ufficiale deve essere scelto fra quelli in servizio effettivo che prestano servizio nel Regno e deve essere di grado non superiore a quello del presidente e non inferiore a quello dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.

La predetta autorità rimette contemporaneamente al presidente l'ordine di convocazione del Consiglio e gli atti acquisiti dallo inquirente o dalle autorità gerarchiche, comprese le eventuali difese scritte dell'ufficiale sottoposto a Consiglio, distinti, numerati e descritti in appositi indici, datati e sottoscritti dall'autorità che li ha raccolti.

Art. 88.

Il presidente, fatta prendere conoscenza degli atti ai membri, fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio ad intervenire, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà nè farà constare d'esserne legittimamente impedito, il Consiglio procederà in sua assenza.

Ove occorra, la riunione potrà essere prorogata con ordinanza motivata del presidente.

Art. 89.

Le sedute del Consiglio di disciplina sono segrete.

Art. 90.

Aperta la seduta il presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sull'importanza del parere che sono chiamati ad emettere, ricordando loro che, ai termini dell'art. 73, debbono basarsi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, per la tutela dell'integrità morale e disciplinare del corpo degli ufficiali.

Fa quindi introdurre l'ufficiale sottoposto a Consiglio e quello che lo assiste, e, data lettura dell'ordine di convocazione, invita il segretario a leggere gli atti dell'inchiesta, comprese le giustificazioni che l'ufficiale abbia già addotte.

Appena letto, ciascun atto viene ritirato dal presidente, che vi appone firma, bollo d'ufficio e data della seduta, e lo contrassegna nell'indice.

Terminata la lettura, il presidente, i membri del Consiglio e l'ufficiale appongono la loro firma all'indice degli atti.

Art. 91.

Il presidente e i membri del Consiglio, a mezzo del presidente, dopo la lettura degli atti possono, astenendosi da ogni apprezzamento, chiedere all'ufficiale i chiarimenti che ritengono necessari sui fatti addebitatigli.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio e quello che lo assiste non sono ammessi a fare nuove istanze nè ad esibire e chiedere produzione di nuovi documenti, ma possono esporre ragioni a difesa, le quali debbono anche risultare da un esposto scritto e firmato dall'ufficiale e dall'assistente, e che il presidente allega agli atti, dopo avervi apposto firma, bollo e data, ed averne fatto fare menzione nel verbale, e con postilla da lui firmata, datata e bollata in calce all'indice.

Art. 92.

Udite le eventuali giustificazioni, il presidente fa ritirare l'ufficiale e quello che lo assiste.

Qualora il Consiglio di disciplina ritenga non poter esprimere il proprio parere senza un supplemento d'istruttoria, sospende il procedimento e rimette gli atti all'autorità che ne ha ordinato la convocazione, precisando i punti per le nuove indagini. In caso diverso mette ai voti il seguente quesito formulato ai termini dell'art. 73:

Il . . . . è egli ancora meritevole di conservare il grado?

La votazione è segreta, ed i componenti del Consiglio vi procedono per ordine inverso di grado ed anzianità.

Fatto lo spoglio, il presidente proclama l'esito della votazione e il conseguente parere del Consiglio; il segretario li trascrive nel verbale, il quale è firmato seduta stante dai componenti del Consiglio.

Dopo di che il presidente dichiara sciolto il Consiglio e rimette gli atti all'autorità che lo ha convocato, la quale li invia al Ministro senza esprimere pareri.

Art. 93.

Il Ministro non potrà scostarsi nelle sue decisioni dal parere del Consiglio se non in favore dell'ufficiale.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 94.

Sono abrogate le disposizioni relative all'aspettativa speciale, di cui alle leggi 3 luglio 1902, n. 247, 19 luglio 1909, n. 493, 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301, ed ogni altra disposizione che non sia compatibile con quelle della presente legge.

I gradi onorari concessi sono conservati *ad personam.*

Art. 95.

Il tenente dei carabinieri Reali, proveniente dagli ufficiali di complemento di altre armi, che venga ritrasferito nell'arma di provenienza, cessa dal servizio permanente e riprende l'anzianità originaria; ma, se desideri di essere mantenuto in servizio permanente, conserva l'anzianità attribuitagli nell'arma dei carabinieri.

Art. 96.

L'aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio è regolata dal R. decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925, per gli ufficiali del Regio esercito e dal R. decreto-legge n. 1938 del 15 ottobre 1925 per gli ufficiali della Regia marina.

Art. 97.

I Consigli di disciplina, già ordinati all'atto della promulgazione della presente legge, proseguiranno secondo la legge precedente.

Art. 98.

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, già inviati in congedo assoluto o collocati a riposo e dispensati da ogni eventuale servizio, che non siano mantenuti o riassunti in servizio ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, sono inscritti d'ufficio in speciali ruoli distinti per armi e corpi.

Qualora però conservino la idoneità fisica richiesta per il mantenimento o per la riassunzione in servizio dal citato decreto Luogotenenziale, potranno, a loro domanda, essere inscritti nella riserva anche indipendentemente dal mantenimento o dalla riassunzione.

Gli ufficiali inscritti negli speciali ruoli di cui al primo comma del presente articolo potranno essere temporaneamente richiamati in servizio per speciali incarichi qualora abbiano la necessaria idoneità fisica, mediante decreto del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 99.

Gli ufficiali generali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano ad aver già raggiunto i nuovi limiti di età, o che li raggiungeranno entro il corrente anno 1926, pur non potendo più — a partire dalla data predetta o, rispettivamente, dal successivo raggiungimento dei detti limiti — aspirare all'avanzamento, saranno ulteriormente mantenuti in servizio per altri sei mesi e, in ogni caso, almeno fino al 31 dicembre 1926.

I relativi posti di organico saranno, a tutti gli effetti, considerati vacanti soltanto dalla data della effettiva cessazione dal servizio degli ufficiali predetti.

Agli effetti del diritto a pensione della vedova dell'ufficiale che cessi dal servizio permanente per l'applicazione dei limiti di età ridotti dalla presente legge, il termine di due anni di cui agli articoli 13 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e 3 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2399, va riferito alla data in cui l'ufficiale avrebbe raggiunto i limiti di età stabiliti dalle precedenti disposizioni, purchè il matrimonio sia stato celebrato prima della cessazione dal servizio permanente.

Art. 100.

Sino al 31 dicembre 1930 gli ufficiali dell'arma aeronautica esclusi definitivamente dall'avanzamento ad anzianità sino al grado di colonnello, e quelli esclusi definitivamente dall'avanzamento a scelta per i gradi di generale possono essere trattenuti in servizio fino a che conserveranno l'idoneità al proprio grado, secondo il giudizio motivato ed insindacabile delle Commissioni di avanzamento, le quali dovranno annualmente pronunciarsi in merito.

In caso di divergenza di giudizio delle Commissioni deciderà il Ministro.

Art. 101.

Per la prima applicazione della presente legge è data facoltà al Ministero della guerra di emanare, di concerto con quelli della marina e della aeronautica, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 680.

LEGGE 11 marzo 1926, n. 398.
Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nessuno può conseguire l'avanzamento al grado superiore se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e se non possiede in modo spiccato i necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura.

Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 2.

L'avanzamento ha luogo per arma e per corpo:

fino al grado di generale di divisione per l'arma dei Reali carabinieri;

fino al grado di generale di brigata per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio;

fino al grado di tenente generale per il ruolo tecnico di artiglieria;

fino al grado di tenente generale medico, e commissario, per i corpi sanitario (esclusi i farmacisti) e di commissariato;

fino al grado di colonnello per gli ufficiali di amministrazione, per il corpo veterinario e per il ruolo dei farmacisti militari;

fino al grado di tenente colonnello per gli ufficiali di sussistenza.

All'avanzamento al grado di generale di divisione concorrono solamente i generali di brigata delle armi di fanteria, artiglieria (ruolo combattente), cavalleria e genio, ed a quello di generale di corpo di armata, concorrono soltanto i generali di divisione.

Per la designazione dei generali d'armata dispone l'articolo 78.

Art. 3.

L'avanzamento per tutte le armi e corpi, avviene ad anzianità ed a scelta od esclusivamente a scelta come risulta dalla tabella seguente:

Del modo col quale si effettua l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.

Avanzamento al grado di	ARMA E CORPO						
	Armi combattenti	Ruolo tecnico d'artiglieria	Corpo sanitario	Corpo commissariato e sussistenza	Corpo d'amministrazione	Corpo veterinario	Ruolo farmacisti militari
Capitano . . .	Anzianità scelta con esame (facoltativo).	Anzianità —	Anzianità previo esame di idoneità. —	Anzianità scelta con esame (facoltativo).	Anzianità previo esame di idoneità. —	Anzianità previo esame di idoneità scelta con esame (facoltativo).	Anzianità previo esame di idoneità. —
Maggiore . . .	Anzianità previo esperimento d'idoneità scelta con esame (facoltativo), scuola di guerra, passaggio in S. M.	Anzianità scelta per titoli.	— scelta per titoli ed esami.	Anzianità previo esame di idoneità. scelta con esame (facoltativo).	Anzianità scelta con esame (facoltativo).	Anzianità previo esame di idoneità scelta con esame (facoltativo).	— scelta per titoli.
Tenente colonnello.	Anzianità scelta con esame (facoltativo) o passaggio in S. M.	— scelta per titoli.	Anzianità scelta con esame (facoltativo).	Anzianità scelta con esame (facoltativo).	Anzianità scelta con esame (facoltativo).	— scelta con esame (obbligatorio).	Anzianità —
Colonnello. . .	Scelta previo esperimento obbligatorio.	Scelta per titoli.	Scelta per titoli.	Scelta previo esame obbligatorio.	Scelta previo esame obbligatorio.	Scelta per titoli.	Scelta per titoli.
Generali. . . .	Scelta senza speciali esami o esperimenti.	Scelta per titoli.	Scelta per titoli.	Scelta senza speciali esami o esperimenti.	—	—	—

Art. 4.

Il grado di Maresciallo d'Italia può essere conferito solamente per azioni di guerra.

Art. 5.

Nelle varie armi e corpi, (come nell'art. 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate) fino al grado di tenente colonnello incluso è concessa una determinata aliquota di posti all'avanzamento a scelta. per gli ufficiali che, rivestendo determinati requisiti, abbiano superato speciali prove od abbiano ottenuto il trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.

Art. 6.

L'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianità, non può essere conseguito senza la esplicita dichiarazione delle autorità incaricate di pronunciare i giudizi in merito allo avanzamento che il candidato alla promozione possiede realmente le qualità di cui all'articolo 1.

Art. 7.

L'idoneità all'avanzamento è determinata nei modi stabiliti dalla presente legge e dal relativo regolamento.

Art. 8.

La permanenza minima, in ciascun grado, necessaria per conseguire l'avanzamento al grado superiore, è fissata:

in tre anni, nel grado di tenente;

in quattro anni, nel grado di capitano;

in due anni, nei gradi successivi, per tutte le armi e corpi.

Art. 9.

L'ufficiale, durante la disponibilità o la aspettativa, non può conseguire la promozione.

Art. 10.

Non può essere promosso al grado superiore l'ufficiale a carico del quale sia stato iniziato procedimento penale, o sia stata ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina.

In caso di esito favorevole, l'ufficiale, previo un nuovo giudizio delle competenti autorità, deve essere promosso anche se non esistono vacanze nell'organico del grado superiore e deve essergli assegnata la data e la sede di anzianità che avrebbe conseguita qualora la sua promozione non fosse stata sospesa.

La promozione di cui al comma precedente deve avvenire entro un termine non superiore ai quattro mesi dalla data del proscioglimento o da quella del verdetto del Consiglio di disciplina.

CAPO II.

Delle vacanze nei ruoli organici.

Art. 11.

Nessuno può essere promosso al grado superiore se non esistono vacanze nel relativo ruolo, tranne nel caso previsto dall'articolo precedente.

Art. 12.

Costituiscono vacanze organiche, agli effetti di cui al precedente articolo:

l'allontanamento dal servizio per limiti di età;

i decessi;

il collocamento in ausiliaria, od a riposo, od in riforma;

il collocamento in congedo provvisorio;

le dimissioni;

il collocamento in aspettativa, per qualunque motivo;

il collocamento in disponibilità;

la perdita del grado, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;

la cancellazione dai ruoli di cui all'articolo 35.

Art. 13.

Agli effetti di cui al precedente articolo 11 il collocamento fuori quadro di ufficiali, derivante da particolari esigenze durante il corso dell'anno — in aggiunta ai fuori quadro stabiliti per legge o per successivo decreto Reale — e qualunque altro movimento avvenga nei fuori quadro per esigenze varie, non costituiscono vacanze di organico e quindi non dànno luogo a promozioni dal grado inferiore.

Art. 14.

L'ufficiale giudicato idoneo all'avanzamento acquista diritto al grado superiore dal giorno successivo a quello in cui si è verificata una vacanza in detto grado e tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianità nel nuovo grado.

CAPO III.

Accertamento della idoneità all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.

Art. 15.

Il Ministero della guerra ogni anno determina e fa conoscere i limiti d'anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo, per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

Tali limiti saranno stabiliti in modo da raggiungere il presumibile fabbisogno di un paio d'anni, esaminandosi così la posizione degli ufficiali per l'avanzamento non oltre due anni prima del tempo in cui potrà avvenire la loro promozione.

Art. 16.

Quando per il sopravvenire di speciali circostanze il numero degli ufficiali inscritti sui quadri di avanzamento si addimostri insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il Ministro della guerra dispone per la compilazione di quadri suppletivi di avanzamento, indicando volta a volta il grado ed il numero degli ufficiali che dovranno esservi compresi.

Art. 17.

Per la idoneità o meno all'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianità, si pronunciano successivamente:

un giudizio di 1° grado;

un giudizio di 2° grado; e, nei casi che saranno previsti dal regolamento, un giudizio di 3° grado.

Il giudizio di 2° grado, o quello di 3° grado, quando questo abbia luogo, è decisivo.

Nel solo caso in cui vi sia discrepanza tra i giudizi di primo e di secondo grado e quello pronunciato dalla Commissione centrale di avanzamento di cui all'articolo 22, il giudizio decisivo spetta al Ministro della guerra.

Art. 18.

I giudizi di avanzamento sono pronunciati dalle autorità gerarchiche, determinate dal regolamento, nei modi e con le formalità specificate nel regolamento medesimo.

Art. 19.

Quando ai giudizi di cui al precedente articolo concorrono due o più autorità, esse non si riuniscono in « Commissione » per decidere, ma ciascuna si pronuncia successivamente, a cominciare da quella meno elevata in grado, ed il giudizio di ciascuna deve essere completo e firmato dalla autorità che lo pronuncia.

Fa eccezione la Commissione centrale di cui all'art. 22, in cui i membri si riuniscono per discutere e decidere.

Art. 20.

Le autorità di cui agli articoli 17 e 18, in base a quanto prescrive l'articolo 1, debbono anzitutto esaminare se realmente l'ufficiale disimpegna « bene le funzioni del proprio grado », dopo di che lo prenderanno in esame nei riguardi dell'avanzamento.

Di quanto precede dovrà essere fatto cenno nel giudizio in merito all'avanzamento.

Art. 21.

In qualunque momento dell'anno le autorità di cui agli articoli 17 e 18 hanno il diritto ed il dovere di prendere in esame gli ufficiali dipendenti, nei riguardi della idoneità agli uffici del rispettivo grado, allo scopo di proporre l'eventuale eliminazione dai ruoli di coloro che se ne rendessero meritevoli.

Art. 22.

Per i giudizi relativi all'avanzamento a colonnello ed agli alti gradi della gerarchia militare è costituita una « Commissione centrale di avanzamento », la quale si compone: del Ministro della guerra, presidente, del capo di Stato Maggiore generale, dei quattro comandanti di armata, membri. Il Ministro della guerra non ha voto.

I Comandanti di corpo d'armata ed il Sottocapo di Stato Maggiore generale intervengono alle sedute della Commissione, come membri consultivi, senza diritto a voto.

In assenza del Ministro della guerra presiede la Commissione il Capo di Stato Maggiore generale con diritto a voto.

Art. 23.

Il Presidente della Commissione centrale di avanzamento ha facoltà:

a) di far intervenire in seno alla Commissione, come membri consultivi, senza diritto a voto, gli Ispettori delle varie armi, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, il tenente generale di artiglieria, il tenente generale medico e quello commissario, per gli ufficiali delle varie armi e dei corpi rispettivi;

b) di far intervenire in seno alla Commissione stessa, senza diritto a voto, qualunque superiore del giudicando, per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale.

Art. 24.

La Commissione centrale si intende costituita, per i giudizi che deve pronunciare, quando sono presenti tre membri con diritto a voto ed il candidato è dichiarato idoneo solamente se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 25.

La votazione per la idoneità o non idoneità dei candidati, in seno alla Commissione centrale, avviene, dopo la discussione, con voto segreto.

Art. 26.

Fra il giudizio di 1° grado ed il giudizio decisivo non deve mai intercorrere un periodo di tempo superiore ai tre mesi.

Art. 27.

Quando, eccezionalmente, le autorità di cui agli articoli 17 e 18 ritengono di dover esprimere giudizio sospensivo, le ragioni che abbiano potuto indurre a tale provvedimento, debbono essere chiaramente specificate.

Art. 28.

Quando un ufficiale è giudicato idoneo allo avanzamento, viene iscritto nel rispettivo quadro di avanzamento ad anzianità od a scelta.

Art. 29.

Quando un ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento viene:

a) sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina;

b) collocato in aspettativa per qualsiasi motivo;

c) collocato in disponibilità;

d) sospeso dall'impiego;

la sua iscrizione nel quadro rimane sospesa sino a quando la sua posizione sia completamente definita.

Art. 30.

Quando un ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento, a parere delle autorità di cui agli articoli 17 e 18, viene a perdere per motivi fisici, intellettuali, morali, e per motivi di qualsiasi altra specie, la idoneità all'avanzamento, le autorità in precedenza accennate debbono inoltrare apposita proposta affinchè egli venga tolto dal quadro di avanzamento.

Art. 31.

Sono dichiarati definitivamente esclusi dallo avanzamento:

a) tutti gli ufficiali del grado inferiore a quello di tenente colonnello (esclusi i subalterni) che per due volte anche non consecutive siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o che per due volte, dopo esservi stati iscritti, sono stati tolti dal quadro di avanzamento; o che una volta furono dichiarati non idonei, ed una volta tolti dal detto quadro;

b) tutti gli ufficiali dal grado di tenente colonnello in su che per una sola volta siano stati dichiarati non idonei, o per una sola volta tolti dal quadro di avanzamento.

Art. 32.

Per i tenenti non si fa mai luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 33.

All'ufficiale che viene iscritto sul quadro di avanzamento a scelta o ad anzianità, nonchè agli ufficiali dichiarati non idonei o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 29, 30 e 31 è data conoscenza dei giudizi che li riguardano con le modalità stabilite dal regolamento.

All'ufficiale dichiarato non idoneo, o tolto dal quadro, è data anche conoscenza della motivazione della non idoneità o della cancellazione, qualora lo richieda.

Art. 34.

Gli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta o ad anzianità sono promossi di mano in mano che si verificano vacanze nel grado superiore, nella proporzione e con le norme di cui alla presente legge e relativo regolamento.

Art. 35.

Agli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento ed a quelli dichiarati non idonei agli uffici del grado si applicano le norme stabilite nella legge sullo stato degli ufficiali.

In ambedue i casi i detti ufficiali vengono tolti dai ruoli entro un mese dal giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.

Art. 36.

Fanno eccezione alle disposizioni di cui allo articolo 35 i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, dichiarati definitivamente non idonei all'avanzamento, i quali, se giudicati idonei ad assumere gli incarichi speciali che saranno specificati dal regolamento, possono essere trattenuti in servizio in detti incarichi, con le norme e con le limitazioni stabilite dal regolamento stesso, e gli ufficiali di cui agli articoli 71 e 72.

CAPO IV.

Dell'avanzamento ad anzianità degli ufficiali in servizio permanente.

Art. 37.

Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente, sono inscritti, agli effetti dello avanzamento, in altrettanti ruoli di anzianità come segue:

1°) ufficiali dell'arma dei Reali carabinieri;
2°) ufficiali dell'arma di fanteria;
3°) ufficiali dell'arma di cavalleria;
4°) ufficiali dell'arma di artiglieria, ruolo combattente;
5°) ufficiali dell'arma di artiglieria, ruolo tecnico;
6°) ufficiali dell'arma del genio;
7°) ufficiali del corpo sanitario;
8°) ufficiali del corpo commissariato;
9°) ufficiali di sussistenza;
10°) ufficiali di amministrazione;
11°) ufficiali del corpo veterinario;
12°) ufficiali farmacisti.

Gli ufficiali generali sono inscritti, per gradi, agli effetti dell'avanzamento in un unico ruolo di anzianità ad eccezione:

dei generali dei Reali carabinieri;
dei generali del ruolo tecnico di artiglieria;
dei generali medici;
dei generali commissari,

i quali sono compresi in altrettanti ruoli distinti.

Gli ufficiali del corpo di Stato Maggiore, agli effetti dell'avanzamento, sono inscritti al loro posto di anzianità nel ruolo dell'arma di provenienza.

Art. 38.

In conformità dei ruoli di anzianità, le autorità di cui agli articoli 17 e 18 nei limiti e nei modi prescritti dalla presente legge e relativo regolamento, compilano annualmente, per ogni arma o corpo, tanti specchi di proposta di avanzamento per gli ufficiali quanti sono i gradi di ciascun ruolo.

Art. 39.

Per coprire i posti spettanti all'anzianità nel grado di capitano i tenenti non sono sottoposti ad esami od esperimenti, tranne gli ufficiali medici e farmacisti, veterinari e di amministrazione i quali debbono sostenere appositi esami su programmi stabiliti per decreto Reale.

Art. 40.

I tenenti di cavalleria non possono essere inscritti sul quadro di avanzamento ad anzianità, o concorrere agli esami a scelta, se non hanno compiuto, con esito favorevole, il corso della Scuola di cavalleria di Pinerolo ed il corso della scuola di Tor di Quinto.

Art. 41.

Per coprire i posti spettanti all'anzianità nel grado di maggiore, i capitani (come nell'articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate) sono assoggettati a speciali esami di idoneità, con le norme di cui ai seguenti articoli 42, 43, 44, 45, 46 e 47.

Art. 42.

Le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado, oltre ad esaminare se l'ufficiale disimpegna realmente bene le funzioni del proprio grado, debbono assegnargli un punto di merito espresso in ventesimi in base:

1°) alla idoneità generica all'avanzamento dell'ufficiale;
2°) alle classifiche precedentemente riportate ed ai precedenti di carriera dell'ufficiale;
3°) al servizio effettivamente prestato in guerra;
4°) alle distinzioni e ricompense conseguite in guerra.

Per l'idoneità generica all'avanzamento, che implica il possesso di tutte le qualità fisiche, intellettuali, di carattere, di condotta e di coltura che rendono l'ufficiale meritevole di rivestire il grado superiore, si assegnano dieci punti.

Per le classifiche precedentemente riportate e per i precedenti di carriera dell'ufficiale, si assegnano quattro punti.

Per il servizio effettivamente prestato in guerra si assegnano quattro punti.

Per le distinzioni e ricompense conseguite in guerra si assegnano due punti.

Le norme particolari per l'assegnazione del punto di merito sono specificate dal regolamento.

Art. 43.

Le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di 2° grado si attengono anch'esse alle norme di cui all'articolo precedente assegnando un punto di merito.

Art. 44.

Le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di 3° grado, pronunciano il giudizio decisivo e fissano il punto di merito definitivo.

Art. 45.

I capitani che riportano un punto definitivo (articolo 44) inferiore a quattordici ventesimi sono dichiarati « non ido-

nei »: essi non si presentano al prescritto esperimento e sono ripresi in esame nell'anno successivo, se non vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 31.

In caso contrario sono dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi sono applicate le prescrizioni di cui all'articolo 35.

Art. 46.

I capitani dichiarati idonei si presentano all'esperimento in seguito al quale vien loro assegnato un punto di merito espresso in ventesimi, basato esclusivamente sulle risultanze dell'esperimento stesso. Le norme per l'assegnazione del punto ad esperimento compiuto, risultano dal regolamento.

Art. 47.

La somma fra i due punti di merito, di cui agli articoli 44 e 46 costituisce il punto di classifica dei singoli candidati.

Sono dichiarati idonei i candidati che ottengono un punto di classifica non inferiore ai ventisei quarantesimi, purchè abbiano riportato non meno di dodici ventesimi nell'esperimento.

Tutti gli altri sono dichiarati non idonei e ad essi sono applicate le disposizioni dell'articolo 31.

Art. 48.

Le vacanze nei ruoli, nei gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello delle varie armi e corpi, sono colmate, per quanto riguarda la aliquota spettante alla anzianità (come da articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contenute), con altrettanti tenenti, capitani e maggiori dichiarati idonei all'avanzamento presi nel rispettivo ruolo in ordine di anzianità.

CAPO V.

Dell'avanzamento a scelta degli ufficiali in servizio permanente.

Art. 49.

L'avanzamento a scelta ha luogo nei casi previsti dall'articolo 3, o per meriti eccezionali, come da articolo 51.

Nei casi di scelta alla quale gli ufficiali concorsero o mediante gli esami facoltativi, o superando i corsi della Scuola di guerra, od ottenendo il passaggio nel corpo di Stato Maggiore, l'aliquota concessa alla scelta, in raffronto a quella riservata all'anzianità, ed il vantaggio di carriera agli interessati, sono stabiliti dalla presente legge.

Art. 50.

Non è consentito il cumulo, nello stesso grado, di due vantaggi, derivanti dalla scelta, tranne nel grado di capitano delle armi combattenti, nel qual grado è concesso di cumulare il vantaggio derivante dal compimento della Scuola di guerra, con quello derivante dal trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.

Art. 51.

L'ufficiale che non solo possiede qualità morali, intellettuali, militari e di cultura così eccezionali da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando del grado superiore, ma che abbia reso altresì — nell'esercizio delle sue attribuzioni — qualche servizio di straordinaria importanza allo Stato, anche se non ancora inscritto sul quadro di avanzamento del grado, sarà promosso al grado superiore, purchè abbia raggiunto la prima metà del ruolo rispettivo, indipendentemente dalla aliquota concessa alla scelta dalla presente legge.

Art. 52.

Le proposte per le promozioni di cui al precedente articolo sono fatte con speciale relazione a S. M. il Re dal Ministro della guerra. Esse però dovranno riportare, preventivamente, l'unanime parere favorevole della Commissione centrale di cui all'articolo 22 con l'intervento di almeno tre dei suoi membri con diritto a voto.

Art. 53.

L'ufficiale che aspira ad essere ammesso agli esami di avanzamento a scelta (facoltativo), od a quello di concorso per la Scuola di guerra, deve esserne dichiarato meritevole dalle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di 1° grado.

Art. 54.

Fino alla concorrenza di un terzo, i posti vacanti nel grado di capitano, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come da articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate), sono concessi agli avanzamenti a scelta.

Art. 55.

Possono concorrere all'avanzamento a scelta, per esami, e per due volte soltanto, i tenenti che ne facciano domanda e siano entrati nella prima metà del rispettivo ruolo.

I programmi degli esami da superare, per conseguire la scelta, sono fissati con decreto Reale.

Art. 56.

I tenenti dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami, sono promossi in ciascun anno in ordine di anzianità non appena entrino:

nel primo sedicesimo del rispettivo ruolo, se di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

nel primo dodicesimo, per le altre armi e corpi;

nel primo quarto, se veterinari;

sempre beninteso nel limite dei posti riservati alla scelta a norma dell'articolo 54.

Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.

Art. 57.

Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di maggiore, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come nell'articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate) sono concessi agli avanzamenti a scelta: però, per il corpo veterinario, l'aliquota riservata alla scelta è di un terzo.

Art. 58.

Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda e che siano entrati nella prima metà del rispettivo ruolo.

I programmi degli esami per conseguire la scelta, sono fissati con decreto Reale.

Art. 59.

I capitani appartenenti ad arma combattente, per poter essere inscritti sul quadro di avanzamento a scelta, debbono aver tenuto lodevolmente per almeno due anni il comando effettivo del rispettivo reparto.

Art. 60.

I capitani dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami, sono promossi, in ciascun anno, in ordine di anzianità, non appena entrino:

nel primo nono del rispettivo ruolo, se appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

nel primo dodicesimo, per le altre armi e corpi;

nel primo quarto, se del corpo veterinario,

sempre beninteso nel limite dei posti riservati alla scelta, a norma dell'articolo 57.

Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.

I capitani che hanno compiuto con successo i corsi della Scuola di guerra sono promossi a scelta, in ordine di anzianità, non appena entrino nel primo sesto del rispettivo ruolo, sempre, benintenso, nel limite di cui al precitato articolo 57.

Art. 61.

Fino alla concorrenza di un quarto i posti vacanti nel grado di tenente colonnello, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come nell'articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate), sono concessi all'avanzamento a scelta per esami.

Art. 62.

Possono concorrere all'avanzamento a scelta per esami, e per due volte soltanto, i maggiori che ne facciano domanda e siano entrati nella prima metà del rispettivo ruolo.

I programmi degli esami da sostenere per conseguire la scelta, sono fissati con decreto Reale.

Art. 63.

I maggiori dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami, sono promossi, in ciascun anno, in ordine di anzianità, non appena entrino:

nel primo settimo del rispettivo ruolo se di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e corpo sanitario;

nel primo dodicesimo per le altre armi e corpi;

sempre beninteso nel limite dei posti riservati alla scelta, a norma dell'articolo 61.

Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano in concorrenza con quelli che superano gli esperimenti negli anni successivi.

Art. 64.

Il grado di tenente colonnello, nel corpo veterinario, è concesso esclusivamente a scelta ai maggiori che superano il relativo esperimento, con norme analoghe a quelle fissate dall'articolo 65.

Art. 65.

I colonnelli delle varie armi e corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianità che abbiano superato gli speciali esperimenti di cui all'articolo 3.

I colonnelli del corpo sanitario, veterinario ed i colonnelli farmacisti, sono tratti a scelta per titoli dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianità.

Per i colonnelli del ruolo tecnico d'artiglieria dispone il successivo articolo 71.

Art. 66.

Per l'ammissione dei tenenti colonnelli allo esperimento, per l'assegnazione del punto di merito, per la presentazione all'esperimento, per l'assegnazione del punto ad esperimento compiuto, e per la formazione del punto di classifica definitiva, valgono le norme di cui agli articoli 42, 43, 44, 46 e 47.

In deroga però a quanto dispone l'articolo 47 sono dichiarati idonei i candidati che ottengono un punto di classifica non inferiore ai trenta quarantesimi, purchè abbiano riportato non meno di quindici ventesimi nell'esperimento.

Art. 67.

I tenenti colonnelli che riportano un punto di merito definitivo (articolo 44) inferiore a quindici ventesimi non sono ammessi al prescritto esperimento; essi s'intendono definitivamente esclusi all'avanzamento e ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35.

I tenenti colonnelli invece che, essendo stati ammessi al prescritto esperimento, non l'abbiano superato sono collocati in aspettativa per riduzione dei quadri, secondo le norme dell'articolo 70.

Art. 68.

I tenenti colonnelli da collocare in aspettativa per riduzione dei quadri a norma dell'articolo 67 sono tolti dai ruoli entro un mese dalla data della classifica definitiva che li riguarda, ma sono considerati come trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante nel biennio. Alla scadenza di detto periodo sono collocati in aspettativa per riduzione dei quadri.

Art. 69.

I tenenti colonnelli collocati in aspettativa per riduzione di quadri a norma dell'articolo 67 conseguono la promozione al grado superiore non appena la consegue, nel servizio permanente, l'ufficiale idoneo che li precedeva immediatamente nei ruoli del servizio stesso.

Art. 70.

L'aspettativa per riduzione di quadri, nella quale sono collocati i tenenti colonnelli a norma dell'articolo 68 è regolata, meno per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600. Però i tenenti colonnelli, promossi colonnelli a norma del precedente articolo, liquideranno dal giorno della promozione gli assegni sulla base di quelli loro spettanti nel nuovo grado come se fossero rimasti in servizio.

La durata dell'aspettativa non potrà eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali, o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di età, gli ufficiali di cui trattasi saranno trasferiti in ausiliaria, e liquideranno la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

Art. 71.

Nel ruolo tecnico di artiglieria l'avanzamento è regolato a scelta per titoli e ad anzianità, per la promozione a maggiore, nella proporzione di un quarto a scelta e tre quarti ad anzianità.

I capitani che avvantaggiano della scelta sono promossi quando entrano nel primo quarto del rispettivo ruolo. Ai capitani definitivamente esclusi dall'avanzamento in base all'articolo 31 si applicano le norme di cui all'articolo 35.

Nel corpo sanitario l'avanzamento da capitano a maggiore ha luogo esclusivamente a scelta per titoli ed esami; e nel ruolo dei farmacisti esclusivamente a scelta per titoli. I capitani medici e farmacisti, esclusi per due volte dalla scelta, possono essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età, con le norme e con le restrizioni di cui al regolamento.

Art. 72.

Nel ruolo tecnico d'artiglieria, l'avanzamento a tenente colonnello, a colonnello ed a tutti i gradi di generale avviene, esclusivamente a scelta per titoli.

I maggiori e tenenti colonnelli che sono esclusi, anche una sola volta, dalla scelta, sono dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento, ma sono conservati in servizio, col loro grado, con impieghi speciali fino al raggiungimento dei limiti di età. I colonnelli ed i generali esclusi anche una volta sola dalla scelta sono definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 35.

Nel corpo sanitario l'avanzamento al grado di colonnello ed ai vari gradi di generale, e nel corpo veterinario e nel ruolo dei farmacisti l'avanzamento a colonnello, hanno luogo esclusivamente a scelta per titoli.

I predetti ufficiali esclusi anche una sola volta dalla scelta, sono considerati definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi si applicano le norme di cui all'art. 35, eccezione fatta per i tenenti colonnelli medici, i quai possono essere trattenuti in servizio con le norme e restrizioni di cui al regolamento, fino al raggiungimento dei limiti di età.

Art. 73.

Tutti i gradi di ufficiale generale sono conferiti esclusivamente agli ufficiali che dimostrano di possedere, in modo eminente, le qualità che si richiedono ai capi di una gerarchia che è specialmente gerarchia di alto comando.

Art. 74.

I colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria, non possono essere promossi al grado superiore se non hanno comandato lodevolmente, per almeno due anni, il reggimento, od una scuola allievi ufficiali di complemento, od una Scuola centrale, ed i colonnelli del genio non possono essere promossi, se non hanno comandato il reggimento per almeno 18 mesi.

Però, i colonnelli del corpo di Stato Maggiore, per conseguire l'avanzamento, debbono aver comandato per due anni, lodevolmente, il reggimento della rispettiva arma.

Art. 75.

I colonnelli ed i generali dei vari gradi che dalla Commissione centrale non furono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta al grado superiore, sono definitivamente esclusi dallo avanzamento e ad essi si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 35.

Art. 76.

Per conseguire l'avanzamento al grado di generale di divisione, i generali di brigata provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a giudizio della Commissione centrale, debbono possedere le qualità necessarie ad assumere il comando della corrispondente grande unità di guerra.

Art. 77.

In deroga alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, i generali di brigata del genio possono essere dichiarati idonei all'avanzamento a generale di divisione se, non possedendo le qualità di cui all'articolo sopra detto, posseggono, in modo eminente, quelle necessarie a coprire determinate cariche tecniche stabilite dal regolamento.

Qualora dette cariche non siano vacanti al momento in cui spetterebbe loro l'avanzamento saranno trattenuti in servizio in attesa che la vacanza si formi, e fino al raggiungimento dei limiti di età del grado di generale di brigata.

Art. 78.

I comandanti di armata sono designati tra i comandanti di corpo di armata a prescindere da qualsiasi considerazione di anzianità.

Capo VI.

Del reclutamento e dell'avanzamento degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore.

Art. 79.

I capitani di Stato Maggiore sono reclutati fra quelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio i quali:

a) abbiano superato, con distinzione, gli esami della Scuola di guerra;

b) abbiano compiuto, con buon esito, un corso di esperimento pratico di servizio di Stato Maggiore secondo norme da fissarsi per decreto Reale;

c) abbiano tenuto lodevolmente, per almeno due anni, col grado di capitano, il comando del reparto della propria arma.

Art. 80.

I capitani di Stato Maggiore sono promossi maggiori nell'arma di provenienza non appena raggiungano il primo quinto del rispettivo ruolo, beninteso nei limiti concessi alla scelta dall'art. 57, cumulando così il vantaggio di carriera loro spettante per aver compiuto i corsi della Scuola di guerra e quello derivante dall'aver ottenuto il trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.

Art. 81.

I maggiori di Stato Maggiore sono scelti fra i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, provenienti dallo Stato Maggiore.

Art. 82.

I maggiori di Stato Maggiore sono promossi o nell'arma di provenienza, o nel corpo di Stato Maggiore, non appena raggiungano il primo settimo del ruolo organico dell'arma di provenienza, beninteso nei limiti concessi alla scelta dall'art. 61.

Art. 83.

I tenenti colonnelli di Stato Maggiore sono scelti fra i maggiori di Stato Maggiore o fra i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dal corpo di Stato Maggiore.

Art. 84.

I tenenti colonnelli di Stato Maggiore sono promossi colonnelli nell'arma di provenienza, ed eccezionalmente, nel corpo di Stato Maggiore.

Art. 85.

I colonnelli di Stato Maggiore sono scelti fra i tenenti colonnelli di Stato Maggiore e fra i colonnelli delle varie armi provenienti dal corpo di Stato Maggiore.

Art. 86.

Gli ufficiali di Stato Maggiore di qualunque grado possono essere trasferiti nell'arma di provenienza anche senza promozione.

CAPO VII.

Degli ufficiali in congedo.

Art. 87.

Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le armi e corpi che non sono vincolati al servizio attivo e cioè:

1° ufficiali in ausiliaria;
2° ufficiali della riserva;
3° ufficiali in congedo provvisorio;
4° ufficiali di complemento.

Art. 88.

Gli ufficiali in ausiliaria, in congedo provvisorio, di complemento e della riserva, sono inscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in ruoli di anzianità, conformemente a quanto è stabilito dall'art. 37 per gli ufficiali in servizio permanente.

Art. 89.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità per tutte le categorie degli ufficiali in congedo, eccettuato per quelli in congedo provvisorio i quali non possono conseguire promozione.

Art. 90.

Agli ufficiali di complemento oltre all'avanzamento ad anzianità può essere concessa una determinata aliquota di posti per l'avanzamento a scelta, nei gradi di tenente, capitano e maggiore.

Le condizioni e le modalità attraverso le quali può essere conseguita la scelta, risultano dal regolamento.

Art. 91.

Il criterio fondamentale di cui all'art. 1 è base dell'avanzamento anche degli ufficiali in congedo, e ad essi si applicano altresì le norme di cui all'art. 6.

Art. 92.

Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, può conseguire l'avanzamento se non dopo che vennero promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità, e della stessa arma o corpo.

Art. 93.

La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore è:

di 3 anni, nel grado di sottotenente;
di 6 anni, nel grado di tenente;
di 8 anni, nel grado di capitano;
di 4 anni, nei gradi superiori.

Art. 94.

Ogni anno, dopo l'epoca in cui vengono compilate le note caratteristiche, il Ministro della guerra fissa per ogni ruolo delle varie armi e corpi cui appartengono gli ufficiali in congedo, i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame agli effetti dell'avanzamento ad anzianità.

Art. 95.

Pure annualmente il Ministro della guerra stabilisce entro quali limiti di anzianità possono essere compresi gli ufficiali di complemento da inscrivere nei quadri di avanzamento a scelta, nonchè la loro proporzione rispetto a quelli da inscrivere per l'avanzamento ad anzianità.

Art. 96.

Per la presa in esame degli ufficiali in congedo nei riguardi dell'avanzamento, per la loro inscrizione sui quadri, per la cancellazione, per la sospensiva e per le comunicazioni da farsi agli interessati valgono le norme di cui agli articoli 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 30 e 33 riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.

Art. 97.

Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, nell'esercito attivo. Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per la indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, potranno ottenere due promozioni.

Tali promozioni sono da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo per guerra.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:

a) fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti alle armi combattenti ed agli ufficiali medici;

b) fino al grado di capitano, se appartenenti ai vari corpi ed ai servizi, esclusi i medici ed inclusi i farmacisti.

Art. 98.

L'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento ha luogo per esperimento e per titoli:

ha luogo normalmente per esperimento (eccezionalmente per titoli) per gli ufficiali appartenenti ad arma combattente;

ha luogo normalmente per titoli (eccezionalmente per esperimento) per gli ufficiali appartenenti ai servizi.

Art. 99.

L'ufficiale di complemento che aspira all'avanzamento a scelta può fare domanda per concorrervi solamente quando trovisi compreso nei limiti di anzianità di cui all'art 95 e deve unire alla domanda, nel caso di scelta per titoli, i documenti giustificativi che riterrà di dover presentare fra quelli elencati nel regolamento.

L'ufficiale di complemento che non venga ritenuto meritevole della scelta una prima volta, può essere ammesso a concorrervi, a domanda, una seconda volta.

Art. 100.

Le domande per l'ammissione all'esperimento per l'avanzamento a scelta sono prese in esame dalle autorità incari-

cate del giudizio di 1° grado, le quali si pronunciano inappellabilmente — con le norme stabilite dal regolamento — circa l'ammissibilità o meno del candidato.

Art. 101.

I risultati dell'esperimento di cui all'art. 98 sono comunicati alle autorità incaricate del giudizio di 1° grado per le decisioni di loro competenza; poi vengono trasmessi alle autorità del giudizio di 2° grado e finalmente a quelle di 3° grado incaricate di decidere.

Art. 102.

La procedura di cui all'articolo precedente è pure adottata per l'esame delle domande di avanzamento a scelta per titoli, le quali debbono essere sempre accompagnate dai relativi documenti giustificativi.

Art. 103.

Gli ufficiali di complemento del grado di tenente, capitano e maggiore, dichiarati idonei alla scelta per esperimento o per titoli, sono inscritti in altrettanti quadri di avanzamento a scelta quante sono le armi e corpi ai quali appartengono e sono promossi al grado superiore non appena vengono a trovarsi compresi nella frazione di ruolo a volta a volta fissata dal Ministero e nella proporzione di uno a scelta ed uno ad anzianità, in ciascun ruolo.

Art. 104.

Contro le decisioni delle competenti autorità, in merito all'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento, non è ammesso ricorso alcuno.

Art. 105.

Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:

se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei;

se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;

se due volte furono cancellati dai detti quadri;

se, appartenendo agli ufficiali di complemento, per due volte non parteciparono agli eventuali richiami.

CAPO VII.

Delle disposizioni relative al tempo di guerra.

Art. 106.

Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, devesi intendere quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto od in parte del territorio dello Stato o delle sue Colonie e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

Art. 107.

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi, di tutte le armi, corpi e servizi dell'esercito, promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato.

Art. 108.

In tempo di guerra:

a) le promozioni ad anzianità possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali agli esami di idoneità di cui all'articolo 3;

b) le promozioni a scelta, per le quali il predetto articolo stabilisce esperimenti obbligatori, possono aver luogo senza sottoporvi gli ufficiali;

c) gli esami a scelta facoltativi, di cui al detto articolo, possono essere sospesi.

Art. 109.

Non si può far luogo a promozioni per merito di guerra, quando l'ufficiale da promuovere non si sia trovato in territorio dichiarato in stato di guerra, per ragioni del suo grado ed ufficio.

Art. 110.

Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra, si applicano interamente — durante il tempo di guerra — le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali in servizio permanente.

Art. 111.

Con disposizioni speciali, da emanarsi con Regio decreto, saranno stabilite, in tempo di guerra, secondo che le circostanze contingenti potranno richiedere, norme particolari anche in temporanea deroga alla presente legge, salvi però i principî fondamentali ai quali essa è stata informata.

PARTE II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

CAPO I.

Disposizioni per la graduale applicazione degli organici fissati dalla nuova legge sull'ordinamento del Regio esercito.

Art. 112.

Per l'attuazione dell'assestamento iniziale delle carriere e per colmare le vacanze che nella prima applicazione della nuova legge di ordinamento si verranno a verificare in ciascun semestre nei gradi sotto indicati delle varie armi e corpi, in deroga alle disposizioni nel capo II della parte I e nell'art. 15 della presente legge il Ministro per la guerra ha facoltà:

1° di limitare le promozioni ad *un minimo* corrispondente:

ad un mezzo delle vacanze, per i generali di brigata delle armi di artiglieria e del genio, fino al 31 dicembre 1926;

ad un quarto, per le vacanze esistenti nel grado di tenente colonnello di fanteria, artiglieria e genio e di capitano di artiglieria, fino al 31 dicembre 1927;

ad un quinto, per le vacanze esistenti nei gradi di maggiore e capitano del genio, fino al 30 giugno 1928;

2° di far compiere, semestralmente, agli ufficiali delle varie armi e corpi, gli esperimenti obbligatori come da articolo 3, fermo restando che gli esperimenti facoltativi per l'avanzamento a scelta, saranno effettuati annualmente, a norma di legge.

Tutte le altre vacanze che si manifesteranno nei ruoli, in conseguenza dell'applicazione della nuova legge di ordinamento, saranno colmate applicando le norme di cui alla presente legge parte I, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

Art. 113.

Il Ministro della guerra ha l'obbligo di destinare, volta a volta, non meno di un quarto delle vacanze che si formeranno nei ruoli dei capitani di fanteria al riassorbimento delle eccedenze che si verificheranno nel grado stesso con

l'attuazione del nuovo ordinamento, e di coprire la rimanente aliquota con promozioni di grado inferiore.

Art. 114.

Agli effetti ed entro il termine massimo di cui all'art. 112 il Ministro della guerra ha facoltà di applicare, per ogni semestre, tutte le disposizioni che la presente legge stabilisce debbano trovare applicazione nell'anno (eccettuato quanto riguarda la scelta facoltativa per esame), considerando, a tutti gli effetti delle prescrizioni stesse, il semestre equivalente all'anno.

Però, per gli ufficiali che verranno presi in esame all'inizio del secondo semestre dell'anno solare, non saranno compilate altre note caratteristiche; essi saranno giudicati sulla base delle ultime note, le quali verranno ricompilate solo nei casi previsti dal regolamento per la compilazione delle note stesse.

Art. 115.

I colonnelli del Genio potranno essere promossi al grado superiore, in deroga dalle prescrizioni contenute nell'art. 74, fino al 30 giugno 1928.

Fino alla stessa data i colonnelli di Stato Maggiore potranno essere promossi anche se abbiano tenuto un comando considerato corrispondente a quello di reggimento secondo le norme del regolamento.

Il Ministero della guerra, sentita la Commissione centrale di avanzamento, ha facoltà di stabilire, non oltre il 30 giugno 1926, con suo provvedimento da pubblicarsi sul giornale militare ufficiale, quali dei colonnelli delle varie armi che, per aver tenuto lodevolmente in guerra prima dell'armistizio il comando del reggimento o di unità corrispondente per un periodo di tempo inferiore ai due anni, siano giudicati già in possesso, per poter essere promossi, di un titolo equipollente a quello stabilito dall'art. 74.

Art. 116.

I sottotenenti dei Reali carabinieri sono promossi al grado di tenente dopo tre anni di grado: per essi non esiste esclusione definitiva dall'avanzamento.

CAPO II.

Della scelta da concedere agli ufficiali che ultimarono, nel dopo guerra, i corsi della Scuola di guerra, e furono o non trasferiti in Stato Maggiore.

Art. 117.

Per la sistemazione degli ufficiali che compirono due anni di corso della scuola di guerra e non poterono ultimarla a causa della guerra mondiale; di coloro che compirono i corsi di integrazione ed i successivi corsi regolari presso la detta scuola, e furono o non trasferiti in Stato Maggiore, si applicano le norme di cui ai seguenti articoli 118 a 124.

Avranno diritto ai vantaggi derivanti dal servizio di Stato Maggiore per i futuri avanzamenti quegli ufficiali che abbiano compiuto con successo un corso pratico di Stato Maggiore e siano stati dichiarati idonei al servizio stesso qualora, in seguito al riordinamento del Corpo di Stato Maggiore che conseguirà all'applicazione della nuova legge di ordinamento, siano chiamati a farne parte.

Art. 118.

Agli ufficiali di cui all'art. 1 del R decreto n. 1719 del 7 dicembre 1916 che, in base all'applicazione del decreto stesso non furono trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore è concesso un vantaggio (con spostamento di posti sul ruolo considerato alla data in cui con Regio decreto fu ordinata la chiusura della Scuola di guerra) pari a un ventesimo dell'organico (considerato alla data stessa) vantaggio che sarà aumentato dell'uno per cento del numero rappresentante il posto occupato sul ruolo, sempre alla data predetta, da ogni singolo ufficiale. Qualora nell'effettuare detto spostamento, si debba passare dal ruolo dei tenenti a quello dei capitani, l'aliquota ancor da concedere è ridotta di un quinto.

A quelli invece che ottennero il trasferimento in Stato Maggiore non è concesso vantaggio alcuno, per il titolo della Scuola di guerra.

I tenenti che superarono gli esami di avanzamento a scelta in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari anteriori alla presente legge, conservano tutti i vantaggi cui avevano diritto secondo le disposizioni predette.

Art. 119.

Agli ufficiali che compirono, o completarono, la Scuola di guerra nel dopo guerra, col grado di capitano, è concesso un vantaggio — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data 31 dicembre dell'anno in cui maturarono il diritto, pari ad:

un decimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base dell'ordinamento gennaio 1923; vantaggio che sarà aumentato del 4 per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni singolo ufficiale, per la fanteria;

un quindicesimo, come sopra è detto, aumentato dal 12 per cento, per gli ufficiali delle altre armi.

Se nel calcolare lo spostamento predetto si debba passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, l'aliquota ancora da concedere è ridotta di un quinto.

Art. 120.

Agli ufficiali di cui all'articolo precedente, che furono trasferiti in Stato Maggiore:

1° Se con lo spostamento di cui al detto articolo rimangono nel ruolo dei capitani: è concesso — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data 1° gennaio dell'anno in cui maturarono il diritto un altro vantaggio, pari ad:

un ventesimo dell'organico di capitano, sulla base dell'ordinamento gennaio 1923, vantaggio aumentato del 4 per cento del numero rappresentante il nuovo posto di ruolo dell'ufficiale, per la fanteria:

un trentesimo, come sopra è detto, aumentato del 12 per cento, per gli ufficiali delle altre armi.

Se nel calcolare gli spostamenti predetti, si debba passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, l'aliquota ancora da concedere è ridotta di un quinto;

2° Se con lo spostamento di cui all'articolo precedente gli ufficiali sono passati nel ruolo dei maggiori, è concesso, con le stesse norme, un altro vantaggio pari ad un quarantesimo dell'organico dei maggiori sulla base dell'ordinamento gennaio 1923, aumentato del 3 per cento, come sopra è detto, per gli ufficiali di tutte le armi.

Art. 121.

Agli ufficiali che compirono, o completarono, la Scuola di guerra col grado di maggiore è concesso un vantaggio, con spostamento di posti sul ruolo considerato alla data 31 dicembre dell'anno in cui maturarono il diritto, pari ad:

un ottavo dell'organico del rispettivo grado, sulla base dell'ordinamento gennaio 1923, vantaggio che sarà aumen-

tato del 12 per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale di fanteria e cavalleria;

un decimo, come sopra è detto, aumentato del 6 per cento per gli ufficiali di artiglieria e genio.

Quando nel calcolare gli spostamenti si debba passare dal ruolo dei maggiori a quello dei tenenti colonnelli l'aliquota ancora da concedere è ridotta di un quinto.

Art. 122.

Agli ufficiali di cui al precedente articolo, dichiarati idonei al servizio di Stato Maggiore quando rivestivano il grado di maggiore:

1° Se con lo spostamento di cui al predetto articolo rimangono nel ruolo dei maggiori, è concesso, con spostamento di posti sul ruolo, considerato alla data 1° gennaio dell'anno in cui maturarono il diritto, un altro vantaggio pari ad:

un decimo del rispettivo ruolo, come da ordinamento gennaio 1923, vantaggio che sarà aumentato del 12 per cento del nuovo numero di ruolo raggiunto dall'ufficiale di fanteria e cavalleria;

un dodicesimo, come sopra è detto, aumentato del 6 per cento per gli ufficiali di artiglieria e del genio.

Se nell'effettuare gli spostamenti si debba passare dal grado di maggiore a quello di tenente colonnello l'aliquota ancora da concedere è ridotta di un quinto;

2° Se con lo spostamento di cui all'articolo precedente, passano nel ruolo dei tenenti colonnelli, è concesso un altro vantaggio, con spostamento di posti sul ruolo, pari ad:

un dodicesimo dell'organico del rispettivo grado sulla base dell'organico gennaio 1923, vantaggio aumentato del 3 per cento del numero di ruolo raggiunto dall'ufficiale, se di fanteria e cavalleria;

un quindicesimo, come sopra è detto, aumentato del 2 per cento per gli ufficiali di artiglieria e genio.

Art. 123.

Ai tenenti colonnelli che ultimarono, con tal grado, i corsi della Scuola di guerra, e furono o non trasferiti in Stato Maggiore, è concesso il solo vantaggio derivante dall'aver compiuta la Scuola.

Detto vantaggio è concesso in misura pari ad un ventesimo del rispettivo ruolo organico, come da ordinamento gennaio 1923, mediante spostamento sul ruolo considerato alla data 31 dicembre dell'anno in cui maturarono il diritto, vantaggio che sarà aumentato del 2 per cento del numero di ruolo dell'ufficiale a qualunque arma appartenga.

Se nell'effettuare detti spostamenti si dovesse passare dal ruolo dei tenenti colonnelli a quello dei colonnelli, l'ufficiale sarà arrestato alla testa di detto ruolo, senza diritto ad ulteriore vantaggio quando potrà conseguire la promozione al grado superiore.

Art. 124.

Agli ufficiali che frequentano attualmente la Scuola di guerra ed a quelli che la frequenteranno successivamente, sino a quando non usciranno dalla Scuola stessa coloro che vi saranno ammessi col grado di tenente, sarà concesso, alla data in cui acquisiranno il diritto alla scelta:

1° se capitani: un vantaggio — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un quindicesimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base del nuovo ordinamento, vantaggio che sarà aumentato dell'otto per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale, a qualunque arma appartenga.

Se nel calcolare detto spostamento si dovrà passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, l'aliquota ancora da concedere sarà ridotta di un quinto;

2° se maggiori: un vantaggio — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un decimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base del nuovo ordinamento, vantaggio che sarà aumentato del sei per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale a qualunque arma appartenga.

Se nel calcolare detto spostamento si dovrà passare dal ruolo dei maggiori a quello dei tenenti colonnelli non sarà effettuata riduzione alcuna;

3° se tenenti colonnelli: un vantaggio — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto pari ad un quarantesimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base del nuovo ordinamento, vantaggio che sarà aumentato dell'uno per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale a qualunque arma appartenga.

Se nel concedere detto spostamento, si dovesse passare nel ruolo dei colonnelli, l'ufficiale sarà arrestato alla testa del ruolo dei tenenti colonnelli, senza diritto ad ulteriore vantaggio al momento della promozione.

Per l'eventuale trasferimento nel corpo di Stato Maggiore degli ufficiali di cui ai comma 1°, 2° e 3° si applicheranno le prescrizioni di cui alla parte I della presente legge.

Art. 125.

Qualora nel calcolare i vantaggi di cui agli articoli 118 a 124 si debbano spostare due o più ufficiali che si seguono immediatamente, in modo che a spostamento effettuato continuerebbero a formare gruppo compatto, sarà concesso il vantaggio totale solamente al più anziano e gli altri lo seguiranno intervallati di tre posti ciascuno.

Art. 126.

Quando nell'effettuare gli spostamenti di ruolo di cui ai precedenti articoli 118 a 124 si passerà da un grado all'altro, l'ufficiale, qualora non abbia già conseguita la promozione per altro titolo, sarà promosso al grado superiore, non appena si verifichi una vacanza nel ruolo. Gli sarà però assegnato il posto di ruolo e la data di anzianità che gli competono dopo applicati i predetti spostamenti di ruolo.

Art. 127.

Per la sistemazione degli ufficiali di cui al Capo II delle disposizioni transitorie, il Ministro della guerra riceverà le necessarie proposte, per ogni singolo caso, da una Commissione che sarà nominata dal Ministro stesso.

Avverso alle decisione del Ministro, circa la predetta sistemazione, non è ammesso ricorso o gravame alcuno.

CAPO III.

Degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio.

Art. 128.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio, di cui al R. decreto n. 1600 del 4 settembre 1925, conseguiranno gli eventuali avanzamenti ai gradi superiori, subito dopo i pari grado che li

precedevano immediatamente nei ruoli, allorchè lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite nel regolamento.

CAPO IV.

Degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio.

Art. 129.

Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio continuano ad essere applicabili le disposizioni contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, sullo stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali stessi, con le seguenti avvertenze:

a) che per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento si osserveranno le disposizioni della presente legge;

b) che gli ufficiali riassunti provenienti dal servizio permanente acquistano diritto all'avanzamento quando lo acquista l'ufficiale in servizio permanente che li precede immediatamente nei ruoli, e non in seguito al crearsi della vacanza nel ruolo del grado superiore;

c) che essi vengono presi in esame, agli effetti dell'avanzamento, quando è preso in esame l'ufficiale in servizio permanente che li precede, e sono considerati in più ed all'in fuori delle aliquote fissate dal Ministero della guerra per la presa in esame degli ufficiali delle varie armi;

d) che gli ufficiali riassunti provenienti dalle categorie in congedo acquistano diritto all'avanzamento e vengono presi in esame ai fini dell'avanzamento stesso subito dopo i pari grado della rispettiva arma o corpo di eguale anzianità del ruolo del servizio permanente.

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra iscritti negli speciali ruoli di cui all'art. 98 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, potranno conseguire l'avanzamento con le norme e nei modi che saranno fissati nel regolamento.

CAPO V.

Disposizioni varie.

Art. 130.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione della presente legge, di emanare speciali norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Art. 131.

Tutte le disposizioni riguardanti l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito in contrasto con quelle di cui alla presente legge sono abrogate.

Per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, rimangono in vigore le relative disposizioni di cui alle leggi del 1896, n. 254, e del 1913, n. 601, con le successive aggiunte e varianti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 681.

LEGGE 11 marzo 1926, n. 399.

Disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per ottenere il Regio assentimento a contrarre matrimonio, di cui alla legge 25 giugno 1911, n. 617, gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza in servizio attivo permanente, in disponibilità o in aspettativa fino al grado di maggiore (o corrispondente) incluso, debbono comprovare di possedere — a prescindere dallo stipendio del proprio grado e dalle relative indennità di qualsiasi natura — una rendita lorda assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul debito pubblico consolidato o sopra beni immobili, ovvero su titoli guarentiti dallo Stato nella seguente misura:

di L. 7000 nominali per il grado di sottotenente;
di L. 4500 nominali per il grado di tenente;
di L. 3000 nominali per il grado di capitano;
di L. 1500 nominali per il grado di maggiore;

o gradi corrispondenti nella Regia marina, nella Regia aeronautica e nella Regia guardia di finanza.

Per gli ufficiali subalterni dei carabinieri Reali provenienti dai sottufficiali, per i maestri direttori di banda ed i maestri di scherma del Regio esercito, per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi della Regia marina e per gli ufficiali dei ruoli specializzati della Regia aeronautica, la rendita lorda di cui sopra è ridotta a lire 3000 nominali.

Art. 2.

La dote della sposa può tener luogo della rendita, quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura e pel fine voluto nell'articolo precedente.

Art. 3.

Durante il matrimonio il diritto di riscuotere le annualità della rendita appartiene all'ufficiale. Nel caso di separazione dei coniugi, si applicano le disposizioni del Codice civile.

Art. 4.

La rendita, ancorchè sia costituita con la dote della futura sposa, non può essere alienata, nè in tutto nè in parte, nonostante qualunque altra diversa disposizione di legge; e le annualità non possono cedersi nè pignorarsi se non per causa di alimenti dovuti per legge, e soltanto nella misura di un terzo.

Art. 5.

La rendita diviene liberamente disponibile:

a) quando l'ufficiale abbia raggiunto lo stipendio iniziale del grado di colonnello o del grado corrispondente nella Regia marina, nella Regia aeronautica e nella Regia guardia di finanza;

b) quando l'ufficiale cessi definitivamente dal servizio attivo permanente;

c) quando l'ufficiale sia collocato in aspettativa per riduzione di quadri con provvedimento di carattere definitivo;

d) quando il matrimonio sia sciolto per la morte dell'ufficiale;

e) quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie senza discendenti superstiti maschi in età minore o femmine in età minore non maritate.

Art. 6.

La idoneità e la validità della costituzione della rendita, di cui agli articoli 1 e 2, sono dichiarate dal tribunale supremo militare, sopra ricorso dell'ufficiale, sentito il Regio avvocato generale militare.

Lo stesso tribunale è competente a conoscere della sostituzione di altra garanzia a quella primitiva e a dichiarare la libera disponibilità della rendita a norma dell'art. 5.

Per ogni altro provvedimento, salvo il disposto dell'articolo seguente, sono competenti i tribunali ordinari.

Art. 7.

L'ufficiale che abbia contratto matrimonio senza possedere la rendita di cui all'art. 1 o che abbia prodotto prove in tutto o in parte simulate per dimostrare il possesso ovvero che abbia costituito e comprovato una rendita simulata è dispensato dal servizio attivo permanente.

La dispensa ha luogo in seguito ad accertamento e a dichiarazione motivata del tribunale supremo militare, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione della presente legge.

La dichiarazione non è soggetta ad alcun gravame.

Art. 8.

La presente legge non è applicabile agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri collocativi con provvedimento di carattere definitivo.

Art. 9.

Nulla è innovato alla legge 25 giugno 1911, n. 617, contenente disposizioni circa il Regio assentimento e circa l'età necessaria affinchè gli ufficiali in servizio attivo permanente, in disponibilità o in aspettativa possano contrarre matrimonio.

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le altre norme occorrenti per la esecuzione della presente legge.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 11.

Le domande che saranno inoltrate dagli ufficiali a tutto il 1° aprile 1926 per ottenere il Regio assentimento, potranno aver corso indipendentemente dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella racolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 682.

LEGGE 11 marzo 1926, n. 395.

Costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario Umberto, Nicola, Tomaso, Giovanni Maria di Savoia, Principe di Piemonte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 15 settembre 1925 è costituita per S. A. R. il Principe Ereditario Umberto, Nicola, Tomaso, Giovanni Maria di Savoia, Principe di Piemonte, una Casa militare composta:

a) di un primo aiutante di campo (ufficiale generale);

b) di quattro ufficiali d'ordinanza (capitani o maggiori, o di grado corrispondente: due del Regio esercito, uno della Regia marina ed uno della Regia aeronautica).

Il primo aiutante di campo e i quattro ufficiali d'ordinanza addetti alla Casa militare di S. A. R. il Principe di Piemonte sono collocati fuori quadro nei rispettivi ruoli organici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 683.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 357.

Approvazione del regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, riflettente l'ordinamento delle ricevitorie postali telegrafiche e del relativo personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 988 del 29 aprile 1925, riflettente l'ordinamento delle ricevitorie postali e telegrafiche e del relativo personale;

Visto il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, che approva il regolamento di esecuzione del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100, riguardante l'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche telefoniche e delle collettorie postali, del personale delle medesime, degli agenti rurali e degli esercenti di posti telefonici pubblici;

Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, circa l'ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica;

Visto il R. decreto-legge n. 325 del 5 marzo 1925, relativo alla istituzione e concessione degli uffici secondari postali, telegrafici e telefonici;

Visto l'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

Visto il R. decreto-legge n. 2225 del 27 settembre 1923, modificato col R. decreto-legge n. 2293 del 28 dicembre 1924, per la istituzione di una Cassa mutua per le cauzioni dei ricevitori postali telegrafici;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge n. 1241 del 10 luglio 1925, contenente disposizioni relative ai buoni postali nominativi fruttiferi di risparmio;

Visti, l'art. 10 del R. decreto-legge n. 755 del 19 aprile 1925 e gli articoli 18 e 19 del R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, contenenti norme per la trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle Nuove Provincie;

Visti, i Regi decreti n. 399 dell'8 febbraio 1923 e successive modificazioni, e n. 505, 506, 507, 508, 509 del 23 aprile 1925, per la gestione sociale dei servizi telefonici pubblici;

Visto il decreto Luogotenenziale del 26 gennaio 1919, n. 67, concernente la riduzione del servizio postale-telegrafico nei giorni festivi;

Viste le leggi 25 marzo 1917, n. 481, per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra; 18 luglio 1917, n. 1143, per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; nonchè i relativi regolamenti di esecuzione;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 361, contenente provvedimenti economici a favore dei ricevitori, procaccia e portalettere rurali;

Visto il regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, e successive modificazioni, per la parte ancora in vigore;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato, con effetto dal 1° gennaio 1926, il regolamento annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, per la esecuzione del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, riflettente l'ordinamento delle ricevitorie postali telegrafiche e del relativo personale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI
BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1926
Atti del Governo, registro 246, foglio 68. — COOP

Regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, riflettente l'ordinamento delle ricevitorie postali telegrafiche e del relativo personale.

TITOLO I.

Norme generali

CAPO I.

Disposizioni preliminari e di massima.

Art. 1.

1. Il presente Regolamento si applica alle ricevitorie postali, telegrafiche e al relativo personale, ai servizi rurali e agli agenti che vi sono addetti.

2. Esso si applica inoltre agli uffici secondari e al relativo personale, in quanto non sia diversamente provveduto dal R. decreto-legge n. 325 del 5 marzo 1925; nonchè alle ricevitorie e agli uffici secondari istituiti o trasformati dagli uffici erariali nelle provincie annesse al territorio nazionale dopo il 4 novembre 1918, quando per essi non valgano disposizioni speciali o il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, non ritenga necessario di derogarvi per singole disposizioni.

Art. 2.

1. Dal 1° luglio 1925 le ricevitorie si distinguono in postali, telegrafiche, postali-telegrafiche.

2. Sono ricevitorie telegrafiche tutte quelle in cui viene comunque eseguito il servizio dei telegrammi.

3. Gli uffici pubblici e le rivendite di generi di monopolio debbono fare normalmente capo allo stabilimento postale più vicino.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento le Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi indicheranno agli uffici pubblici lo stabilimento postale al quale, salvo speciale autorizzazione, dovranno far capo; e disporranno quali rivendite di generi di monopolio dovranno fare capo a ciascuno di tali stabilimenti.

Art. 3.

1. I servizi rurali si distinguono in servizi di collettoria e in servizi di portalettere.

2. I servizi di collettoria consistono:

a) nella vendita di francobolli e altri valori postali;

b) nell'accettazione e recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate, nonchè dei pacchi postali ordinari;

c) nell'accettazione e recapito delle corrispondenze e dei pacchi, con valore dichiarato e con assegno;

d) nell'accettazione di vaglia e buoni fruttiferi postali per la riscossione nell'ufficio o nella Ricevitoria da cui la collettoria dipende;

e) nell'accettazione di danaro per la emissione di vaglia e di buoni fruttiferi postali per parte dell'ufficio o ricevitoria stessi.

I limiti di somma, per le operazioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), sono determinati dalle leggi e dai regolamenti speciali.

3. I collettori e i portalettere rurali sono messi alla dipendenza dell'ufficio o della ricevitoria postali prossimi nello stesso Comune.

Art. 4.

1. La gestione temporanea delle ricevitorie è affidata a gerenti che hanno tutti gli obblighi dei ricevitori. I gerenti sono scelti preferibilmente tra coloro che almeno per un anno fecero buona prova nella gerenza di una ricevitoria; o tra i supplenti di cui al successivo art. 52, n. 1, ritenuti idonei dall'Amministrazione; ovvero tra persone di fiducia dell'Amministrazione, ancorchè estranee alla medesima. In ciascuna di tali categorie la precedenza è data agli invalidi della guerra, purchè idonei.

2. La gestione temporanea delle ricevitorie può eccezionalmente essere affidata a un supplente in missione, ovvero a un impiegato di ruolo dell'Amministrazione; e in questo ultimo caso, quando si tratti di ricevitoria importante, può esservi destinato anche un secondo impiegato con funzioni di controllore.

Art. 5.

1. All'esercizio temporaneo delle collettorie è provveduto con la nomina di collettori provvisori.

2. Analogamente i servizi di portalettere rurali possono essere affidati temporaneamente ad agenti provvisori.

3. Dei servizi temporanei di cui ai precedenti due comma possono, in via eccezionale, essere incaricati pure agenti di ruolo dell'Amministrazione.

4. Gli agenti provvisori hanno tutti gli obblighi degli agenti definitivi, quando non sia stato diversamente stabilito nell'atto della loro assunzione in servizio.

5. Anche nelle nomine di cui al presente articolo è data la preferenza agli invalidi della guerra, purchè idonei per il servizio che debbono prestare.

Art. 6.

1. L'Amministrazione può far cessare quando creda gli incarichi contemplati nei due articoli precedenti, con un preavviso di al massimo dieci giorni e senza obbligo, in ogni caso, di corrispondere alcuna indennità.

2. Le nomine di cui agli articoli stessi non costituiscono titolo a diritti che non siano espressamente dichiarati in leggi o regolamenti.

Art. 7.

Gli incaricati della gestione degli stabilimenti considerati nel presente regolamento sono tenuti a vigilare sul l'opera delle persone che comunque vengano a trovarsi, per ragioni di servizio, alla loro dipendenza. La responsabilità, di cui al primo comma dell'art. 19 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, riguarda però soltanto l'opera prestata per conto dei ricevitori.

Art. 8.

1. I ricevitori, i gerenti e gli agenti rurali che intendono rinunciare al posto debbono dare all'Amministrazione un preavviso di tre mesi; in mancanza di tale preavviso essi sono esclusi per tre anni da ogni concorso nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, indipendentemente da ogni eventuale azione penale o disciplinare nel caso in cui il servizio sia venuto a mancare per fatto loro.

2. L'atto di rinuncia diviene irrevocabile trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione; e, in ogni modo, quando ne sia stato dato annuncio sul Bollettino ufficiale dell'Amministrazione, o questa abbia disposto comunque del posto vacante.

Art. 9.

I ricevitori, a loro richiesta e spese, sono provvisti di un libretto personale e di altro per la famiglia; il primo munito di otto scontrini all'anno, da valere per quattro viaggi di andata e ritorno del ricevitore, e il secondo di quattro scontrini per viaggi di corsa semplice valevoli per uno o più membri della famiglia.

La concessione è usufruita per anno solare, e non spetta al ricevitore durante i periodi di congedo straordinario o sospensione dal servizio per qualsiasi causa che abbia dato luogo a chiusura temporanea della sua gestione mediante un regolare passaggio di amministrazione.

Art. 10.

Per le assegnazioni senza concorso di una ricevitoria o di un servizio rurale è sempre richiesto nell'aspirante il requisito della idoneità al posto, che sarà accertato dalla Amministrazione con i mezzi da essa ritenuti opportuni.

Art. 11.

A tutti gli effetti di legge le Direzioni provinciali comunicano al personale le risultanze delle visite d'ispezione o delle inchieste amministrative cui sia stato eventualmente sottoposto.

Art. 12.

1. Sono dati con decreto del Ministro per le comunicazioni i provvedimenti con i quali vengono nominati, allontanati dal servizio, riammessi in servizio, dichiarati rinunciatari o dimissionari i ricevitori e gli agenti rurali, ed i provvedimenti che dichiarano risoluto il rispettivo rapporto di servizio.

2. Sono dati con decreto del Direttore generale delle poste e dei telegrafi i provvedimenti analoghi a quelli considerati nel precedente comma, presi in confronto dei gerenti e degli agenti rurali provvisori; nonchè i provvedimenti di assegnazione delle ricevitorie, quando l'Amministrazione ritenga opportuno far precedere tali decreti, da registrarsi anch'essi alla Corte dei conti, a quelli di nomina definitiva dei titolari.

3. Sono dati con atto dei Direttori provinciali competenti i provvedimenti di autorizzazione delle nomine a supplenti dei ricevitori o a sostituti degli agenti rurali, e di revoca dell'autorizzazione medesima.

Art. 13.

1. Il personale, che a norma delle vigenti leggi ha la qualifica di pubblico ufficiale, presta giuramento secondo la formula di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988.

2. L'atto di giuramento, steso su carta legale, è conservato in originale presso la Direzione provinciale competente.

Art. 14.

1. Tutti coloro che esercitano le mansioni disciplinate dal R. decreto 29 aprile 1925, n. 988, o dal presente Regolamento, in quanto non sia diversamente disposto per singoli casi, debbono possedere i requisiti indicati dall'articolo 7 lettera *a*) *b*) *d*) *e*) del precitato decreto, ed avere ottenuta almeno la promozione dalla terza alla quarta classe elementare, tranne che si tratti di fattorini e di persone adibite ai servizi di pulizia. Però le condizioni di cui alla lettera *b*) rela-

tive al limite massimo di età, ed f) dello stesso articolo non riguardano i ricevitori in servizio che facciano comunque passaggio ad altra ricevitoria.

2. Essi hanno obbligo di residenza nel territorio del comune o della frazione del comune che è sede dello stabilimento presso cui ciascuno presta l'opera o dal quale dipende; in singoli casi, e per giustificati motivi, può essere dato dall'Amministrazione il consenso a risiedere in località non lontane.

Art. 15.

1. Nei casi di cui all'art. 16 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988, per la rinuncia alle cariche od occupazioni incompatibili è dato all'interessato un termine perentorio di trenta giorni dalla data della lettera d'invito della Direzione provinciale competente. Trascorso inutilmente tale termine il rapporto di servizio è risolto di diritto.

CAPO II.

Costituzione e funzionamento delle Commissioni delle ricevitorie.

Art. 16.

1. Entro il 15 gennaio 1926, e successivamente tre mesi prima della scadenza del biennio di cui all'articolo 31 del decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, le Direzioni provinciali, con ordine di servizio circolare, invitano i ricevitori delle rispettive giurisdizioni a provvedere alla nomina dei rappresentanti nella Commissione provinciale delle ricevitorie, fissando il termine per l'invio delle schede.

2. Tali schede, firmate ed autenticate col bollo della ricevitoria, debbono essere fatte pervenire in busta assicurata di servizio alle rispettive Direzioni provinciali (segreteria) e debbono contenere la indicazione, stampata o manoscritta in tutto o in parte, dei nomi dei quattro ricevitori che il votante designa a suoi rappresentanti, senza distinguere tra effettivi e supplenti.

3. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine fissato per l'invio della scheda, il Direttore provinciale, con il concorso di due ricevitori per la prima costituzione della Commissione provinciale, e successivamente la Commissione stessa in carica, procede allo scrutinio delle schede.

Art. 17.

1. Per la elezione dei rappresentanti dei ricevitori nella Commissione centrale delle ricevitorie, ogni ricevitore appartenente alle Commissioni provinciali fa pervenire, in busta assicurata di servizio, alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi (segreteria della Commissione centrale delle ricevitorie), e nel termine fissato dalla Direzione stessa, la scheda, firmata e autenticata col bollo della rispettiva ricevitoria, contenente la indicazione, stampata o manoscritta in tutto o in parte, dei nomi di quattro ricevitori senza distinguere se siano designati a membri effettivi o supplenti.

2. Entro i dieci giorni successivi, il Direttore generale, per la prima costituzione della Commissione centrale, e successivamente la Commissione stessa in carica, procede allo scrutinio delle schede pervenute in termine all'ufficio di segreteria.

Art. 18.

1. Le Commissioni incaricate di procedere allo spoglio dei voti non ammetteranno a computo le schede comunque pervenute agli uffici destinatari fuori dei termini considerati negli articoli 16 n. 1 e 17 n. 1, e non terranno conto dei nomi aggiunti ai primi quattro nella singola scheda che contenga designazioni in numero maggiore. La votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

2. Fra coloro che abbiano raccolto i maggiori suffragi, e che siano eleggibili, la Commissione scrutinante proclama eletti effettivi i due ricevitori maggiormente quotati e supplenti i due che li seguono in graduatoria. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di servizio in qualità di ricevitore, e a parità di tale condizione il più anziano di età.

3. Il verbale dello scrutinio darà conto delle operazioni compiute e comprenderà l'elenco dei votanti e delle schede dichiarate nulle: quello delle Commissioni provinciali delle ricevitorie sarà, a richiesta, reso ostensibile presso la rispettiva Direzione provinciale (segreteria) durante dieci giorni dalla sua data; e quello della Commissione centrale delle ricevitorie sarà annunziato sul Bollettino ufficiale dell'Amministrazione entro un mese dalla sua data.

4. Appena avvenuta la proclamazione i competenti uffici di segreteria notificheranno agli eletti la rispettiva nomina.

Art. 19.

1. Le contestazioni, che qualunque ricevitore proponesse contro le operazioni elettorali o contro la eleggibilità dei proclamati eletti, dovranno essere presentate in iscritto e fatte pervenire alla segreteria della Direzione provinciale od alla segreteria della Commissione centrale rispettivamente nel termine di dieci giorni dalla data del verbale della Commissione provinciale e di trenta giorni dalla data di pubblicazione del verbale della Commissione centrale.

2. Delle contestazioni contro le operazioni elettorali e contro la eleggibilità dei membri elettivi delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale giudica inappellabilmente il Ministro per le comunicazioni con decreto motivato da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

3. La procedura di contestazione non ha effetto sospensivo per l'entrata in funzione dei nuovi membri eletti, e le deliberazioni delle Commissioni delle ricevitorie, cui questi abbiano preso parte, si intenderanno valide qualunque sia la decisione sulle contestazioni proposte.

Art. 20.

I capi degli uffici di segreteria sono personalmente responsabili della custodia delle schede e delle dichiarazioni per contestazioni loro pervenute o depositate a norma degli articoli precedenti.

Art. 21.

1. Si fa luogo ad elezione suppletiva quando vengano per qualsiasi motivo a cessare dall'ufficio almeno due dei quattro membri elettivi. Valgono per essa le norme di cui agli articoli precedenti, restando fissati i termini per le operazioni elettorali dal Direttore provinciale per le Commissioni provinciali delle ricevitorie e dal Direttore generale per la Commissione centrale.

2. Qualora durante la procedura elettorale di cui al precedente numero, o per una o più delle cause di incompatibilità previste dall'art. 33 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988, o per altro motivo legittimo, i membri elettivi regolarmente invitati non possano intervenire all'adunanza, questa è rimandata ad altro giorno con l'intervento di due ricevitori membri della Commissione provinciale viciniore, ove

si tratti di deliberazione da prendersi da una Commissione provinciale delle ricevitorie, e con l'intervento di due ricevitori membri elettivi della Commissione delle ricevitorie presso la Direzione provinciale di Roma, ove si tratti di deliberazione da prendersi dalla Commissione centrale delle ricevitorie.

Art. 22.

La rinuncia alla nomina di membro delle Commissioni delle ricevitorie o l'astensione dai lavori delle Commissioni stesse, quando non concorrano motivi riconosciuti giusti dal Direttore generale, ed eccettuato il caso di cui al terzo comma dell'art. 33 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988, sono considerate rifiuto di obbedienza e come tale punite.

Art. 23.

A richiesta del Ministro la Commissione centrale e quelle provinciali delle ricevitorie sono tenute a dar parere sopra qualunque argomento attinente all'ordinamento degli stabilimenti postali telegrafici e dei servizi rurali.

Art. 24.

1. La Commissione centrale delle ricevitorie e le Commissioni provinciali sono convocate dai Presidenti nei locali rispettivamente dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi e delle Direzioni provinciali. Ai membri è comunicato l'ordine del giorno contenente le materie da trattarsi.

2. I Presidenti possono nominare uno o più relatori per i singoli affari.

3. Delle discussioni e deliberazioni è redatto processo verbale.

Le relazioni debbono essere scritte e formano parte integrante dei verbali di seduta.

4. La sostituzione di un membro assente per giustificati motivi deve farsi risultare dal verbale.

La sostituzione dei membri effettivi rappresentanti dei ricevitori avviene secondo le norme dell'articolo 18, n. 2.

TITOLO II.

Ordinamento delle ricevitorie

CAPO I.

Istituzione, orario, soppressione e modificazioni delle ricevitorie.

Art. 25.

1. Le ricevitorie sono istituite in relazione alle esigenze locali con decreto del Ministro per le comunicazioni, inteso il parere del Consiglio di amministrazione.

2. Ove occorra istituire stabilimenti postali all'estero, il Ministro per le comunicazioni, inteso il Consiglio di amministrazione e d'accordo col Ministro per gli affari esteri, provvede alla istituzione e al funzionamento di tali stabilimenti, nonchè alla nomina dei relativi titolari, anche in deroga alle norme del presente regolamento.

Art. 26.

1. L'orario da osservarsi nei giorni feriali pel servizio al pubblico è designato, e se del caso frazionato in non più di due periodi, dal Direttore provinciale, salve speciali disposizioni del Ministero, tenuto conto delle condizioni e degli usi locali e sentito il parere delle autorità del luogo.

I servizi al pubblico che richiedono operazioni contabili cessano, nelle ricevitorie di 1ª e 2ª classe, un'ora avanti il termine dell'orario suddetto.

2. Il Direttore provinciale deve, per quanto è possibile, far coincidere l'orario di servizio al pubblico con quello dei servizi interni di spedizione e ricevimento delle corrispondenze e dei pacchi, ove tali servizi siano di poca entità.

3. Le ricevitorie succursali interrompono, salvo eccezionali motivi, il servizio al pubblico per due ore e mezza fra le dodici e le quindici. Le ore di chiusura sono designate dalla Direzione provinciale in relazione alle esigenze locali e commerciali, salve speciali disposizioni del Ministero.

Art. 27.

1. Nei giorni festivi l'orario al pubblico è stabilito dalle ore 9 alle 12 con le limitazioni di cui al Decreto Luogotenenziale n. 67 del 26 gennaio 1919. Le ricevitorie succursali, salvo speciali disposizioni, rimangono chiuse.

2. Qualora, però, la ricevitoria abbia un solo arrivo e una sola spedizione giornaliera di dispacci postali, e l'uno o l'altra od entrambi abbiano luogo nel pomeriggio, la ricevitoria, oltre all'orario antimeridiano, deve osservare un sufficiente orario pomeridiano per effettuare la spedizione della corrispondenza, per eseguire l'apertura e il carteggio dei dispacci in arrivo e la distribuzione allo sportello della corrispondenza ai richiedenti.

3. Per il servizio postale o telegrafico prestato oltre i limiti considerati nel precedente n. 1, anche in seguito a variazioni di orario disposte dal Ministero, è corrisposto al ricevitore lo speciale compenso stabilito dalla tabella di coefficienti di cui all'art. 26 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988.

Art. 28.

Quando la retribuzione di una ricevitoria venga a superare il massimo di lire 80.000, il Ministro, inteso il parere del Consiglio di amministrazione, può ridurre il lavoro della ricevitoria stessa togliendole qualche servizio da affidare eventualmente ad altra ricevitoria esistente in luogo o costituire una nuova ricevitoria.

Art. 29.

Inteso il Consiglio d'amministrazione, possono essere trasformati in ricevitorie o in uffici secondari gli uffici principali la cui retribuzione, qualora fossero gestiti da ricevitori, non supererebbe il limite massimo di cui all'articolo precedente.

Art. 30.

Nel caso di separazione dei servizi postali da quelli telegrafici di una ricevitoria, a' sensi del 4° comma dell'articolo 3 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988, e in quello di cui in fine del precedente articolo 28, il ricevitore interessato ha diritto di optare per la titolarità di una delle ricevitorie (postale o telegrafica) risultanti dall'anzidetto provvedimento, sempreché, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, sia ritenuto idoneo per la ricevitoria da lui preferita.

Art. 31.

Le soppressioni di ricevitorie possono avere luogo quando, escluse le spese per servizi di procacciato, di recapito della corrispondenza a domicilio e di manutenzione delle

linee telegrafiche, le ricevitorie risultino notevolmente passive negli ultimi due esercizi e non concorrano ragioni di pubblico interesse, tenuto conto della entità della popolazione servita e delle condizioni dei luoghi nei riguardi dei mezzi di comunicazione, delle relazioni commerciali e industriali, degli istituti eventualmente esistenti e della necessità dei servizi bancari disimpegnati dalla ricevitoria.

CAPO II.

Conferimento delle ricevitorie.

Art. 32.

Ai soli effetti del conferimento a norma degli articoli 9, 10 e 13 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, e quando il Ministro per le comunicazioni non determini altrimenti, sono considerate disponibili le ricevitorie che entro trenta giorni dalla verificatasi vacanza non siano state richieste da alcuna delle persone le quali potrebbero avervi diritto ai termini dell'articolo 8 del R. decreto stesso.

Delle ricevitorie disponibili è data notizia nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione, prefiggendo un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande degli altri aventi titolo ad ottenerle senza concorso.

Decorso infruttuosamente tale termine, o riconosciute infondate le domande, le ricevitorie sono messe a concorso.

Art. 33.

Le condizioni per l'esercizio del diritto dei singoli aspiranti ad ottenere il conferimento di una ricevitoria senza concorso devono essersi tutte verificate al giorno della vacanza della ricevitoria nei casi contemplati dall'art. 8, e al giorno della pubblicazione della dichiarazione di disponibilità nei casi di cui agli art. 9 e 10 lettera *b* del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988.

Art. 34.

1. Qualora ad esercitare il diritto di successione nella titolarità della ricevitoria vacante siano più figli in concorso tra loro o con il coniuge del titolare defunto o cessato e si trovino tutti in condizione di potere ottenere la nomina, questa spetta di preferenza al coniuge ed in mancanza al figlio ritenuto dall'Amministrazione più idoneo.

2. Il diritto di successione non può essere esercitato dal coniuge e da alcuno dei figli del ricevitore che abbia rinunciato al posto per sottrarsi a gravi provvedimenti disciplinari o per avere ottenuto altro posto nell'Amministrazione.

Art. 35.

1. Per l'esercizio del diritto di successione non è tenuto conto del servizio di supplenza prestato anteriormente a 5 anni dalla data in cui si è verificata la vacanza della ricevitoria, ferma restando, per altro, nell'Amministrazione la facoltà di derogare, in favore dell'aspirante alla nomina, alla condizione del biennio di supplenza.

2. La norma contenuta nella seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988, è applicabile:

1° quando nell'aspirante alla nomina faccia difetto il requisito del biennio di supplenza;

2° allorchè il servizio di supplenza sia stato prestato per intero in ricevitoria di minore importanza o di specie del tutto diversa da quella vacante;

3° se l'aspirante abbia comunque dimostrato di non avere la necessaria attitudine per una regolare gestione della ricevitoria vacante;

4° in tutti i casi nei quali l'Amministrazione ritenga, a suo giudizio insindacabile, di dovere ricorrere alla disposizione medesima.

Art. 36.

1. L'inabilità al lavoro del marito della figlia aspirante alla titolarità della ricevitoria vacante, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, deve intendersi quella di natura permanente e tale da permettere di considerare l'inabile a carico della moglie. L'inabilità deve risultare da certificato, debitamente legalizzato, rilasciato dal medico provinciale in data non anteriore ad un mese a quella in cui ne è fatto uso a' termini della citata disposizione di legge. E' però sempre in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre l'inabile a visita medica collegiale e a spese dell'aspirante alla ricevitoria senza concorso. Quando l'inabilità, come sopra intesa, del coniuge ex combattente risulti da regolare documento militare di pensione, l'aspirante alla ricevitoria può essere esonerato da ulteriore documentazione.

2. La figlia maritata che intenda valersi della condizione della insufficienza delle risorse economiche del proprio coniuge in relazione al numero dei componenti la famiglia, ai sensi della disposizione citata nel precedente comma, deve produrre: lo stato di famiglia di essa richiedente, il certificato dell'agente delle imposte per l'importo dei tributi accertati a carico della famiglia durante l'ultimo anno finanziario, e altro certificato rilasciato dal sindaco dell'ultima residenza della richiedente per le condizioni economiche di vita della famiglia stessa.

3. In tutti i casi il giudizio sulla sufficienza della documentazione circa le condizioni di cui nei precedenti comma è riservata al Direttore generale, che decide inappellabilmente.

Art. 37.

1. Se l'aspirante a conseguire la nomina di ricevitore o di gerente è sfornito del prescritto titolo di studio, la istruzione da lui posseduta può essere provata per mezzo di certificato rilasciato da un insegnante di scuola pubblica e autenticato dalla competente autorità scolastica; però l'Amministrazione è sempre in facoltà di sottoporre l'aspirante ad una prova per accertare se egli possegga la istruzione adeguata alla importanza della ricevitoria cui aspira.

2. La precedente norma trova speciale applicazione nei casi di assegnazione di ricevitoria senza concorso.

Art. 38.

1. Per le ricevitorie da conferirsi in seguito a concorso gli avvisi sono inseriti nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione e affissi:

a) nell'atrio della Direzione provinciale da cui la ricevitoria dipende;

b) nei locali aperti al pubblico della ricevitoria disponibile e di quelle viciniori a giudizio dell'Amministrazione;

c) nell'albo pretorio del rispettivo Comune.

Sul Bollettino ufficiale è poi data notizia della nomina del titolare.

2. L'Amministrazione può richiedere che i concorrenti provino di conoscere a sufficienza una o più lingue straniere.

Art. 39.

1. La norma di cui al penultimo comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, non riguarda il calcolo dell'anzianità di servizio necessaria a ciascuna categoria di concorrenti per l'ammissione a concorsi contemplati nello articolo stesso.

2. Salve le eccezioni del precitato articolo contenute nel comma quinto in favore degli impiegati di ruolo, e nei comma settimo, terz'ultimo e quart'ultimo in favore di altre categorie di concorrenti, il servizio utile per l'ammissione ai concorsi è solo quello effettivamente prestato nelle ricevitorie.

Art. 40.

1. Ai fini della valutazione dei titoli dei concorrenti le Commissioni delle ricevitorie tengono conto dei seguenti elementi di giudizio positivi e negativi:

A) *Per la maggiore attitudine del concorrente*:

a) i risultati delle visite d'ispezione e delle inchieste amministrative subìte dal concorrente;

b) le penali del secondo grado subìte dal concorrente: nell'ultimo triennio se si tratti di penali non superiori ciascuna a un cinquantesimo della retribuzione; nell'ultimo quinquennio se si tratti di penali superiori ciascuna a un cinquantesimo ma non superiori a un trentesimo della retribuzione; nell'ultimo decennio per le penali superiori ciascuna a un trentesimo;

c) le pubblicazioni inerenti ai servizi dell'Amministrazione, con particolare riguardo ai servizi propri delle ricevitorie; gli encomi e ogni altra distinzione accordati in premio dell'opera esplicata dal concorrente nelle ricevitorie gestite;

d) gli incarichi speciali o di fiducia dati dall'Amministrazione al concorrente nell'interesse del servizio, o la conoscenza di una o più lingue straniere qualora la ricevitoria messa a concorso sia situata in località molto frequentata da stranieri;

e) la natura dei servizi prestati dal concorrente nelle ricevitorie gestite nell'ultimo quinquennio (postali, postali ed elettrici, elettrici, di succursale, di confine, all'estero, ecc.).

B) *Per la maggiore durata del servizio*:

a) il servizio effettivo e lodevole prestato in qualità di ricevitore o di gerente in ricevitorie di prima classe;

b) il servizio effettivo e lodevole prestato in qualità di supplente delegato in ricevitorie di prima classe;

c) il servizio come sopra prestato in qualità di ricevitore o di gerente in ricevitorie di 2ª e 3ª classe; o di supplente principale o secondario di cui ai successivi articoli 52 e 53, nonchè di agente rurale.

C) *Per la maggiore importanza della ricevitoria gestita dal concorrente*:

a) la retribuzione e la specie delle ricevitorie gestite dal concorrente negli utimi cinque anni anteriori alla data del concorso;

b) il tempo in cui si è verificata la gestione della ricevitoria più importante tra quelle considerate sotto la precedente lettera, e la maggiore durata della gestione medesima.

D) *Per il maggiore o migliore titolo di studio*:

a) il grado maggiore degli studi compiuti dal concorrente (elementare o medio o superiore);

b) la votazione complessiva riportata dal concorrente e risultante dal titolo di studio prodotto.

2. Ogni commissario dispone di punti ottanta per il gruppo di elementi di cui alla lettera *A*), di punti quaranta per quello alla lettera *B*) e di punti dieci rispettivamente per i gruppi delle due ultime lettere. Tali punti sono assegnati a ciascun concorrente con unica votazione in relazione agli elementi di giudizio positivi e negativi.

3. La graduatoria dei concorrenti è formata in base alla somma aritmetica dei punti riportati da ciascuno di essi nelle singole votazioni.

Art. 41.

1. La decisione dei singoli concorsi è pubblicata sul Bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

2. L'Amministrazione non è tenuta a far conoscere contemporaneamente al concorrente l'esito dei concorsi pubblicati con unico bando quando il concorrente abbia espressamente rinunciato a tale diritto o accettata incondizionatamente la titolarità di una delle ricevitorie messe a concorso che l'Amministrazione gli abbia frattanto offerta in esito al concorso medesimo.

3. L'accettazione incondizionata di cui al numero precedente implica la rinuncia da parte dell'aspirante agli altri concorsi pubblicati con lo stesso bando.

Art. 42.

1. Qualora il concorso sia andato deserto, o i concorrenti non siano stati ritenuti idonei, viene bandito un secondo concorso con le norme riguardanti il gruppo di ricevitorie immediatamente inferiore.

2. Per le ricevitorie con retribuzione sino a L. 12.000 il Ministero può invece conferire senz'altro il posto a persona ritenuta idonea, o bandire un secondo concorso in deroga alle modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 43.

1. Nei casi in cui a due ricevitori sia consentito il cambio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988, il passaggio di amministrazione dall'una all'altra ricevitoria deve essere effettuato nel termine perentorio stabilito dal Ministero.

Il ricevitore che entro il detto termine non assuma la nuova gestione si intende che abbia rinunciato al suo rapporto di servizio con l'Amministrazione.

2. In casi eccezionali, e sentita la Commissione centrale delle ricevitorie, può consentirsi il cambio temporaneo di ricevitoria tra due ricevitori, la cui retribuzione sia pressochè uguale, quando la richiesta sia motivata da gravi e accertate ragioni di salute di uno almeno dei richiedenti. Il cambio non può durare meno di sei mesi nè più di diciotto. E' in facoltà dell'Amministrazione di far sottoporre a visita medica singola o collegiale il ricevitore ammalato.

Il cambio deve aver luogo entro trenta giorni dalla partecipazione del consenso dato dall'Amministrazione, senza di che l'istanza degli interessati s'intenderà decaduta.

3. In ogni caso la spesa, compresa quella per i relativi passaggi di gestione con l'intervento di un delegato dell'Amministrazione, è a carico dei ricevitori richiedenti. Nelle istanze per ottenere il cambio gli interessati debbono dichiarare espressamente di essere pronti a rimborsare tali spese con vaglia di servizio.

4. Nei casi di cui al primo comma dell'articolo 12, e secondo e quarto comma dell'art. 24 del sopracitato R. decreto, il ricevitore deve, entro il termine di sessanta giorni dalla

data indicata nel precedente n. 1, assumere la gestione della nuova ricevitoria; in caso contrario s'intende rinunciatario al suo rapporto di servizio con l'Amministrazione.

Capo III.

Liquidazione della retribuzione delle ricevitorie.

Art. 44.

1. I ricevitori, membri effettivi e supplenti della Commissione di cui all'art. 26 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988, sono eletti con la procedura seguente:

Il Ministero invita, per mezzo delle Direzioni provinciali, i ricevitori facenti parte delle Commissioni provinciali delle ricevitorie ad eleggere, entro il mese successivo a quello della diramazione dell'invito, i rappresentanti della classe nella Commissione per la tabella di coefficienti di cui all'articolo citato nel primo comma.

La scheda, datata col bollo della ricevitoria e firmata dall'elettore, non deve contenere più di sei nomi e per ciascuno di questi deve essere indicata la ricevitoria della quale il candidato è titolare.

Le schede che pervenissero al Ministero (segreteria della Commissione centrale delle ricevitorie) trascorso il termine predetto sono nulle. La votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Le operazioni di scrutinio, da parte della Commissione centrale delle ricevitorie, devono essere compiute con la proclamazione degli eletti entro trenta giorni dalla chiusura della votazione.

Il relativo verbale, compilato a mente dell'articolo 18, n. 3, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Amministrazione possibilmente prima della convocazione della Commissione.

Tra coloro che abbiano raccolto i maggiori suffragi, e che siano eleggibili a' sensi dell'art. 30 del citato R. decreto, la Commissione scrutinante proclama eletti effettivi i tre ricevitori maggiormente quotati e supplenti i tre che li seguono in graduatoria. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di servizio in qualità di ricevitore, e a parità di tale condizione il più anziano di età.

2. I ricevitori membri supplenti partecipano ai lavori soltanto quando sostituiscono i loro colleghi membri effettivi.

3. La tabella di coefficienti è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione entro un mese dalla data di registrazione del decreto di approvazione.

Art. 45.

1. L'aumento o la diminuzione della retribuzione ha effetto pel solo triennio cui si riferisce la liquidazione.

2. Le retribuzioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

3. La retribuzione spettante alla fine di ogni mese all'incaricato della gestione di una ricevitoria è pagata, durante il periodo occorrente per l'emissione dei decreti di nomina e relativa registrazione da parte della Corte dei conti, in base a certificati di prestato servizio da rilasciarsi dalle Direzioni provinciali in seguito ad autorizzazione del Ministero.

4. Gli acconti e la differenza sulla retribuzione, di cui al successivo art. 47, n. 3, sono pagati dopo assolti gli obblighi relativi alla cauzione secondo le norme vigenti, fermo rimanendo il disposto dell'art. 64, n. 4.

Art. 46.

1. Nei casi di provvedimenti presi in via definitiva, previsti dagli articoli 4 e 15 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988, la retribuzione complessiva della ricevitoria è liquidata con effetto retroattivo al giorno in cui ha luogo il provvedimento stesso.

Alla retribuzione già stabilita sarà aggiunta la quota spettante per i nuovi servizi applicando i coefficienti fissati per questi ultimi nella tabella di cui all'art. 26 del precitato R. decreto; e sarà provveduto inversamente nel caso di servizi sottratti al lavoro della ricevitoria.

2. Per maggior lavoro di carattere temporaneo il Ministero può concedere, volta per volta, un compenso straordinario.

Art. 47.

1. Per le ricevitorie di nuova istituzione la liquidazione della retribuzione è fatta dopo quindici mesi dal giorno della apertura in base al lavoro degli ultimi dodici mesi, e vale per tutto il triennio in corso.

2. Durante i quindici mesi è corrisposta, in via provvisoria, a chi gestisce la ricevitoria, una retribuzione minima stabilita dal Ministero col decreto di istituzione e l'intero speciale compenso per i servizi accessori eventualmente disimpegnati, calcolato in base alla tabella di cui all'art. 26 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988.

3. Oltre tale retribuzione, al ricevitore che lo domandi, è accordato un acconto che, cumulato con la retribuzione provvisoria, non superi i quattro quinti della presunta retribuzione definitiva.

La differenza è saldata all'atto della liquidazione definitiva.

4. Per gli uffici principali ridotti a secondari o a ricevitoria la retribuzione definitiva è invece stabilita prima della loro riduzione, in base ai dati statistici del lavoro degli ultimi due esercizi finanziari.

Quando, però, il titolare, cui sia stata affidata la gestione di un ufficio secondario o di una ricevitoria risultanti dalla trasformazione di un ufficio principale, ritenga la retribuzione come sopra liquidata notevolmente sproporzionata alla entità del lavoro, può chiedere l'applicazione in suo confronto della disposizione dell'art. 27, 1° comma, del citato R. decreto.

5. Per le ricevitorie che in base ai risultati della liquidazione triennale vengono elevate dalla terza alla seconda classe, al ricevitore si continua a corrispondere intanto la retribuzione di cui gode, salva la liquidazione definitiva che è fatta dopo un anno dalla data della effettiva elevazione di classe. Tale elevazione di classe può aver luogo anche durante il triennio qualora risulti che la retribuzione della ricevitoria dovrebbe notevolmente superare il limite di L. 5000.

6. Per la liquidazione delle retribuzioni di cui ai precedenti numeri valgono le norme del precedente art. 45 e degli articoli 26 e 27 dell'accennato R. decreto.

Capo IV.

Spese a carico del ricevitore.

Art. 48.

1. I ricevitori, con la retribuzione loro assegnata, devono provvedere:

a) al pagamento dei supplenti; dei fattorini per il recapito a domicilio dei telegrammi, degli espressi postali e di

avvisi di servizio; nonchè delle persone incaricate della pulizia del locale della ricevitoria;

b) al fitto del locale coi relativi oneri ed all'acquisto dei mobili necessari, salve le obbligazioni assunte da Municipi o da privati;

c) all'acquisto della cassa forte per la custodia dei valori, quando sia dal Ministero ordinato;

d) all'illuminazione, al riscaldamento, alla pulizia del locale.

A richiesta del ricevitore, e previa seria documentazione della spesa reale e notevole necessaria pel riscaldamento del locale della ricevitoria, l'Amministrazione può concedere, a titolo di concorso nella spesa medesima, un equo compenso come è previsto nella tabella di cui all'art. 26 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988. Tale compenso può essere conglobato nella retribuzione assegnata al richiedente;

e) alle spese di cancelleria, all'acquisto della bandiera da esporsi nei giorni di festività dello Stato, e di un orologio murale;

f) al pagamento dei premi di assicurazione contro il furto e l'incendio in danno della ricevitoria gestita;

g) al pagamento di ogni altro onere di gestione.

2. I titolari delle ricevitorie succursali sono tenuti a ritirare o far ritirare, sotto la loro responsabilità, le sovvenzioni e le carte valori ove dall'Amministrazione non sia diversamente disposto.

E' fatta eccezione per le provviste di cartoline per corrispondenza e pacchi qualora il peso di esse superi i tre Kg., nel quale caso il trasporto è effettuato, a richiesta dei ricevitori, a cura dell'Amministrazione.

Essi sono tenuti inoltre ad eseguire, nello stesso modo, i versamenti quando non esista un servizio dell'Amministrazione per il trasporto dei pieghi contenenti valori. Per tali oneri eventuali è compreso nella tabella anzidetta apposito coefficiente.

Art. 49.

1. Salvo convenzioni speciali, l'Amministrazione somministra gratuitamente alle ricevitorie gli apparati telegrafici, la carta a zona relativa, le pile e il materiale per esse occorrente, gli apparati telefonici, le cassette d'impostazione, i sacchi, le ceste, le bilance, gli stampati e i registri, nonchè lo stemma a leggenda per la ricevitoria.

Le riparazioni sono a carico dell'Amministrazione.

2. Il ricevitore è responsabile della custodia degli apparati suddetti e del loro perfetto mantenimento, come di tutti gli altri oggetti fornitigli, salva sempre la norma di cui alla seconda parte del comma secondo dell'art. 19 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988.

3. La verificazione delle bilance e delle stadere, dei pesi e delle misure, è fatta a cura del ricevitore, ma le spese relative sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 50.

1. La scelta dei locali delle ricevitorie è fatta dai rispettivi titolari, previa approvazione delle competenti Direzioni provinciali.

L'Amministrazione ha facoltà di fare obbligo al ricevitore o gerente subentrante di valersi del locale affittato dal predecessore fino alla scadenza o risoluzione del contratto in corso.

La Direzione provinciale può in ogni momento ordinare al ricevitore o gerente, nell'interesse dei servizi o del pubblico, di trasferire la ricevitoria in altro locale, salvo il ricorso al Ministero il quale determina insindacabilmente se il trasferimento debba aver luogo.

Quando risulti provato che il trasferimento della ricevitoria in altro locale è dovuto a causa indipendente dalla volontà del titolare l'Amministrazione provvede alla spesa relativa al servizio telegrafico.

In tutti i casi resta sempre salva l'applicazione dell'articolo 27 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988, ove concorrano le condizioni richieste.

2. Dal contratto di affitto per le ricevitorie di prima e seconda classe deve risultare che il locatore riconosce all'Amministrazione il diritto di subentrare, volendo, e in ogni momento, al titolare nella locazione o di farvi subentrare la persona incaricata della nuova gestione. Il contratto deve essere comunicato alla Direzione provinciale perchè possa accertare l'inclusione di tale clausola.

3. Il locale deve essere sufficientemente spazioso in relazione alla importanza e alla indole dei servizi, in posizione comoda, centrale, possibilmente al pian terreno, igienico, convenientemente arredato, tenuto decentemente, ed offrire la maggiore possibile sicurezza contro il furto e l'incendio, e la maggiore possibile garanzia per la segretezza dei servizi postali e della corrispondenza telegrafica.

Il ricevitore il quale, non ostante diffida, trasgredisca a queste disposizioni incorre in una delle penali di cui agli articoli 68 e 69, tranne che egli provi trattarsi di caso di forza maggiore.

4. E' assolutamente vietato d'introdurre o lasciare introdurre persone estranee nei locali della ricevitoria destinati al lavoro interno, eccettuate quelle adibite alla pulizia e delle quali debbono essere preventivamente indicate alla Direzione provinciale le generalità.

E' tollerata una comunicazione interna colla abitazione del ricevitore, purchè tenuta normalmente chiusa a chiave.

TITOLO III.

Contratto di supplenza.

CAPO I.

Condizioni per la nomina a supplente.

Art. 51.

1. Il numero di supplenti necessari ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi è fissato d'accordo tra il Direttore provinciale e il ricevitore o gerente, salva la facoltà nel Ministero di disporre diversamente e di revocare l'autorizzazione data dal Direttore provinciale.

2. Sulle eventuali divergenze tra Direzioni e ricevitori, relative al numero dei supplenti, il Ministero sente il parere della Commissione provinciale delle ricevitorie.

3. L'autorizzazione all'ammissione in servizio dei supplenti è data dal Direttore provinciale in base a domanda scritta di chi gestisce la ricevitoria, corredata dei documenti personali del proposto supplente nonchè del contratto scritto con esso stipulato nei casi stabiliti.

4. Fuori della ipotesi considerata nel successivo art. 59 è vietata l'assunzione in servizio del supplente prima della autorizzazione da parte della Direzione provinciale. In caso di assoluta urgenza è però consentito al ricevitore di ammettere in servizio il supplente, dandone immediato avviso, con lettera raccomandata, alla Direzione competente.

Art. 52.

1. I supplenti delegati a sostituire i titolari nelle ricevitorie di prima classe, e gli altri supplenti per tutte le ricevitorie indistintamente quando sieno tenuti a prestare l'ope-

ra propria per un numero di ore almeno pari all'orario giornaliero normale dei servizi al pubblico ed abbiano un trattamento economico regolato da contratto scritto, sono denominati supplenti principali.

Però per le ricevitorie di terza classe la necessità dell'orario continuativo da parte del supplente deve essere riconosciuta dalla Direzione provinciale.

Sono da considerarsi supplenti principali il coniuge, il figlio e il fratello del ricevitore, ove risulti che i medesimi prestino l'opera loro in via continuativa nelle ricevitorie.

Tutti gli altri supplenti sono denominati secondari.

2. Dei singoli contratti, debitamente registrati, è tratta copia conforme all'originale da conservarsi presso la Direzione provinciale competente. Ogni eventuale modificazione deve risultare da atto registrato e comunicato in copia alla Direzione medesima.

3. I gerenti non possono nominare supplenti principali; possono soltanto assumere in tale qualità al loro servizio quelli già nominati dal cessato ricevitore, con tutti i diritti e gli oneri conseguenti dalla legislazione vigente sul contratto d'impiego privato, dandone partecipazione per iscritto alla Direzione competente.

Art. 53.

Agli effetti dell'applicabilità delle norme sul contratto d'impiego privato, i supplenti secondari s'intendono assunti in servizio a tempo determinato, salvo che per atto scritto non sia stato stabilito patto diverso.

I supplenti nominati da un gerente sono del pari considerati supplenti secondari, qualunque sia l'importanza della ricevitoria in cui sono assunti in servizio, la durata dell'orario giornaliero, e la continuità dell'opera di ciascuno.

Art. 54.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al n. 3 dell'art. 51 occorre, oltre i requisiti generali della cittadinanza italiana e della buona condotta morale e politica, aver compiuto gli anni 18 ed essere fornito del titolo di studio previsto nella lettera c) dell'art. 7 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988.

In casi eccezionali il Ministero, per le ricevitorie di prima classe, e il Direttore provinciale, per le altre, possono applicare l'eccezione contemplata nell'articolo stesso.

Art. 55.

1. Nelle ricevitorie in cui si esegue il servizio telegrafico per macchina deve esservi sempre un numero sufficiente di supplenti abilitati alla esecuzione del servizio stesso presso una scuola di telegrafia pratica, istituita dall'Amministrazione o da essa riconosciuta, od in seguito ad apposito esperimento giusta il programma allegato al presente regolamento.

L'abilitazione deve essere anteriore alla nomina.

2. Per speciali motivi (età avanzata, imperfezioni fisiche o simili) l'Amministrazione può consentire che il ricevitore venga esonerato dall'esame di idoneità in telegrafia e che le operazioni di trasmissione e ricevimento per macchina dei telegrammi siano eseguite, sotto la sua responsabilità, dai supplenti riconosciuti idonei a norma del precedente comma.

Art. 56.

I titolari delle ricevitorie di 2ª e 3ª classe e i gerenti che non abbiano definitivamente provveduto al riguardo indicheranno per la propria sostituzione nei casi di assenza o di impedimento un supplente di loro fiducia, anche di altra ricevitoria, e che si trovi nelle condizioni prescritte, a norma dell'art. 25 comma 2° del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988.

CAPO II.

Effetti del contratto nei riguardi delle parti interessate.

Art. 57.

Il ricevitore che trasgredisca alla disposizione contenuta nella seconda parte del quarto comma dell'art. 25 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988, è deferito alla Commissione centrale per la risoluzione del rapporto di servizio, giusta il disposto dell'art. 69, lettera b) e secondo la procedura dei successivi articoli.

Art. 58.

1. Secondo le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 e del relativo regolamento 28 agosto 1924, n. 1422, i gerenti e i supplenti sono assicurati contro la invalidità e la vecchiaia.

2. Ai sensi del penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria non si applica ai supplenti considerati nel presente regolamento, nè ai gerenti.

Art. 59.

1. I supplenti principali nuovi assunti in una ricevitoria possono essere sottoposti a un periodo di prova che in nessun caso però deve eccedere i trenta giorni.

2. Il supplente in prova viene ammesso in servizio a richiesta del titolare, previa autorizzazione provvisoria del Direttore competente.

Se entro quindici giorni dopo il suddetto periodo di prova il ricevitore non avrà curato di ottenere l'autorizzazione definitiva, comunicando i documenti personali del supplente e facendo pervenire in tempo utile il contratto di cui all'art. 52 n. 1, l'autorizzazione provvisoria senz'altro decade.

Il titolare che eventualmente continui a valersi in servizio dell'opera del supplente in prova non confermato, oltre incorrere nei provvedimenti disciplinari contemplati nei successivi articoli, è responsabile di ogni danno o spesa conseguente alla mancata formale stipulazione del contratto di supplenza.

Art. 60.

1. Il contratto dei supplenti principali non può essere risoluto senza previa disdetta scritta e senza indennità, a norma dell'articolo 9 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, salvo il caso che una delle parti dia giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

2. In caso di revoca da parte dell'Amministrazione dell'autorizzazione della nomina del supplente, il contratto di supplenza è risoluto di diritto.

3. L'obbligo del preavviso, nonchè del pagamento delle indennità prescritte dalla legge sul contratto d'impiego privato, nei casi di cambio di gestione della ricevitoria, spetta al ricevitore cessante, o al gerente cessante per i supplenti principali da lui confermati a' termini del precedente articolo 52, n. 3.

Se il cambio della gestione avvenga in seguito a morte del ricevitore o del gerente l'obbligo di cui sopra spetta ai rispettivi eredi.

In nessun caso l'Amministrazione può essere tenuta responsabile per l'inadempienza da parte degli interessati agli anzidetti obblighi contrattuali.

Art. 61.

Il ricevitore deve partecipare alla propria Direzione l'inizio e la durata del periodo di riposo annuale accordato ai propri supplenti che ne abbiano diritto.

Art. 62.

1. Per istituire un giudizio ai termini del comma 8 dell'art. 25 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988, la parte interessata deve farne richiesta in carta libera al Presidente della Commissione provinciale delle ricevitorie, il quale fissa il giorno per la discussione in modo però che la parte convenuta abbia almeno quindici giorni di tempo per predisporre le sue deduzioni.

Durante tale periodo le parti interessate possono far pervenire alla Commissione per l'equo trattamento, di cui al citato art. 25, in busta chiusa, memorie e documenti, ma non più tardi del giorno precedente a quello fissato pel giudizio.

2. L'ufficio di segreteria della Direzione provinciale funge, a tutti gli effetti di legge, da ufficio di segreteria della Commissione predetta e provvede, con lettera raccomandata, alle comunicazioni alle parti.

3. Quando il giudizio sia promosso dal supplente, questi, nell'istanza, deve proporre la terna di supplenti della propria provincia per la designazione, da parte del Presidente della Commissione, di quello che dovrà essere aggregato alla Commissione stessa quale membro per la decisione della vertenza.

Qualora invece il giudizio sia promosso dal ricevitore, il Presidente della Commissione cura che il supplente convenuto sia invitato a designare per iscritto, entro cinque giorni dalla comunicazione, all'ufficio della segreteria della Direzione provinciale, la terna di supplenti di cui al precedente comma.

Se il supplente interessato si rifiuti di provvedere alla designazione della terna o comunque non vi provveda o vi provveda oltre il termine di cinque giorni sopra stabilito, il Presidente procede d'ufficio alla designazione del sesto membro della Commissione.

4. Il supplente designato a membro della Commissione non può rifiutare l'ufficio, sotto pena di revoca della autorizzazione della sua nomina a supplente; in caso di rifiuto procede d'ufficio il Presidente alla sostituzione con altro supplente.

5. La Commissione decide con l'intervento dei suoi sei componenti.

6. Le parti possono intervenire nel giudizio personalmente ma non farsi rappresentare; e soltanto in caso di leggittimo impedimento possono incaricare altra persona della loro classe ad esporre le proprie ragioni avanti la Commissione.

7. Del giudizio è redatto processo verbale firmato, a pena di nullità, dai membri della Commissione che vi hanno preso parte.

TITOLO IV.

Cauzione de' ricevitori.

CAPO UNICO.

Art. 63.

Il prescelto alla titolarità di una ricevitoria, per provvedere alla dovuta cauzione mediante iscrizione alla Cassa Mutua istituita ai sensi del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2225, modificato col R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2293, deve attenersi alle disposizioni stabilite per il fuzionamento della Cassa stessa.

Art. 64.

1. Non può essere richiesto alcun complemento di cauzione se non quando gli aumenti di retribuzione, conseguiti per successive liquidazioni, raggiungano nel loro insieme lire mille. Gli interessati dovranno completare la cauzione dovuta entro il termine massimo di giorni sessanta dal ricevimento della relativa lettera raccomandata d'invito.

2. Qualora si tratti di ricevitoria in cui venga effettuata la riunione di servizi già esistenti nella località o a cui vengano affidati altri servizi, o di ricevitoria con servizi postali elevata di classe, ovvero di ricevitore il quale ottenga la titolarità di altra ricevitoria con retribuzione superiore a quella da lui goduta, rimane fermo, per la misura della cauzione, quanto è stabilito dall'art. 17 del R. decreto n. 988 del 29 aprile 1925; e i versamenti, per costituire i relativi complementi di cauzione, dovranno effettuarsi alla Cassa Mutua nel termine massimo di sessanta giorni dalla data in cui gli interessati hanno ricevuto la lettera raccomandata d'invito.

3. Ove però la riunione dei servizi sia provvisoria ovvero, se definitiva, questa debba effettuarsi subito, il ricevitore potrà garantire il nuovo servizio aggiunto, pel quale viene nominato gerente, mediante una cauzione temporanea, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 17, salvo, se trattisi di riunione definitiva, a mettersi in regola col versamento alla Cassa nel termine sopra indicato.

4. In ogni caso l'interessato può chiedere che le somme a lui dovute dall'Amministrazione per retribuzione in seguito a liquidazioni complementari, siano versate alla Cassa Mutua sino alla concorrenza della necessaria cauzione e provvedendo, se del caso, al versamento della somma ancora occorrente.

5. Il ricevitore, che abbia lasciato trascorrere i termini anzidetti senza avere soddisfatto il nuovo obbligo cauzionale, s'intende senz'altro rinunciatario al rapporto di servizio con l'Amministrazione.

Art. 65.

I gerenti, ed i supplenti in missione incaricati della temporanea gestione di ricevitorie, prima di ricevere la consegna della gestione, debbono prestare una cauzione nella misura di cui all'art. 17 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988.

Art. 66.

Per ogni altra norma occorrente nei riguardi delle cauzioni sarà provveduto con decreto del Ministro per le comunicazioni inteso il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

TITOLO V.

Penali contrattuali.

CAPO I.

Casi di applicazione delle penali.

Art. 67.

1. In nessun caso è consentito di superare nello stesso mese il limite di somme considerate nella lettera *a*) dell'art. 21 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988, con più trattenute a titolo di penale, dovendosi, altrimenti, ricorrere alla procedura del successivo articolo 68 del presente regolamento.

2. Le penali superiori a L. 10 o 20, a seconda si tratti di ricevitorie di terza o di prima e seconda classe, e, rispettivamente, sino al massimo di L. 20 o 50, sono applicate nei seguenti casi:

a) sistematica persistenza nelle mancanze che diedero luogo alla applicazione di penali sino a L. 10 o 20, o per una maggiore gravità della mancanza;

b) ammissione di persone estranee nei locali della ricevitoria destinati ai servizi interni;

c) mancanza di urbanità verso il pubblico o di rispetto verso i funzionari dell'Amministrazione e le autorità in genere;

d) negligente tassazione di corrispondenze non o insufficientemente affrancate;

e) lieve deficienza di cassa dovuta a negligenza.

3. Le penali di cui al presente articolo sono applicabili anche ai gerenti.

Art. 68.

1. Colla procedura di cui all'art. 21, lettera b), del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988, i ricevitori incorrono in una trattenuta superiore a L. 50 sino ad un trentesimo della retribuzione annua lorda nei casi seguenti:

a) difetto di sorveglianza sull'opera dei supplenti o sulle altre persone comunque per ragioni di servizio alla loro dipendenza, in modo che ne derivi pregiudizio al regolare andamento del servizio;

b) negligente tassazione di corrispondenze non o insufficientemente affrancate, quando il danno dell'erario sia presunto in una somma non inferiore a L. 50 mensili;

c) inosservanza del segreto su fatti o provvedimenti di ordine interno relativi al servizio, quando ne sia derivato non grave nocumento pubblico o privato;

d) abusiva corrispondenza postale, telegrafica, fonotelegrafica nell'interesse proprio;

e) indebita ingerenza nella direzione o gestione contabile di altra ricevitoria;

f) consueta irregolare o non veritiera compilazione dei resoconti periodici di cassa o di qualsiasi altro documento contabile, al fine di sottrarsi a qualche determinata incombenza di servizio;

g) inosservanza delle disposizioni circa l'equo trattamento dei supplenti;

h) ripetuta inosservanza dell'orario di servizio al pubblico;

i) sistematica persistenza nelle mancanze che diedero luogo all'applicazione di penali superiori alle L. 10 o 20, o per una maggiore gravità della mancanza;

l) mancanze in genere di gravità consimile.

2. I ricevitori incorrono in una trattenuta superiore al trentesimo sino ad un ventesimo della retribuzione annua lorda nei casi seguenti:

a) irregolare condotta in servizio;

b) abusiva corrispondenza postale, telegrafica, fonotelegrafica nell'interesse di terzi;

c) mancato impiego della propria attività personale nella direzione e nello sviluppo dei servizi;

d) rifiuto d'obbedienza nei casi previsti dal presente regolamento, od in caso di ordini e richieste dei superiori;

e) danno arrecato agli interessi dello Stato od a quello dei privati nei loro rapporti con lo Stato, dovuto a negligenza nella esecuzione del servizio;

f) fatti che tornino a disdoro dell'Amministrazione;

g) grave deficienza di cassa dovuta a negligenza;

h) disordine generale nella gestione amministrativa contabile;

i) richiesta di mance o regalie;

l) sistematica persistenza nelle mancanze che diedero luogo all'applicazione delle penali del grado precedente, o per una maggiore gravità della mancanza;

m) mancanze in genere di gravità consimile.

Art. 69.

1. La risoluzione del rapporto di servizio, per perdita di fiducia nel ricevitore da parte dell'Amministrazione, si verifica specialmente, oltre che per riprovevole condotta in genere, per le seguenti cause:

a) incetta di lavoro al fine di elevare la propria retribuzione o per concorrenza sleale verso i titolari di altre ricevitorie; falsa indicazione di cifre sui modelli di liquidazione della retribuzine al fine di ottenere un indebito guadagno;

b) formazione di contratti simulati di supplenza al fine di ingannare l'Amministrazione o, comunque, di eludere le disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano il contratto, l'approvazione della nomina, e i diritti dei supplenti;

c) grave abuso di autorità o di fiducia;

d) inosservanza del segreto su fatti o provvedimenti di ordine interno relativi al servizio, quando ne sia derivato grave pubblico o privato nocumento;

e) violazione del segreto epistolare o telegrafico o telefonico;

f) distruzione o sottrazione di corrispondenze od altri oggetti in genere affidati alla posta, ovvero di documenti ufficiali;

g) volontaria sistematica distribuzione di corrispondenze non o insufficientemente affrancate;

h) violazione della norma contenuta nello articolo 18 n. 1 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988;

i) difetto di attività personale che pregiudichi il buon funzionamento e l'incremento dei servizi affidati al ricevitore;

l) volontario abbandono totale o parziale del servizio con pubblico pregiudizio;

m) rifiuto indebito, e formalmente accertato, di prestare a richiesta del pubblico uno o più dei servizi dovuti;

n) rifiuto da parte del ricevitore di assumere nuovi servizi assegnatigli dall'Amministrazione;

o) rifiuto di eseguire gli ordini di servizio emanati dall'Amministrazione;

p) abituale ubbriachezza;

q) persistenza nelle mancanze che diedero luogo alla applicazione delle penali del grado precedente, o per una maggiore gravità della mancanza;

r) mancanze in genere di gravità consimile dalle quali risulti comunque nel ricevitore difetto di senso morale o di rettitudine o tolleranza di gravi abusi o colpa grave nell'adempimento dei propri obblighi di servizio.

2. Può anche farsi luogo a risoluzione del rapporto di servizio per condanna, passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale per delitti, quando la risoluzione del rapporto di servizio non si operi di diritto.

Capo II.

Procedura per l'applicazione delle penali contrattuali.

Art. 70.

Nei casi di risoluzione del rapporto di servizio le Commissioni provinciali debbono limitarsi a dare parere quando ne siano richieste a norma dell'art. 22 comma primo del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988.

Se nei procedimenti disciplinari di loro competenza risultino fatti che possano dar luogo alla risoluzione del rapporto di servizio, esse debbono sospendere ogni deliberazione e rimettere gli atti al Direttore provinciale.

Art. 71.

Il Direttore provinciale, verificandosi fatti i quali possano dar luogo alla risoluzione del rapporto di servizio, anche se sia pendente giudizio penale e qualunque sia il parere della Commissione locale, ne informa il Ministero con proposta motivata corredata dall'atto di contestazione di cui all'art. 75.

Art. 72.

1. Se la Commissione provinciale delle ricevitorie delibera l'applicazione di una penale per la quale l'interessato non abbia facoltà di ricorso, il Direttore provinciale dà esecuzione senz'altro al provvedimento seguendo le norme di contabilità in vigore.

2. Nel caso invece che il ricevitore si sia valso della facoltà di ricorso avverso la penale applicatagli, la Direzione provinciale trasmette al Ministero il ricorso, con tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare, per il giudizio della Commissione centrale.

Art. 73.

Se il ricevitore, temporaneamente allontanato dal servizio in forza dell'articolo 23 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988 e deferito all'autorità giudiziaria, venga poi assolto, prima di procedere alla di lui riammissione in servizio il Direttore provinciale deve informare il Ministero dell'esito del giudizio penale mediante comunicazione della copia della sentenza con annotazione di passaggio in cosa giudicata, per la decisione circa la riammissione in servizio dell'interessato e la eventuale discussione del relativo procedimento disciplinare a suo carico.

Art. 74.

Per iniziare un giudizio per risoluzione del rapporto di servizio la proposta dell'organo competente, centrale o provinciale, deve contenere, a pena di nullità, una succinta esposizione dei fatti rilevati a carico del giudicando e chiudersi con la formula *« Visto pertanto l'articolo 22 del Regio decreto 29 aprile 1925, n. 988, il signor . . . . è deferito alle Commissioni delle ricevitorie nella sua qualità di ricevitore a . . . . per la risoluzione del suo rapporto di servizio con l'Amministrazione ».*

Art. 75.

1. La contestazione degli addebiti e delle prove raccolte è fatta all'interessato per lettera raccomandata personale con ricevuta di ritorno.

2. Se non è noto dove l'interessato si trovi o egli si rifiuti di ricevere la lettera col foglio delle contestazioni o di firmare la ricevuta di ritorno, si procede alla notificazione del foglio delle contestazioni mediante inserzione nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

Ugualmente si procede, se l'interessato non ha domicilio, residenza o dimora conosciuti nel Regno, o si trovi all'estero.

Della pubblicazione è fatto cenno nel verbale della Commissione competente.

3. L'interessato ha venti giorni di tempo dalla data del l'avvenuta consegna della lettera di cui al n. 1, o dalla scadenza del termine fissato nella pubblicazione sul Bollettino del foglio delle contestazioni, per presentare alla Commissione le sue deduzioni.

4. Se l'interessato, a norma degli articoli 21 e 22, ultimo comma, del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988, intende valersi del diritto di esporre anche personalmente alla Commissione le proprie ragioni, deve, nel termine di cui al precedente numero 3, dichiararlo per iscritto indicando il suo recapito. Egli sarà poi con telegramma avvisato della data della discussione almeno 5 giorni avanti.

Art. 76.

1. Qualora l'interessato nelle sue deduzioni designi specificatamente persone che potrebbero deporre a suo discarico, la Commissione, se ne riconosca la necessità, dispone una inchiesta o un supplemento d'inchiesta della cui istruzione può incaricare anche uno dei suoi membri. La inchiesta, in ogni modo, non può essere affidata a persone che abbiano eseguite le inchieste precedenti o riferito fatti che furono fondamento degli addebiti.

2. È anche in facoltà della Commissione di procedere direttamente ad esami testimoniali.

Art. 77.

La Commissione centrale, quando escluda che l'addebito fatto al ricevitore rientri fra quelli previsti dall'art. 22 del R. decreto legge 29 aprile 1925, n. 988, e risultino elementi di colpabilità per l'applicazione di pene minori, rimette gli atti alla Commissione provinciale competente.

Art. 78.

Nella applicazione delle penali di secondo grado non è tenuto conto dell'aggravante della recidiva per fatti della stessa specie quando siano trascorsi tre anni dall'ultima mancanza punita con una penale fino a un cinquantesimo della retribuzione, o cinque anni dall'ultima mancanza punita con una penale superiore a un cinquantesimo ma inferiore a un trentesimo della retribuzione, o dieci anni in ogni altro caso.

Art. 79.

1. I provvedimenti definitivi di cui agli articoli 68 e 69 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione e di essi, a cura del Direttore provinciale, è data notifica allo interessato nei modi indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo 75.

2. In ogni altro caso il Direttore provinciale dà notizia all'interessato dell'esito definitivo del giudizio istruito a suo carico presso le competenti Commissioni delle ricevitorie.

TITOLO VI.

Ordinamento dei servizi rurali e dei rispettivi agenti.

CAPO I.

Servizi rurali.

Art. 80.

1. Con decreto Ministeriale sono istituite collettorie postali in relazione alle esigenze locali che non consiglino piuttosto la istituzione di una ricevitoria.

Analogamente sono istituiti i servizi di portalettere rurali.

2. Con lo stesso procedimento è provveduto alla soppressione delle collettorie e degli altri servizi rurali.

Art. 81.

1. Qualora Municipi, altri enti o aziende private, si offrano di assumere a loro spese un servizio rurale, l'Amministrazione potrà concedere il servizio purchè le persone incaricate di eseguirlo materialmente siano ritenute idonee dalle Direzioni provinciali competenti e si sottopongano a tutti gli obblighi che incombono agli agenti rurali.

Le persone stesse non acquistano titolo a diritto alcuno verso l'Amministrazione.

2. Trattandosi di Municipi l'impegno deve risultare da regolari deliberazioni consiliari approvate dalla competente autorità tutoria ed essere espressamente preso con carattere continuativo e a tempo indeterminato.

3. A garanzia della esecuzione della concessione la Amministrazione potrà richiedere al concessionario, che non sia un ente pubblico, il deposito di una congrua somma da determinarsi nell'atto di concessione.

Art. 82.

1. L'orario normale giornaliero delle collettorie per i servizi al pubblico è di due ore, le quali sono designate, ed eventualmente anche frazionate, dal Direttore provinciale tenendo conto delle condizioni e degli usi locali.

2. Anche per l'orario festivo provvede la Direzione provinciale tenendo presenti le norme al riguardo stabilite per le ricevitorie.

3. Occorrendo di prolungare in via continuativa l'orario della collettoria oltre il limite sopra indicato, è corrisposto al collettore un compenso pari alla metà di quello assegnato al ricevitore con l'articolo 6, terzo comma, del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988.

Art. 83.

1. Il collettore provvede a proprie spese l'occorrente per il servizio della collettoria, ad eccezione degli oggetti di cui all'art. 49 del presente regolamento.

2. Egli, per altro, non è obbligato a tenere un apposito locale, potendo, sotto la sua responsabilità, compiere il servizio anche nella propria abitazione.

CAPO II.

Nomina e retribuzione degli agenti rurali.

Art. 84.

I collettori e i portalettere rurali vengono nominati fra le persone dell'uno o dell'altro sesso, fisicamente idonee, che, oltre i requisiti di cui all'art. 14 del presente regolamento, abbiano ottenuto almeno la promozione dalla terza alla quarta classe elementare.

Art. 85.

1. La nomina ha luogo:

a) senza concorso, fra le persone di cui al n. 1 del successivo articolo;

b) senza concorso, e nei limiti di cui al n. 2 dell'articolo successivo, fra gli invalidi della guerra secondo le norme dell'art. 67 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158, nonchè fra le madri e le vedove dei caduti in guerra se non vi siano analoghe richieste da parte di invalidi di guerra;

c) per concorso, secondo le norme stabilite dal successivo articolo 87.

2. Sono ammessi fra gli aspiranti, benchè sprovvisti del prescritto titolo di studio, coloro che hanno prestato servizio militare per obbligo di leva in prima categoria o che abbiano preso parte ad una campagna di guerra, nonchè le vedove di agenti rurali, purchè tutti dimostrino di sapere leggere e scrivere.

3. In mancanza di aspiranti forniti del prescritto titolo di studio o che si trovino nelle condizioni indicate nel numero precedente, l'Amministrazione può, in via eccezionale, prescindere da tale requisito del titolo di studio facendo la scelta fra gli aspiranti che provino in altro modo di avere una istruzione sufficiente.

4. La scelta nei concorsi, in base a graduatoria fra gli aspiranti ai posti di collettore e portalettere rurali, è deliberata dalla competente Commissione provinciale delle ricevitorie.

Però, quando si tratti di concorsi a posti con retribuzione superiore a L. 4000, il ricevitore meno anziano membro della detta Commissione viene sostituito da un agente rurale. All'uopo vengono designati annualmente dal Presidente della Commissione due agenti rurali della provincia, uno in qualità di membro effettivo e il secondo in qualità di membro supplente.

5. Qualora il concorso vada deserto, il Ministero provvede alla collocazione del servizio rurale nel modo ritenuto più conveniente.

Art. 86.

1. Il coniuge e i figli dei collettori e portalettere rurali hanno titolo alla nomina senza concorso purchè si trovino in condizioni analoghe a quelle stabilite per i ricevitori nell'articolo 8 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988, e nel presente regolamento.

In mancanza delle persone di cui sopra ha titolo alla nomina senza concorso l'agente sostituto da almeno dodici anni alla data della vacanza del posto, purchè la retribuzione a questo assegnata non sia superiore a L. 4000.

E' dato un termine di sessanta giorni dalla data della vacanza dal posto per l'esercizio del diritto contemplato nel presente numero.

2. In linea subordinata agli aspiranti di cui al numero precedente, hanno titolo alla nomina senza concorso, purchè ne facciano domanda entro due mesi dalla vacanza del posto, gli invalidi della guerra, nonchè, in loro mancanza, le madri e le vedove dei caduti in guerra, in possesso dei requisiti voluti e sempre quando si tratti di servizi rurali con retribuzione non superiore a L. 4000.

Le competenti Direzioni provinciali, entro un mese dalla vacanza, portano a notizia dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, i posti pei quali nel frattempo non sono pervenute domande da parte degli aspiranti di cui al n. 1 del presente articolo.

3. Inteso il parere delle competenti Commissioni provinciali delle ricevitorie può, per eccezionali motivi, essere consentito a due agenti rurali il cambio dei rispettivi servizi purchè fra le retribuzioni di essi non vi sia una notevole differenza.

Il cambio, se accordato, deve effettuarsi entro il termine che sarà fissato nel decreto di concessione dal Direttore generale.

Art. 87.

1. I concorsi per posti di agente rurale con retribuzione fino a L. 4000 sono banditi mediante affissione di pubblico avviso nell'atrio dello stabilimento postale dal quale il ser-

vizio dipende, nell'albo del rispettivo Municipio e in quelli dei Comuni viciniori a giudizio dell'Amministrazione, nonchè nell'atrio della Direzione provinciale.

I concorsi per posti di agente rurale con retribuzione superiore a L. 4000 sono inoltre pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione del quale gli interessati possono prendere visione presso qualunque stabilimento postale.

2. Nei concorsi per posti con retribuzione fino a L. 4000 la scelta fra gli aspiranti è fatta secondo l'ordine seguente:

a) agenti rurali, in servizio effettivo, che siano invalidi di guerra o siano ex combattenti che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra o una promozione per meriti di guerra;

b) invalidi di guerra;

c) ex combattenti che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra o una promozione per meriti di guerra;

d) agenti rurali in servizio effettivo;

e) madri e vedove di caduti di guerra;

f) coloro che d'incarico dell'Amministrazione durante almeno un anno abbiano comunque sostituito agenti rurali, con preferenza a chi abbia campagne di guerra;

g) sostituti da almeno tre anni di agenti rurali, con preferenza a chi abbia campagne di guerra.

3. Nei concorsi per posti con retribuzione superiore a lire 4000 la scelta fra gli aspiranti è fatta secondo l'ordine seguente:

a) agenti rurali in servizio effettivo e lodevole da almeno due anni, con preferenza agli ex combattenti e tra questi agli invalidi di guerra o a chi abbia conseguito almeno la croce al merito di guerra o una promozione per meriti di guerra;

b) invalidi di guerra;

c) ex combattenti che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra o una promozione per meriti di guerra;

d) coloro che d'incarico dell'Amministrazione e durante almeno due anni abbiano comunque sostituito agenti rurali, con preferenza a chi abbia campagne di guerra;

e) sostituti da almeno cinque anni di agenti rurali, con preferenza a chi abbia campagne di guerra;

f) madri e vedove di caduti in guerra.

4. In difetto delle categorie di concorrenti menzionate nei precedenti numeri 2 e 3 la scelta avviene nell'ordine sotto indicato:

a) orfani di militari morti in guerra;

b) figli di militari o cittadini invalidi di guerra e incapaci a proficui lavori;

c) ex combattenti;

d) figli di ex combattenti;

e) vedove e figli di agenti rurali;

f) chi è provvisto del migliore o maggiore titolo di studio.

Art. 88.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro delle finanze ed inteso il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, sarà provveduto al l'approvazione delle tabelle per le retribuzioni degli agenti rurali in relazione all'articolo 38 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988.

Tali tabelle sono soggette a revisione ogni quinquennio.

Art. 89.

La retribuzione agli agenti rurali è corrisposta per la durata di servizio effettivamente prestato, da accertarsi sotto la propria responsabilità da chi gestisce lo stabilimento postale cui ogni agente è addetto.

Art. 90.

1. Ai fini della determinazione della indennità di cui ai due primi comma dell'art. 30 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988, la retribuzione mensile dell'agente è ragguagliata a trentesimi e il quoziente è moltiplicato per il numero dei giorni di effettiva assenza dell'agente dal servizio, entro il limite massimo di giorni quindici e alle condizioni previste dalla legge.

2. Il diritto al detto periodo di riposo si acquista dall'agente soltanto dopo il compimento del dodicesimo mese di effettivo servizio.

Esso non è concesso agli agenti che non siano in grado di provvedere per proprio conto alla continuazione del servizio mediante idoneo sostituto, nè agli agenti provvisori in servizio da meno di due anni.

3. Il sussidio di cui al terzo comma dell'articolo stesso, spetta all'agente nel limite massimo di trenta giorni di assenza per anno solare anche se la malattia siasi verificata in più periodi non inferiori ciascuno a dieci giorni.

CAPO III.

Disciplina degli agenti rurali.

Art. 91.

1. Le disposizioni contenute nel Titolo V del presente regolamento riguardano anche i collettori e gli altri agenti rurali, in quanto siano loro applicabili; e i relativi provvedimenti che importino una penale superiore a lire cinquanta o la risoluzione del rapporto di servizio, nei casi in cui quest'ultima non si verifichi di diritto, sono presi dalla Commissione provinciale delle ricevitorie.

Tale Commissione è costituita come al n. 4, secondo comma, del precedente art. 85 quando si tratti di giudizio per risoluzione del rapporto di servizio.

2. Il suddetto personale incorre nelle penali superiori a un trentesimo della retribuzione lorda annua e nei casi più gravi nella risoluzione del rapporto di servizio, anche per i seguenti motivi:

a) ripetuta inosservanza dell'orario o dell'itinerario fissato dalla Direzione provinciale;

b) rifiuto di accettare le variazioni che, per necessità di servizio o nell'interesse del pubblico, a giudizio dell'Amministrazione, vengano apportate agli orari ed agli itinerari fissati;

c) abuso nel valersi di persone non autorizzate per recapito a domicilio della corrispondenza;

d) ingiustificata interruzione del servizio per almeno un giorno;

e) continuata omissione del servizio in parte del territorio assegnato all'agente;

f) infrazione alla norma sulle cariche incompatibili;

g) mancata o ritardata riconsegna alla ricevitoria di oggetti inesitati;

h) ritardato versamento alla ricevitoria delle somme comunque riscosse per conto dell'Amministrazione.

3. Si rende rinunciatario al suo rapporto di lavoro l'agente rurale che senza preavviso abbandoni il servizio affidatogli.

TITOLO VII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 92.

Le somme provenienti dall'applicazione delle penali inflitte ai titolari delle ricevitorie e agli agenti rurali sono acquisite all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata della Ammi-

nistrazione delle poste e dei telegrafi. A cura della ragioneria centrale è provveduto, dietro richiesta dell'ufficio che amministra il capitolo relativo della spesa, alla emissione dell'ordine di pagamento per metà dell'importo delle penali a favore dell'Istituto Nazionale per gli orfani dei ricevitori e degli agenti rurali di cui all'art. 21, primo comma, del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988.

Art. 93.

1. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento i titolari delle ricevitorie di prima classe, e quelli delle altre ricevitorie nei casi di cui all'art. 52, trasmetteranno alle Direzioni provinciali le copie dei contratti stipulati coi loro supplenti.

Nello stesso termine dovrà pure essere provveduto alla conferma dei supplenti secondari nel numero necessario.

2. I supplenti risultanti in sopra numero, o comunque figurativi, saranno licenziati.

Art. 94.

Da quando avranno effetto le nuove retribuzioni per tutti i servizi rurali del Regno cesseranno le indennità e l'assegno di cui agli articoli 3 e 4 del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 2010, che si intenderanno assorbiti nelle retribuzioni medesime.

Art. 95.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, e in applicazione degli articoli 18 e 19 ultimo comma del R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, gli agenti, comunque qualificati, in servizio di portalettere rurale o di collettore alla data anzidetta nella Venezia Giulia (compreso il circondario di Gorizia), nella Venezia Tridentina (compreso il circondario di Ampezzo), e nel territorio di Zara, saranno, se ritenuti meritevoli a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, nominati in via definitiva nei rispettivi posti con le retribuzioni in atto loro assegnate, sotto riserva delle variazioni derivanti alle retribuzioni stesse dall'applicazione delle tabelle di coefficienti di cui al precedente art. 88.

Art. 96.

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento dovranno prestare il giuramento prescritto dall'ultimo comma dell'art. 7 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988, i ricevitori, i gerenti e i supplenti, assunti anteriormente al 1° luglio 1925 che non avessero adempiuto ad analogo obbligo secondo le norme in vigore al tempo della loro assunzione in servizio.

2. Nello stesso termine dovranno prestare giuramento gli agenti rurali.

Art. 97.

1. Nell'applicazione dell'art. 41 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988, gli invalidi della guerra e, subordinatamente, coloro che prestarono servizio militare in zona di operazione durante l'ultima guerra nazionale per almeno un anno, sono preferiti a ogni altro aspirante in caso di parità di merito.

2. Nel computo della anzianità necessaria a conseguire la nomina di cui al precedente numero è tenuto conto anche del servizio prestato in qualità di agente rurale provvisorio per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi.

Art. 98.

La distribuzione dei libretti di cui all'art. 9 deve avvenire non oltre il 30 giugno 1926.

Art. 99.

È abrogato il regolamento approvato col R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, e ogni altra disposizione contraria a quelle del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

ALLEGATO.

Programma di idoneità al servizio telegrafico delle ricevitorie.

1. *Telegrafia*:

a) Parte teorica:

Descrizione delle diverse parti del gruppo Morse — Pila italiana, montatura, manutenzione;

Circuito telegrafico — Corrente intermittente o continua;

Comunicazioni del tavolo in uno stabilimento telegrafico capolinea o intermedio;

Principali guasti che si verificano in un circuito telegrafico.

b) Parte pratica:

Maneggio pratico dell'apparato Morse;

Trasmissione di cinque telegrammi di 15 parole e ricevimento di altrettanti telegrammi, pure di 15 parole, in mezz'ora.

2. *Norme regolamentari.*

3. *Calligrafia* (si giudica sui telegrammi ricevuti nell'esame di maneggio pratico).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 684.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 marzo 1926, n. 385.

Proroga di validità della temporanea importazione riguardante materiali ed apparecchi accessori per automobili, e della riesportazione del glucosio ottenuto da fecole importate temporaneamente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, con le successive aggiunte e modificazioni, ed il regolamento relativo approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importazione temporanea dei « tessuti di cotone incerati, lastre di vetro, ruote in lamiera stampate, amperometri, contachilometri, orologi, avvisatori elettrici, nastri per ceppi freno, dischi per frizioni e candele di accensione » per il completamento e la guarnitura di automobili e autocarri, concessa provvisoriamente per un anno dall'art. 1 del R. decreto-legge 8 marzo 1925, n. 251, è ulteriormente prorogata di un anno dalla scadenza, ferme restando tutte le altre condizioni a cui la concessione stessa è subordinata.

Art. 2.

E' prolungato da uno a due anni il termine massimo accordato per la riesportazione del glucosio ottenuto con l'impiego di fecole temporaneamente importate, a sensi dell'analoga concessione fatta con l'art. 1 del R. decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 95. — COOP

Numero di pubblicazione 685.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 marzo 1926, n. 401.
Istituzione di una Giunta d'arte presso il Ministero delle finanze.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 7 marzo 1926, sul decreto che istituisce una Giunta d'arte presso il Ministero delle finanze.

SIRE,

Dalla pubblicazione del primo libro italiano, del Lattanzio Sudiacense (1465) a quella del Polifilo Aldino (1499), l'Italia ha dato al mondo, a mezzo della stampa, la misura della sua volontà di Rinascita. Settantatrè città italiane, in confronto di cinquantuna tedesche e di trentanove francesi, avevano, in quello scorcio del secolo glorioso del Rinascimento nostro, le loro stamperie, dalle quali uscivano i volumi perfetti che il mondo irradiavano di pensiero e di bellezza.

Nessun istrumento è più acconcio, per la diffusione della volontà e delle idee fra i popoli, della stampa, della bella stampa.

E' proposito che essa divenga anche espressione dello Stato.

Dal libro letterario e d'arte, esteticamente perfetto, nel quale caratteri, carta, spazi, inchiostri e sobria decorazione saranno, con intento di bellezza, curati, al catalogo dei nostri musei, alla cartolina stessa che i tesori di questi potrà illustrare e volgarizzare, alla carta moneta, al titolo e al francobollo, è intendimento del Governo che quanto dallo Stato e per lo Stato sarà prodotto debba avere impronta d'eleganza, di austerità e di grazia.

E con questa produzione dovrà gareggiare nella perfezione tecnica, l'impressione di quei mirabili rami che, proprietà preziosa della Regia calcografia, dovranno richiamare l'attenzione degli studiosi e degli appassionati cultori d'arte d'ogni paese sul patrimonio italiano delle meravigliose stampe che, sviluppatesi di sui modelli gloriosi dei primi niellisti fiorentini, hanno avuto tanto lustro per opera di Cristoforo Robetta, di Marcantonio Raimondi, di Zoan Andrea, di Jacopo dei Barberi, di Andrea Mantegna, di Bartolomeo Montagna, dei Ghisi, di Stefano Della Bella, di Salvator Rosa, del Piranesi, di Giambattista Tiepolo, del Pitteri e del Canaletto.

Questa rinobilitazione del libro e dell'incisione dei gloriosi tempi nei quali l'Italia con luce di bellezza, sopperiva, nel credito mondiale, agli svantaggi del politico servaggio, dovrà essere modello e stimolo, per tutti gli italiani d'oggi, di estetico rinnovamento. Ond'è che, anche in questo campo l'Italia potrà dare al mondo la misura e lo stile della sua civiltà.

Per attuare questo programma di lavoro, reputo opportuno, la creazione di una Giunta d'arte, la quale abbia il compito di incitare, arginare e coordinare tutte le iniziative convergenti al miglioramento estetico delle pubblicazioni ufficiali.

Confido che la Maestà Vostra vorrà munire della Sua augusta firma l'unito decreto col quale la Giunta stessa viene istituita.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94, sulla istituzione del Provveditorato generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero delle finanze una Giunta d'arte per lo studio di tutto quanto possa riguardare le stampe dello Stato.

Art. 2.

Fanno parte della Giunta d'arte:

il Provveditore generale dello Stato;

il Direttore generale delle belle arti;

il Presidente del Consiglio di amministrazione dello Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato;

un esperto designato dal Ministro per le finanze;

un esperto designato dal Ministro per la pubblica istruzione.

La Giunta elegge nel proprio seno il presidente, e può nominare il segretario anche fra persone estranee ad essa.

La Giunta medesima potrà aggregarsi, caso per caso, con deliberazione approvata dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, altri esperti per lo studio e l'adempimento di speciali parti dei propri incarichi.

Art. 3.

Alla Giunta sono demandati i più ampi poteri per decidere su tutto quanto viene stampato dallo Stato, compresi i biglietti di Stato, i buoni del Tesoro, i titoli del Debito pubblico, ed i valori postali e bollati, ed anche su quanto non viene stampato direttamente dallo Stato, purchè la relativa spesa faccia carico in tutto o in parte e comunque al bilancio statale.

Art. 4.

Spetta alla Giunta di proporre la revoca — ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 1° gennaio 1923, n. 94 — della concessione di pubblicazioni quando ritenga opportuno che queste siano direttamente eseguite dallo Stato.

Il provvedimento di revoca è disposto dal Ministro per le finanze sentito il Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto il quale avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1926.
Atti del Governo, registro 246, *foglio* 110. — COOP

Numero di pubblicazione 686.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 378.

Modificazione del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2251, concernente il riordinamento della Regia scuola industriale femminile Pietro Scalcerle, in Padova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2251, concernente il riordinamento della Regia scuola industriale femminile Pietro Scalcerle, in Padova;

Visto il R. decreto 24 aprile 1924, n. 1439, circa la istituzione di un corso di magistero per l'abilitazione all'insegnamento di lavori femminili alla Scuola suddetta;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1925, reg. n. 5, Ministero economia nazionale, foglio n. 270;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 3 del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2251, è modificato nel modo seguente:

« il Ministero dell'economia nazionale, con L. 149,876;
« la provincia di Padova, con L. 6332;
« il comune di Padova, con L. 62,656;
« la Camera di commercio di Padova, con L. 3749 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1926.
Atti del Governo, registro 246, *foglio* 88. — COOP

Numero di pubblicazione 687.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1926, n. 379.

Coordinamento della Regia stazione di granicoltura di Rieti, con l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;

Viste le leggi del 6 giugno 1907, n. 292, e 8 giugno 1911, n. 550;

Visto il decreto Luogotenenziale dell'8 giugno 1919, n. 1044;

Visto il R. decreto del 28 agosto 1924, n. 1925;

Udita la I Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, fondato con decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1944, e la Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, istituita con la legge 6 giugno 1907, n. 292, la cui azione fu estesa con la legge 8 giugno 1911, n. 550, avranno, a partire dal 1° gennaio 1926, un unico Consiglio di ammini-

stazione ed un unico direttore, conservando i due istituti la propria autonomia di gestione dei singoli patrimoni e di esercizio dei rispettivi bilanci.

Il direttore della Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti è anche direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura.

Art. 2.

Il Consiglio d'amministrazione sarà composto di un delegato del Governo, che lo presiede, nominato con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale; di un delegato del comune di Rieti; del direttore della Regia stazione di patologia vegetale di Roma; del direttore della Regia stazione chimico-agraria di Roma; del direttore dell'Istituto botanico della Regia università di Roma; di un esperto agricoltore scelto dal Ministro per l'economia nazionale.

Il direttore dei due istituti è membro di diritto del Consiglio, con le funzioni di segretario.

Il delegato del Governo e l'agricoltore scelto dal Ministro per l'economia nazionale durano in ufficio tre anni e possono essere confermati. Venendo essi a cessare prima del termine prestabilito, coloro che li sostituiscono rimangono in ufficio fino al termine del triennio.

Il presidente ha la rappresentanza legale dei due Enti.

Art. 3.

Il personale di ruolo della Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti può essere incaricato di funzioni presso l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura.

I compensi relativi faranno carico al bilancio dell'Istituto di genetica, in quella misura che sarà determinata, volta a volta, dal Consiglio di amministrazione.

Il compenso per la funzione di direttore dell'Istituto di genetica, che farà egualmente carico al predetto bilancio, sarà determinato dal regolamento in applicazione del presente decreto.

Art. 4.

Lo speciale regolamento, da approvarsi con decreto del Ministro per l'economia nazionale, oltre le disposizioni volute dalle leggi e regolamenti generali in vigore, conterrà quelle riguardanti la migliore reciproca utilizzazione dei mezzi di cui i due istituti dispongono ed il coordinamento della loro attività per il raggiungimento dei fini per i quali furono fondati.

Art. 5.

Il regolamento, di cui al precedente articolo conterrà pure le norme per il conferimento annuale, a partire dal 1° gennaio 1926, di due borse di perfezionamento nella genetica per la cerealicoltura, con l'assegnazione non inferiore a L. 10,000 ciascuna.

Art. 6.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1926.
Atti del Governo, registro 246, *foglio* 89. — COOP

Numero di pubblicazione 688.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 marzo 1926, n. 386.
Provvedimenti per la costruzione di case popolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla costruzione di case popolari da cedersi in proprietà;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quelli per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 100 milioni da stanziarsi per 50 milioni di lire nell'esercizio in corso ed in eguale misura in quello successivo, per concorso dello Stato nella costruzione di case popolari eseguite da Comuni e dagli Istituti autonomi ed Enti morali per case popolari di cui al n. 3 dell'art. 7 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e da cedersi in proprietà, anche in deroga alle disposizioni della vigente legislazione e dei rispettivi statuti, a singoli privati.

Art. 2.

Alla assegnazione del concorso statale a favore dei singoli Comuni ed Enti di cui all'art. 1 si provvederà mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici in base alle domande che verranno presentate entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Ove risulti una ulteriore disponibilità sui fondi stanziati, potranno essere prese in esame anche le domande presentate successivamente.

Le domande predette dovranno essere corredate dai documenti necessari a comprovare la disponibilità dei fondi necessari per le costruzioni.

Qualora l'Ente assegnatario non abbia iniziate le costruzioni entro due mesi dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione dei progetti, decadrà senz'altro dalla assegnazione del concorso statale.

Art. 3.

Il concorso dello Stato sarà ragguagliato, per ciascun alloggio, alla misura del 20 per cento della spesa consentita per l'acquisto delle aree e per le costruzioni su di esse ese-

guite e sarà corrisposto per una metà all'inizio dei lavori debitamente accertato dal Ministero dei lavori pubblici, e per l'altra metà alla ultimazione di essi in base al certificato rilasciato dagli uffici del Genio civile, i quali dovranno constatare la rispondenza delle costruzioni ai progetti approvati in conformità di quanto prescrive l'art. 5 del presente decreto.

Art. 4.

I Comuni, gli Istituti e gli Enti indicati nel precedente art. 1, sono autorizzati a vendere, ovvero ad assegnare in affitto con aggiunto patto di futura stipulazione di vendita, allo stesso inquilino ed ai suoi eredi, gli appartamenti costruiti in qualsiasi tempo.

Il trasferimento effettivo della proprietà avrà luogo col contratto di compra-vendita allo scadere della locazione il cui periodo di durata non potrà superare i venti anni.

Qualora nel corso della locazione l'inquilino non osservi tutte le norme imposte per l'inquilinato, perderà, a titolo di penale, le somme da esso eventualmente versate in conto acquisto senza pregiudizio dello sfratto.

Art. 5.

Le predette costruzioni, perchè possano godere del concorso dello Stato, dovranno essere eseguite in base a progetti regolarmente approvati dal Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193. Ciascuno edificio dovrà comprendere appartamenti composti normalmente di non oltre tre vani ed eccezionalmente anche di un maggior numero non eccedente peraltro i cinque vani, oltre i locali accessori e di servizio e rispondere alle altre caratteristiche previste dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1857.

Art. 6.

Gli interessi dei mutui contratti ai fini del presente decreto saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile e tutti gli atti da stipulare per la costruzione e l'assegnazione in proprietà degli alloggi godranno delle facilitazioni di cui all'art. 28 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193.

Art. 7.

Alle case popolari, di cui al presente decreto, è estesa la esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte per 25 anni, giusta il 1° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548.

Art. 8.

Per il trasporto di tutti i materiali destinati alla costruzione delle case di cui al presente decreto sarà concessa la riduzione del 50 per cento sulle tariffe delle Ferrovie dello Stato. A tal uopo i Comuni e gli Enti interessati dovranno far pervenire le rispettive domande al Ministero dei lavori pubblici, che le trasmetterà col suo parere al competente Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Gli schemi-tipo dei compromessi e dei contratti da stipulare tra gli Enti costruttori e i singoli privati, saranno approvati preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10.

Tutti gli Enti finanziatori delle costruzioni eseguite o da eseguirsi dagli Enti costruttori indicati nell'art. 1 del presente decreto, sono autorizzati a coprirsi con ipoteca fondiaria di garanzia anche soltanto per il capitale attuale corrispondente alla annualità dovuta dagli Enti costruttori, al netto del contributo statale e di quello eventualmente concesso dai Comuni.

Gli Enti finanziatori saranno inoltre tenuti a consentire la riduzione della ipoteca corrispondentemente al capitale del prezzo di acquisto di ciascun appartamento, secondo il calcolo anzidetto.

Per la riduzione e cancellazione di ipoteca la tassa ipotecaria è ridotta al quarto della misura normale.

Art. 11.

Allo scopo di promuovere e coordinare l'azione degli Istituti od Enti autonomi per case popolari, sarà nominata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, una Commissione permanente composta di cinque membri scelti tra i presidenti dei principali Istituti per case popolari.

Art. 12.

Nella tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, è istituita la seguente voce:

« Concorso dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di Comuni ed Istituti per la cessione in proprietà a singoli privati, L. 100,000,000 ».

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni negli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio in corso e per quello 1926-927.

L'assegnazione di spesa e gli stanziamenti di fondi di cui al presente articolo debbono considerarsi all'infuori dei limiti stabiliti con gli articoli 1 e 4 del R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932.

Art. 13.

Le disposizioni di cui ai comma 4, 5 e 6 dell'art. 23 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, cessano di aver vigore quando sia saldato il prezzo di riscatto, ferma restando però, in ogni caso, la corresponsione del contributo continuativo concesso all'Ente mutuante da parte dello Stato.

I soci delle cooperative edilizie od i loro eredi che effettuino il riscatto dell'alloggio non potranno farne alienazione se non sia trascorso almeno un triennio dalla data dell'avvenuto saldo del prezzo di riscatto e se non siano osservate le norme che saranno stabilite a questo fine con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, la cui esecuzione verrà affidata alla Cassa depositi e prestiti.

I soci delle cooperative edilizie o i loro eredi, anche quando si siano avvalsi della facoltà di riscatto, non potranno ottenere nessun'altra concessione di alloggio comunque costruito con contributo o concorso dello Stato o di altri Enti pubblici.

Art. 14.

Mano a mano che si effettuino i riscatti autorizzati a norma del precedente art. 13, la Cassa depositi e prestiti è au-

torizzata a concedere mutui per la costruzione di case popolari, secondo le leggi del proprio Istituto, e nei limiti della disponibilità provenienti dai riscatti medesimi.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 105. — COOP

Numero di pubblicazione 689.

REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2584.

Contributo scolastico del comune di Persico.

N. 2584. R. decreto 15 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Persico, della provincia di Cremona, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 4320.04 col decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1915, n. 1704, è elevato a L. 5120.04 a decorrere dal 1° gennaio 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 690.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2585.

Contributo scolastico del comune di Loria.

N. 2585. R. decreto 26 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Loria, della provincia di Treviso, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 17,548.65 a decorrere dal 1° gennaio 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 691.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1926, n. 353.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Biella-Santhià.

N. 353. R. decreto 28 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia Biella-Santhià.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 692.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 369.

Erezione in Ente morale dell'Istituto di studi romani.

N 369. R. decreto 21 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto di studi romani viene eretto in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 693.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 375.

Erezione in Ente morale del Consorzio per l'officina scuola delle arti meccaniche, in Roma.

N. 375. R. decreto 3 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Consorzio per l'officina scuola delle arti meccaniche in Roma, viene eretto in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 694.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. 2586.

Riconoscimento giuridico della Società di mutuo soccorso « Mutualità scolastica provinciale alessandrina », in Alessandria.

N. 2586. R. decreto 13 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Società scolastica di mutuo soccorso « Mutualità scolastica provinciale alessandrina » con sede in Alessandria, è riconosciuta come Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 695.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 380.

Soppressione dei Collegi di probiviri per le industrie elettriche, estrattive e delle costruzioni edilizie e del legno, in Tolmezzo.

N. 380. R. decreto 14 febbraio 1926, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, i Collegi di probiviri per le industrie elettriche, estrattive e delle costruzioni edilizie e del legno istituiti in Tolmezzo con R. decreto 8 marzo 1923, n. 607, sono soppressi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1926.

Numero di pubblicazione 696.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 381.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele, in Palermo.

N. 381. R. decreto 18 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico per la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1926.

Numero di pubblicazione 697.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 382.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di pietà di Reggio Emilia.

N. 382. R. decreto 18 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico del Monte di pietà di Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1926.

Numero di pubblicazione 698.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 384.

Modificazione dello statuto dell'Istituto delle opere pie di San Paolo, in Torino.

N. 384. R. decreto 18 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato l'art. 2 dello statuto organico dell'Istituto delle opere pie di San Paolo, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1926.

Numero di pubblicazione 699.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 383.

Scioglimento del Collegio di probiviri per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del vestiario, in Busto Arsizio.

N. 383. R. decreto 18 febbraio 1926, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene sciolto il Collegio di probiviri per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del vestiario istituito con R. decreto 13 maggio 1923, n. 1194, con sede in Busto Arsizio.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1926.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di San Donato Val di Comino, di Seminara e di Bonea.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Veduto il R. decreto 13 dicembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di San Donato Val di Comino;
Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto portare a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte che abbiano luogo subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Donato Val di Comino è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 7 marzo 1926.

Il Prefetto: Graziani.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Veduto il R. decreto 28 ottobre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Seminara;
Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Seminara è prorogato di tre mesi.

Reggio Calabria, addì 11 febbraio 1926.

Il Prefetto: BENIGNI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il R. decreto 29 novembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Bonea e nominato Regio commissario il marchese avv. Pietro Parisio;

Visto che il predetto assunse le funzioni il giorno 8 dicembre 1925;

Ritenuto allo stato delle cose non potersi indire i comizi per la ricostituzione della ordinaria amministrazione per l'attuazione della legge 4 febbraio 1926, n. 237, sulla istituzione dei podestà, e che d'altro canto si deve dare agio all'attuale Commissario di provvedere al completamento della sistemazione finanziaria e dei pubblici servizi;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

I poteri del Regio commissario di Bonea sono prorogati di tre mesi a decorrere dal giorno 8 marzo 1926.

Benevento, addì 3 marzo 1926.

Il Prefetto: SORGE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 7 marzo 1926, n. 6017-XXII, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, concernente il contributo dello Stato per la costruzione a proprietà individuale o l'acquisto di case popolari ed economiche per i mutilati ed invalidi di guerra.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 57

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 12 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	90 68	Belgio	113 24
Londra	120 942	Olanda	9 985
Svizzera	479 57	Pesos oro (argentino)	23 05
Spagna	351 32	Pesos carta (argent.)	10 15
Berlino	5 935	New-York	24 894
Vienna (Shilling)	3 51	Belgrado	44 25
Praga	73 85	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 20	Russia (cervonetz)	128 05
Dollaro canadese	24 852	Oro	480 34

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 70
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	46 —
	5.00 % netto	93 925
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	71 375

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 58

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 13 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	90 52	Belgio	113 11
Londra	121 07	Olanda	9 975
Svizzera	479 54	Pesos oro (argentino)	22 55
Spagna	351 27	Pesos carta (argent.)	9 92
Berlino	5 935	New-York	24 91
Vienna (Shilling)	3 51	Belgrado	44 10
Praga	73 80	Budapest (Pengkos)	3 495
Romania	10 20	Russia	128 012
Dollaro canadese	24 83	Oro	480 65

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 525
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	46 —
	5.00 % netto	94 —
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	71 40

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 1 di privative per modelli e disegni di fabbrica registrate nell'anno 1926

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
31 marzo 1925	Wichelhaus Oscar, a Milano.	Disegno di fabbrica: Ricamo per cuscini, appoggiatesta, tappeti e simili.	4800	Volume 50 N. 61
31 » »	Brachet, Richard e C.ie, a Lyon Monplaisir.	Modello di fabbrica: Cucina a gas.	4821	» » » 62
23 novembre »	Società Anonima Fabbrica Italiana Segmenti, a Regina Margherita (Torino).	Modello di fabbrica: Testa di riporto per blocchi di cilindri di motori a scoppio a quattro cilindri.	5207	» » » 63
23 » »	Società Anonima Fabbrica Italiana Segmenti, a Regina Margherita (Torino).	Modello di fabbrica: Testa di riporto per blocchi di cilindri di motori a scoppio a quattro cilindri.	5208	» » » 64
23 » »	Società Anonima Fabbrica Italiana Segmenti, a Regina Margherita (Torino).	Modello di fabbrica: Testa di riporto per blocchi di cilindri di motori a scoppio a quattro cilindri divisi in due blocchi.	5209	» » » 65
24 » »	Fratelli Artigiano, Torino.	Modello di fabbrica: Perfezionamenti nei freni per motociclette con carrozzella laterale.	5219	» » » 66
3 dicembre »	Ditta De Angeli Frua, a Milano.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di tessuto stampato per vesti e grembiuli.	5220	» » » 67
5 novembre »	Fea e C. - Studio d'Ingegneria Industriale, a Milano.	Disegno d fabbrica: Apparecchio radiofonico ricevente a cristallo in forma di libro.	5221	» » » 68
11 dicembre »	Ditta Sigg, a Milano.	Modello di fabbrica: Modello di tubo in alluminio a bordi involtati internamente per setifici e cotonifici.	5223	» » » 69
12 febbraio »	Dioltini Dionigi, a Milano.	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica di dado ad alette.	4744	» » » 70
18 » »	Giannazza Ernesto, a Milano.	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica per forchettina da dolci e simili.	4749	» » » 71
28 marzo »	Società Anonima Technique et d'Outillage Prophylactiques, a Bruxelles (Belgio).	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica di spazzolino da denti.	4802	» » » 72
28 » »	Société Anonime Technique et d'Outillage Prophylactiques, a Bruxelles (Belgio).	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica di custodia disinfettante per spazzolini da denti.	4803	» » » 73
28 luglio »	Siemens & Halske A. G., a Berlino.	Modello di fabbrica: Microtelefono.	4941	» » » 74
17 settembre »	Aschenbrenner & C.ie (Fabricantes de pipes), a Saint Blande (Jura - Francia).	Modello di fabbrica: Testo di pipe con sagrinatura imitante la pelle di coccodrillo.	5056	» » » 75
3 novembre »	Linotype and Machinery Limited, a Londra.	Modello di fabbrica: Matrice per elementi di fusione per bordi tipografici.	5174	» » » 76
3 » »	Linotype and Machinery Limited, a Londra.	Modello di fabbrica: Matrice per elementi di fusione per bordi tipografici.	5181	» » » 77
3 » »	Linotype and Machinery Limited, a Londra.	Modello di fabbrica: Matrice per elementi di fusione per bordi tipografici.	5183	» » » 78
3 » »	Linotype and Machinery Limited, a Londra.	Modello di fabbrica: Matrice per elementi di fusione per bordi tipografici.	5184	» » » 79

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
14 dicembre 1925	Rossi Guido, a Milano.	Modello di fabbrica: Foglio di carta igienica presentante sui lati diciture di qualsaisi genere.	5233	Volume 50 N. 80
1 aprile 1925	Barnhart Brothers e Spindler, a Chicago.	Modello di fabbrica: Serie di caratteri da stampa.	4807	» » » 81
3 novembre »	Linotype and Machinery Limited, a Londra.	Modello di fabbrica: Matrice per elementi di fusione per bordi tipografici.	5175	» » » 82
3 » »	Linotype and Machinery Limited, a Londra.	Modello di fabbrica: Matrice per elementi di fusione per bordi tipografici.	5176	» » » 83
3 » »	Linotype and Machinery Limited, a Londra.	Modello di fabbrica: Matrice per elementi di fusione per bordi tipografici.	5177	» » » 84
3 » »	Linotype and Machinery Limited, a Londra.	Modello di fabbrica: Matrice per elementi di fusione per bordi tipografici.	5179	» » » 85
3 » »	Linotype and Machinery Limited, a Londra.	Modello di fabbrica: Matrice per elementi di fusione per bordi tipografici.	5180	» » » 86
3 » »	Linotype and Machinery Limited, a Londra.	Modello di fabbrica: Matrice per elementi di fusione per bordi tipografici.	5182	» » » 87
3 » »	Linotype and Machinery Limited, a Londra.	Modello di fabbrica: Matrice per elementi di fusione per bordi tipografici.	5178	» » » 88
24 ottobre »	Pastore Martino, a Torino.	Modello di fabbrica: Corazza in cuoio o tessuto gommato a poli stellati per galloni destinati ai giuochi: del calcio della palla al volo, al canestro e simili.	5192	» » » 89
23 novembre »	Borghi Mario, a Bologna.	Modello di fabbrica: Scatole per conserve di frutta.	5205	» » » 90
17 » »	Società in Accomandita « La Piemonte », a Torino.	Modello di fabbrica: Letto in ferro.	5206	» » » 91
21 dicembre »	Linotype and Machinery Limited, a Londra.	Modello di fabbrica: Matrice per elementi di fusione per bordi tipografici.	5225	» » » 92
21 » »	Linotype and Machinery Limited, a Londra.	Modello di fabbrica: Matrice per elementi di fusione per bordi tipografici.	5227	» » » 93
21 » »	Linotype and Machinery Limited, a Londra.	Modello di fabbrica: Matrice per elementi di fusione per bordi tipografici.	5228	» » » 94
21 » »	Linotype and Machinery Limited, a Londra.	Modello di fabbrica: Matrice per elementi di fusione per bordi tipografici.	5229	» » » 95
21 » »	Linotype and Machinery Limited, a Londra.	Modello di fabbrica: Matrice per elementi di fusione per bordi tipografici.	5230	» » 96
21 » »	Linotype and Machinery Limited, a Londra.	Modello di fabbrica: Matrice per elementi di fusione per bordi tipografici.	5231	» » » 97
21 » »	Linotype and Machinery Limited, a Londra.	Modello di fabbrica: Matrice per elementi di fusione per bordi tipografici.	5232	» » » 98
16 gennaio 1926	Soulas Francesco, a Napoli.	Modello di fabbrica: Astuccio per servizio manicure.	5235	» » » 99
21 dicembre 1925	Ditta Biscuits Delta di M. A. Gatti, a Torino.	Modello di fabbrica: Biscotto e suo involucro.	5239	» » » 100

Roma, 13 febbraio 1926.

Il direttore: DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 2 di privative per modelli e disegni di fabbrica registrate nell'anno 1926.

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	Volume e numero del registro attestati
23 dicembre 1925	Banca Popolare, a Milano.	Disegno di fabbrica: Vignetta allegorica per ornamentazione di almanacchi, calendari, sottomani ed altri consimili oggetti di cancelleria.	5240	Volume 51 N. 1
30 » »	Cube Teapots Ltd., a Leicester.	Modello di fabbrica: Vaso e boccale di metallo e ceramica.	5241	» » » 2
30 » »	Cube Teapots Ltd., a Leicester.	Modello di fabbrica: Cuccuma o salsiera di ceramica.	5242	» » » 3
31 » »	Fabbrica Prodotti Chimici « Delta » S. A. a Milano.	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica di forma di sapone.	5243	» » » 4
28 » »	Frattini Zoraldo, a Pisa.	Modello di fabbrica: Statua di S. Francesco.	5244	» » » 5
4 gennaio 1926	Trisi Domenico, a Pescara.	Modello di fabbrica: Nuova forma di bottiglia.	5245	» » » 6
13 » »	E. Platzer & Kosler, a Milano.	Modello di fabbrica: Sacchetto da salvietta.	5246	» » » 7
13 » »	Gröminger F.lli Kunze S. A., a Paderno Dugnano (Milano).	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica di manico od impugnatura per pentolini, togamini, cogome e simili.	5249	» » » 8
19 » »	Ditta Pironi Massarani & C. Società Anon., a Paderno Dugnano (Milano).	Disegno di fabbrica: Disegno per stoffe, cache-cols, sciarpe, confezioni, prodotti con tessuti fabbricati con macchine di tessitura di qualsiasi tipo (sia telaio macchina di maglieria, ricamo od altro genere) o con procedimenti a stampa o semplice coloritura od applicazione comunque ottenuta.	5254	» » » 9
19 » »	Ditta Pironi Massarani & C. Società Anon., a Paderno Dugnano (Milano).	Disegno di fabbrica: Disegno per stoffe, cachecols, sciarpe, confezioni prodotti con tessuti fabbricati con macchine di tessitura di qualsiasi tipo (sia telaio macchina di mablieria, ricamo od altro benere) o con procedimenti a stampa o semplice coloritura od applicazione comunque ottenuta.	5255	» » » 10
3 luglio 1925	Schneider Hans, a Monaco.	Modello di fabbrica: Calendario da appendere a parete combinato con rubrica telefonica.	4926	» » » 11
3 » »	Schneider Hans, a Monaco.	Modello di fabbrica: Calendario da tavolo con rubrica telefonica riuniti.	4927	» » » 12
19 gennaio 1926	Ditta Pironi Massarani & C. Società Anon., a Paderno Dugnano (Milano).	Disegno di fabbrica: Disegno per stoffe, cachelos sciarpe, confezioni, prodotti con tessuti fabbricati con macchine di tessitura di qualsiasi tipo (sia telaio macchina di maglieria. ricamo od altro genere) o con procedimenti a stampa o semplice coloritura od applicazione comunque ottenuta.	5256	» » » 13

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	Volume e numero del registro attestati
19 gennaio 1926	Ditta Pironi Massarani & C. Società Anon., a Paderno Dugnano (Milano).	Disegno di fabbrica: Disegno per stoffe, cachelos sciarpe, confezioni, prodotti con tessuti fabbricati con macchine di tessitura di qualsiasi tipo (sia telaio macchina di maglieria, ricamo od altro genere) o con procedimenti a stampa o semplice coloritura od applicazione comunque ottenuta.	5257	Volume 51 N. 14
19 » »	Ditta Pironi Massarani & C. Società Anon., a Paderno Dugnano (Milano).	Disegno di fabbrica: Disegno per stoffe, cachelos sciarpe, confezioni, prodotti con tessuti fabbricati con macchine di tessitura di qualsiasi tipo (sia telaio macchina di maglieria, ricamo od altro genere) o con procedimenti a stampa o semplice coloritura od applicazione comunque ottenuta.	5258	» » » 15
20 » »	Garofaro Angela, a Milano.	Modello di fabbrica: Pajuolo di alluminio.	5259	» » » 16
30 dicembre 1925	Ditta Cube Teapots Ltd., a Leicester, Campbell Yord.	Modello di fabbrica: Tazza da tè di metallo o ceramica.	5263	» » » 17
20 gennaio 1926	Bonacini Erio, a Genova.	Modello di fabbrica: Anello commemorativo.	5264	» » » 18
3 febbraio »	Atti, Bassi & C., a Bologna.	Modello di fabbrica: Cestino per caramelle.	5269	» » » 19
15 » »	Camiolo Vasta Antonino, a Catania.	Modello di fabbrica: Bottiglia per profumi e liquori riproducente il fascio Littorio.	5272	» » » 20

Roma, 17 febbraio 1926.

Il Direttore: DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina nel Consiglio provinciale di sanità di Massa e Carrara.

Con R. decreto 11 febbraio 1926, il signor ingegnere Bernardino Ricci Armani è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Massa e Carrara fino al 31 dicembre 1926.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 9 marzo 1926 il signor dott. Fiorentino De Marzo fu Antonio, notaio residente ed esercente in Avellino, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Smarrimento di mandati.

Visti gli articoli 25 del regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, e 469 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, si rende noto per ogni effetto di ragione e di legge l'avvenuto smarrimento dei mandati nn. 1356 e 3626 rispettivamente di L. 82.50 e di L. 87.50 del 1° gennaio e del 1° luglio 1924, intestati a Traini Rinaldo fu Giuseppe, emessi da questa Direzione generale sulla Regia tesoreria provinciale di Roma e pagabili in Camerata Nuova.

Si avverte chiunque possa averne interesse che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione presente, senza che sia stata prodotta opposizione, questa Cassa provvederà all'emissione dei duplicati corrispondenti ai mandati, come sopra, smarriti.

Roma, 10 marzo 1926.

Il direttore generale: DA VALLE.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 10 posti di tenente nel corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per 10 posti di tenente nel corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 ottobre 1925.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica:
A. BONZANI.

p. *Il Ministro per le finanze:*
MUSSOLINI.

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a n. 10 posti di tenente nel corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo commissariato).

Art. 2.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'aeronautica (Ispettorato di commissariato) e cominceranno il giorno 1° marzo 1926, ore 9.

Art. 3.

La carriera dei predetti ufficiali arriva sino al grado di generale.
Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Art. 4.

Potranno prendere parte al concorso i laureati presso i Regi istituti superiori di studi commerciali ed i laureati in giurisprudenza.

Art. 5.

Per essere ammessi al concorso è necessario:
a) essere per nascita o naturalizzazione, cittadino italiano;
b) non aver oltrepassato il 28° anno di età alla data del presente bando, o, qualora trattisi di candidato proveniente dagli ex combattenti, il 33° anno di età;
c) risultare di buona condotta pubblica e privata;
d) avere l'attitudine fisica per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria cui i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica prima del cominciamento degli esami.

Art. 6.

Le domande di ammissione, in carta da bollo da L. 3 dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Ispettorato di commissariato) entro il 31 gennaio 1926 corredate dei seguenti documenti:
a) copia dell'atto originale di nascita, debitamente legalizzato;
b) certificato di stato libero, debitamente legalizzato;
c) certificato di cittadinanza italiana legalizzato come sopra;
d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;
e) certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, vidimato del procuratore del Re;
f) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio militare;
g) diploma originale di laurea;
h) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso;
i) ricevuta dell'effettuato versamento presso un ufficio del registro del Regno della tassa di concorso di L. 50 a norma del R. decreto 10 maggio 1925, n. 1173;
l) fotografia con firma autenticata da un notaio o dal sindaco dove l'aspirante ha domicilio o la sua abituale residenza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) dovranno essere in data non anteriore al 1° dicembre 1925.

I concorrenti che fossero già impiegati civili dello Stato o ufficiali in servizio attivo permanente della Regia aeronautica, del Regio esercito e della Regia marina sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*). Essi dovranno però presentare l'assenso dei rispettivi Ministeri.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso coloro che facciano riferimento a documenti presentati presso altre pubbliche Amministrazioni, a meno che i documenti stessi, i quali dovranno sempre soddisfare alle condizioni enunciate nel precedente articolo, non vengano comunicati al Ministero dell'aeronautica entro il termine sopra stabilito, dalle cennate Amministrazioni, in seguito a richiesta rivolta loro direttamente dall'interessato.

Art. 8.

Il Ministero dell'aeronautica si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

Gli esami consistono in prove scritte ed orali secondo l'annessa tabella e relativi programmi.

Art. 10.

La Commissione d'esame sarà nominata con successivo decreto.
Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, formulerà i temi che i candidati dovranno svolgere nella giornata.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.
Nelle singole prove orali i concorrenti dovranno ottenere almeno la votazione di 6 decimi.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto medio delle prove scritte con quelle delle orali.

Art. 11.

I concorrenti sono classificati per ordine dei punti della votazione complessiva.
A parità di punti, l'ordine di preferenza sarà stabilito secondo le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in quanto siano applicabili.

Art. 12.

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati tenenti del corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato) nel limite dei posti di cui all'art. 1.

L'Amministrazione aeronautica si riserva però la facoltà di coprire anche quei posti che eventualmente fossero disponibili all'epoca della nomina o si rendessero vacanti entro sei mesi dalla chiusura del concorso.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno raggiungere qualsiasi destinazione sarà loro assegnata. Ad essi verranno corrisposti gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello di destinazione.

Art. 14.

I concorrenti che desiderassero avere maggiori ragguagli, potranno chiederli al Ministero dell'aeronautica (Ispettorato di commissariato).

Roma, addì 30 ottobre 1925.

Il Sottosegretario di Stato: A. BONZANI.

TABELLA A.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente nel corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo commissari).

MATERIA D'ESAMI	Numero delle tesi da estrarre	Durata della prova	Coefficiente d'importanza
Prove scritte.			
1. Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale	—	8 ore	2
2. Diritto amministrativo	—	8 ore	3
3. Diritto civile e commerciale	—	8 ore	2
4. Componimento in lingua francese (a)	—	8 ore	2
Prove orali.			
1. Diritto amministrativo e costituzionale	2	15 min.	3
2. Diritto civile e commerciale	2	10 min.	2
3. Economia politica e scienza delle finanze	2	10 min.	2
4. Diritto internazionale	2	10 min.	2
5. Legislazione aerea nazionale ed internazionale	2	15 min.	3
6. Amministrazione e contabilità generale dello Stato	2	15 min.	3
7. Elementi di fisica e chimica	2	15 min.	2
8. Lingua francese (a)	—	15 min.	2

(a) Il candidato potrà fare l'esame anche in altre lingue estere: per ogni lingua scritta correttamente e parlata correntemente si aggiungerà un'unità al punto medio complessivo degli esami espresso in decimi.

PROGRAMMA.

Lingua francese:

I candidati dovranno dar prova di:

1° saper scrivere correttamente e parlare correntemente e con buona pronunzia francese;

2° saper tradurre a vista dall'italiano in francese.

Diritto costituzionale:

Tesi 1ª. — Delle varie forme di Governo. Governo monarchico rappresentativo. Della divisione dei poteri e sue ragioni.

Tesi 2ª. — Il Re. Successione al trono. Reggenza. Luogotenenza. Dotazione della Corona. Prerogative del Re in ordine al potere legislativo, all'esecutivo e al giudiziario.

Tesi 3ª — Il Parlamento. Legislature. Sessioni. Diritti comuni ai due rami del Parlamento. Uffici di presidenza. Procedimento per l'esame dei progetti di legge e delle petizioni. Discussioni. Interpellanze. Interrogazioni. Votazioni.

Tesi 4ª. — Il Senato. Nomina dei senatori. Categorie nelle quali possono essere nominati. Prerogative speciali del Senato. Prerogative speciali dei senatori.

Tesi 5ª. — La Camera dei deputati. Dell'elettorato politico secondo la legge vigente in Italia. Formazione e revisione delle liste elettorali. Elezione dei deputati. Giunta per la verificazione delle elezioni. Eleggibilità e incompatibilità parlamentari. Costituzione della Camera. Diritti speciali della Camera dei deputati. Prerogative dei deputati.

Tesi 6ª. — Il potere esecutivo. I Ministri ed il Consiglio dei Ministri. Nomina e revoca dei Ministri. Influenza di essi nel potere legislativo e nel giudiziario. Loro attribuzioni. Loro responsabilità penale e politica.

Tesi 7ª. — Potere giudiziario. Da chi esercitato. Inamovibilità dei giudici. Loro indipendenza, come assicurata. Giurisdizione ordinaria e speciale. Tribunali straordinari.

Tesi 8ª. — Diritti dei cittadini e loro garanzie. Eguaglianza civile. Libertà individuale e inviolabilità del domicilio. Inviolabilità della proprietà. Libertà religiosa. Libertà di stampa. Sue condizioni e limiti. Libertà di associazione e riunione. Diritto di petizione. Diritto di essere giudicato dai propri giudici naturali.

Diritto civile:

Tesi 1ª. — Del diritto civile in generale. Requisiti essenziali delle leggi, loro effetti e durata. Loro interpretazione. Quando possono avere effetto retroattivo. Della consuetudine.

Tesi 2ª. — Persone naturali e giuridiche. Parentela ed affinità. Distinzione dei diritti civili. Cittadinanza. Residenza e domicilio. Assenza.

Tesi 3ª. — Distinzione delle cose rispetto alla loro natura e alla persona del loro proprietario. Della proprietà e suo fondamento. Vari modi di acquistarla, occupazione, accessione, unione, prescrizione. Dell'espropriazione.

Tesi 4ª — Del possesso e suoi effetti. Azione possessoria. Della modificazione della proprietà, usufrutto, uso servitù personali. Servitù prediali.

Tesi 5ª. — Delle successioni in generale. Idonei a succedere. Del testamento. Eredi e legatari. Chi può far testamento e come debba essere fatto. Porzione disponibile e riservata. Successione legittima. Dei coeredi. Accettazione di eredità. Collazione. Pagamento dei debiti ereditari.

Tesi 6ª. — Dei contratti in genere. Elementi dei contratti. Persone incapaci a contrattare. Del consenso e sue forme. Vizi che si oppongono al consenso. Oggetto ed effetto dei contratti.

Tesi 7ª. — Contratto di compra-vendita. Obblighi del venditore e del compratore. Contratto di locazione. Come finisce. Suo scioglimento innanzi tempo. Obblighi del locatore e del conduttore. Locazione di opere e di servizi. Contratto di società.

Tesi 8ª. — Quasi contratti. Delitti e quasi delitti. Fideiussione. Pegno. Anticresi, ipoteca, privilegio e diritto di ritenzione.

Tesi 9ª. — Modi con cui si estinguono le obbligazioni. Novazione, compensazione, prescrizione.

Tesi 10ª. — Atti di notorietà, delle presunzioni. Confessione civile. Mezzi di prova. Atti pubblici e privati. Testi idonei. Perizie. Del giuramento e varie sue forme.

Diritto amministrativo:

Tesi 1ª. — Dell'amministrazione pubblica in generale. Suo scopo, sua funzione nello Stato. Fondi dell'amministrazione. Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª. — Materie amministrative aventi scopo finanziario. Demanio. Tasse. Imposte, loro specie. Debito pubblico.

Tesi 3ª. — Materie amministrative tutelari. Della difesa dello Stato. Della giustizia e della sicurezza interna. Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione. Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª. — Amministrazione centrale e locale. Magistratura amministrativa. Ministeri. Attribuzioni dei Ministri. Consiglio dei Ministri. Obblighi e diritti dei pubblici funzionari. Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª. — Magistrature consultive. Loro ufficio. Consiglio di Stato. Suo ordinamento e sue attribuzioni. Avvocatura erariale. Suo ordinamento e sue attribuzioni. Contenzioso amministrativo.

Tesi 6ª. — Funzione censoria nel governo costituzionale. Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale. Provincie. Consiglio provinciale. Deputazione provinciale. Loro attribuzioni. Giunta provinciale amministrativa.

Tesi 8ª. — Comune. Consiglio comunale. Giunta. Sindaco. Loro attribuzioni. Ingerenza governativa.

Diritto commerciale:

Tesi 1ª. — Delle persone commercianti. Diritti e doveri propri dei commercianti. Tenuta dei libri di commercio.

Tesi 2ª. — Delle società commerciali e delle loro varie specie. Norme principali che le reggono Società cooperative.

Tesi 3ª. — Delle obbligazioni commerciali in genere. Del contratto di trasporto. Delle assicurazioni terrestri ed, in ispecie, di quelle contro i danni.

Tesi 4ª. — Della cambiale Suoi requisiti. Della girata. Suoi effetti, forme e requisiti. Accettazione, specie, forma ed effetti dell'accettazione. Dell'avallo. Del protesto di non accettazione.

Tesi 5ª. — Delle varie maniere di scadenza delle cambiali. Del pagamento ordinario e per intervento. Protesto per mancato pagamento. Dell'azione di regresso. Procedimento giudiziale. Rivalsa.

Legislazione aerea nazionale ed internazionale:

Tesi 1ª. — Principi generali di diritto aeronautico. Cenni sulla convenzione di Parigi per il regolamento della navigazione aerea; suoi rapporti con la legislazione interna. Commissione internazionale di navigazione aerea. Suoi scopi.

Tesi 2ª. — L'atmosfera e la sua libertà. Aeromobili. Nazionalità. Certificati di navigabilità. Giurisdizione cui sono soggetti. Registro nazionale.

Tesi 3ª. — Aeromobili di Stato. Militari. Privati. Contrassegni. Controlli. Personale di bordo. Brevetti. Licenze. Libretto di volo.

Tesi 4ª. — Circolazione aerea. Partenze. Atterramento. Rotte. Segnali. Servizio di polizia. Documenti di bordo. Aeroporti di Stato e privati. Campi di fortuna.

Tesi 5ª. — Trasporto di cose e persone. Trasporti vietati. Infortuni. Avarie. Sinistri. Danneggiamenti. Responsabilità. Risarcimento dei danni. Assicurazione.

Tesi 6ª. — Servizio doganale. Tasse. Ipoteca aeronautica e trascrizione. Disposizioni penali.

Diritto internazionale:

Tesi 1ª. — Nozioni fondamentali Concetto e definizione del diritto internazionale. Fonti. Partizione della materia. Cenni sullo svolgimento storico e scientifico del diritto internazionale.

Tesi 2ª. — Soggetti del diritto internazionale. Stati e loro classificazione. Stati e territori neutralizzati. Formazione e trasformazione degli Stati. Fine degli Stati. Diritti fondamentali degli Stati.

Tesi 3ª. — Oggetti del diritto internazionale. Territorio degli Stati. Mare territoriale. Fiume. Alto mare. Navi. Giurisdizione sulle navi.

Tesi 4ª. — Gli individui come obbietto del diritto internazionale. Cittadini. Rapporto fra lo Stato e i suoi cittadini che si trovano in territorio straniero e fra lo Stato e gli stranieri che si trovano nel suo territorio.

Tesi 5ª. — Organi del diritto internazionale. Capi di Stati e Ministri degli affari esteri. Agenti diplomatici. Agenti consolari. Altri organi delle relazioni internazionali.

Tesi 6ª. — Atti e mezzi per porre in essere gli atti da cui derivano obbligazioni internazionali. Trattati. Loro requisiti, forme ed effetti. Responsabilità internazionale degli Stati.

Tesi 7ª. — Procedimenti. Mezzi pacifici per risolvere le controversie internazionali. Arbitrati. Società delle Nazioni. Mezzi coercitivi non bellici. Mezzi bellici. Diritti di guerra.

Tesi 8ª. — Diritto internazionale privato. Presupposti e definizioni. Fonti. Limite generale di applicazione delle leggi straniere. Problemi vari. Principali problemi di competenza legislativa.

Amministrazione e contabilità dello Stato:

Tesi 1ª. — Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato. Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni immobili e mobili patrimoniali.

Tesi 2ª. — Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattative private. Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti. Servizi ad economia. Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Tesi 3ª. — Anno finanziario. Bilancio di previsione. Rendiconto generale consuntivo. Residui attivi e passivi. Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Tesi 4ª. — Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali. Intendenza di finanza. Altri uffici provinciali e compartimentali. Direzione generale del Tesoro. Delegazione del Tesoro.

Tesi 5ª. — Agenti che maneggiano valori dello Stato. Loro responsabilità. Cauzioni. Casse. Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Tesi 6ª. — Entrate dello Stato e sue fonti. Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri. Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento. Emissione dei mandati. Varie specie dei mandati e loro pagamento. Spese fisse.

Tesi 7ª. — Movimento dei fondi. Vaglia del Tesoro. Servizio del portafoglio. Buoni del Tesoro. Conti correnti. Contabilità speciali. Conti giudiziali.

Scienza delle finanze:

Tesi 1ª. — Nozioni generali. Stato e sua azione economica Necessità, forma e scopi di essa.

Tesi 2ª — Spese dello Stato. Loro accrescimento. Pressione tributaria sui contributi.

Tesi 3ª. — Entrate dello Stato. Ordinarie e straordinarie. Beni demaniali. Tasse. Pubbliche imprese.

Tesi 4ª. — Imposte. Natura e forma. Caratteri economici e finanziari. Progressività e proporzionalità. Ripercussioni.

Tesi 5ª. — Imposte dirette ed indirette, reali e personali. Imposte speciali.

Tesi 6ª. — Bilancio dello Stato. Struttura. Preparazione e discussione. Esercizio provvisorio. La legge del bilancio. Controllo.

Tesi 7ª. — Enti locali. Loro entrate e spese.

Economia politica:

Tesi 1ª. — Concetto, limiti, divisioni ed importanza dell'economia politica. Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti. Legislazione sociale.

Tesi 2ª. — Elementi della produzione della ricchezza. Del lavoro. Divisione del lavoro. Libertà del lavoro.

Tesi 3ª. — Il capitale: suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza. Industria e varie sue forme.

Tesi 4ª. — Salario. Concetto, specie, leggi del salario.

Tesi 5ª. — Valore, sue cause e sue leggi. Lo scambio e sue forme. Moneta e sistemi monetari. Il credito in generale. Banche di deposito e di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie, agrarie.

Tesi 6ª. — Dello scambio internazionale. Libertà del commercio. Sistemi restrittivi. Mezzi di trasporto.

Elementi di fisica e chimica:

Tesi 1ª. — Meccanica. Proprietà generali dei corpi. Rappresentazione geometrica delle forze. Dinamometri. Bilancie. Stadere. Doppia pesata.

Tesi 2ª. — Idrostatica. Proprietà dei liquidi. Principio di Pascal. Torchio idraulico. Principio di Archimede. Aerometri ed altri strumenti per la determinazione del peso specifico. Legge di Boyle. Manometri.

Tesi 3ª. — Termologia. Calore. Misura, trasmissione e propagazione del calore. Compensazione dei pensoli. Dilatazione dei liquidi. Calorimetria. Calorimetri. Barometri. Termometri.

Tesi 4ª. — Ottica. Propagazione e velocità della luce. Fotometri. Riflessione e rifrazione. Refrattometri. Specchi piani, prismi e lenti Microscopio. Spettroscopio.

Tesi 5ª. — Elettricità. Magneti. Calamita. Bussole. Elettricità statica e dinamica. Elettroscopi. Pile e loro principali specie. Galvanometro. Effetti chimici delle correnti elettriche. Elettrolisi e sue leggi. Apparecchi generatori dell'elettricità. Strumenti elettrici di misura.

Tesi 6ª. — Sostanze semplici e composte. Miscuglio, combinazione e conservazione delle materie. Simboli e formule. Teoria atomica. Nomenclatura. Idrogeno. Ossigeno. Combustione. Cloro bromo. Iodio. Fluoro.

Tesi 7ª. — Composizione e formula dell'acqua. Acqua ossigenata. Ossidi e loro nomenclatura Idrati. Acidi e loro nomenclatura. Sali. Acido cloridrico. Acido bromitrico.

Tesi 8ª. — Solfo e suoi composti. Solfati. Azoto e suoi ossidi. Acido nitrico e nitrati. Ammoniaca e sali ammoniacali. Arsenico e antimonio e loro composti. Boro. Acido borico. Borati.

Tesi 9ª. — Silicio. Anidride silicica. Cenni sui silicati. La dialisi applicata alla separazione delle sostanze. Carbonio e suoi composti con l'ossigeno e col solfo. Carbonati.

Tesi 10ª. — Nozioni di chimica organica. Combinazione della serie grassa.

Tesi 11ª. — Nozioni di chimica organica. Combinazione della serie aromatica.

Tesi 12ª. — Metalli. Leghe metalliche. Potassio. Sodio. Calcio. Bario. Stronzio. Magnesio. Zinco. Piombo. Rame. Argento. Mercurio. Alluminio. Loro ossidi e sali più importanti.

Tesi 13ª. — Manganese, ferro, ghisa e acciaio. Nichelio e cobalto. Stagno. Oro e platino. Loro composti più importanti.

p. *Il Ministro*: A. BONZANI.

Proroga dei termini del concorso a 10 posti di tenente nel corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1925;
Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

I termini di cui agli articoli n. 2 e n. 6 della notificazione di concorso per 10 posti di tenente nel corpo del commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato) approvata con decreto Ministeriale 30 ottobre 1925, sono prorogati come segue:

a) il termine 1° marzo 1926, stabilito per l'inizio degli esami, è prorogato al 10 maggio 1926;

b) il termine 31 gennaio 1926 fissato per la presentazione della domanda d'ammissione agli stessi esami, è prorogato al 15 aprile 1926.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 febbraio 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

p. *Il Ministro per l'aeronautica*: BONZANI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.